

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REGIONE SICILIANA



PARTE PRIMA

Palermo - Venerdì, 27 giugno 2014

SI PUBBLICA DI REGOLA IL VENERDI'
 Sped. in a.p., comma 20/c, art. 2,
 l. n. 662/96 - Filiale di Palermo

DIREZIONE, REDAZIONE, AMMINISTRAZIONE: VIA CALTANISSETTA 2-E, 90141 PALERMO
 INFORMAZIONI TEL. 091/7074930-928-804 - ABBONAMENTI TEL. 091/7074925-931-932 - INSERZIONI TEL. 091/7074936-940 - FAX 091/7074927
 POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC) gazzetta.ufficiale@certmail.regione.sicilia.it

La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana (Parte prima per intero e i contenuti più rilevanti degli altri due fascicoli per estratto) è consultabile presso il sito Internet: <http://gurs.regione.sicilia.it> accessibile anche dal sito ufficiale della Regione www.regione.sicilia.it

S O M M A R I O

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 2014, n. 14.

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità

pag. 4

Testo della legge approvata a maggioranza inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, recante "Inleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane"

pag. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2014.

Decadenza del consiglio comunale di Cesaro e nomina del commissario straordinario

pag. 6

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla di Sicilia e nomina del commissario straordinario

pag. 7

DECRETI ASSESSORIALI

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea

DECRETO 31 marzo 2014.

Revoca del decreto 27 agosto 1998, concernente istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Malaterra, sita in agro di Bronte

pag. 8

DECRETO 29 maggio 2014.

Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Valledolmo, all'associazione venatoria Associazione siciliana caccia e natura, con sede in Palermo

pag. 8

Assessorato delle attività produttive

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale Città di Agira, con sede in Agira, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3. pag. 9

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale I Putiara, con sede in Enna, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3. pag. 12

Assessorato dell'economia

DECRETO 23 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. pag. 14

DECRETO 28 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014. pag. 16

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità

DECRETO 8 maggio 2014.

Istituzione della tessera permanente di riconoscimento e della tessera permanente di riconoscimento per l'espletamento del servizio dei dipendenti in servizio presso l'area 6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione

pag. 17

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale

DECRETO 9 giugno 2014.

Calendario scolastico 2014/2015 pag. 19

Assessorato della salute

DECRETO 6 giugno 2014.

Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C - Sostituzione dei medici prescrittori dell'A.O. Papardo Piemonte di Messina ed integrazione dei medici prescrittori del P.O. Umberto I di Siracusa pag. 20

Assessorato del territorio e dell'ambiente

DECRETO 27 maggio 2014.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena pag. 20

DECRETO 6 giugno 2014.

Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Gela pag. 23

DECRETO 9 giugno 2014.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Palermo pag. 23

DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione del Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia e del relativo programma di valutazione pag. 25

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Presidenza:

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di ospitalità G. Giugno - Sacro Cuore di Gesù di Niscemi pag. 27

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di riposo Ignazio e Giovanni Sillitti di Campobello di Licata pag. 27

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) ISC Madonie, con sede legale in Castellana Sicula pag. 27

Cancellazione dell'Associazione Produttori Zootecnici Imera (A.PRO.ZOO. Imera), con sede legale in Palermo, dal registro delle persone giuridiche private pag. 27

Cancellazione dal registro delle persone giuridiche private dell'associazione Produttori Zootecnici Anteo (A.PRO.ZOO.Anteo), con sede legale in Palermo pag. 27

Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea:

PSR Sicilia 2007-2013 - misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicoltura" - Approvazione elenco dei beneficiari - 2^ sottofase pag. 27

Avviso pubblico - Legge 24 novembre 2011, n. 25, art. 10 - comma 5 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio. pag. 27

Avviso relativo al bando riservato all'Amministrazione regionale - PAC terza fase - linea di intervento B6 pag. 27

Assessorato delle attività produttive:

Provvedimenti concernenti esclusione di alcune ditte dalla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento, presentate a valere sul bando di selezione per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 - P.O. FESR 2007/2013, obiettivo 5.1.3 pag. 27

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nella provincia di Messina. pag. 28

Proroga del termine di scadenza del patto distrettuale per il distretto produttivo siciliano lattiero - caseario, con sede a Ragusa pag. 28

Assessorato dei beni culturali e dell'identità siciliana:

Sostituzione del direttore in seno al comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione pag. 28

Assessorato dell'economia:

Costituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni pag. 28

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana. pag. 29

Sostituzione del dirigente preposto all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni pag. 29

Proroga dei termini di presentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in conto interessi. pag. 29

Assessorato dell'energia e dei servizi di pubblica utilità:

Modifica dell'ordinanza commissariale 8 marzo 2006, intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto a Palermo pag. 29

Modifica dell'ordinanza commissariale 1 aprile 2005 intestata alla ditta Autodemolizioni Express s.r.l. con sede in Misterbianco pag. 29

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lo scarico di acque reflue urbane pag. 29

Modifica del decreto 14 marzo 2012 intestato alla ditta Servizi ambientali di Pizzimenti Antonino, con sede in Palermo pag. 29

Autorizzazione al comune di Palagonia allo scarico di acque reflue depurate pag. 29

Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro:

Corresponsione di un'anticipazione relativa al finanziamento di un progetto presentato dal comune di Misterbianco a valere sulla linea di intervento 6.1.4.1 - prima finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013. pag. 30

Sostituzione di componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Caltanissetta pag. 30

Sostituzione di componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Caltanissetta pag. 30

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Messina pag. 30

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Messina pag. 30

Assessorato delle infrastrutture e della mobilità:

Provvedimenti concernenti presa d'atto di perizia di variante e di assestamento di interventi di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 6.01 pag. 30

Revoca del decreto 28 giugno 2010, concernente ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013 pag. 31

Presa d'atto del progetto aggiornato nei prezzi di un intervento di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 6.01 pag. 31

Cofinanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.2 e sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 del grande progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640" pag. 31

Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale:

Provvedimenti concernenti revoca dei finanziamenti concessi all'ente ANCOL Sicilia, con sede in Messina e all'ente A.I.P.R.I.G. (Associazione Istituto di Istruzione Privata San Gabriele), con sede in Partinico, a valere sull'avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014", di cui ai D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012 e n. 2079 del 31 maggio 2012 pag. 31

Assessorato della salute:

Trasferimento di sede del punto di accesso della struttura consortile di laboratorio di analisi denominata Laboratori riuniti Gaziano-Capuano s.c. a r.l., sita in Palermo pag. 32

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Alicon di Barna Michele, con sede in Sciacca pag. 32

Riconoscimento della Casa di cura Villa dei Gerani dott. A. Ricevuto s.r.l. quale centro cui è consentito l'impiego dei medicinali di cui all'allegato 3 del D.A. 3 marzo 2011, n. 804 pag. 32

Assessorato del territorio e dell'ambiente:

Revoca del decreto 19 settembre 2013, relativo alla concessione di un finanziamento al comune di Ragusa per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F del PO FESR Sicilia 2007/2013 pag. 32

Concessione di un finanziamento all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA per la realizzazione di un progetto nel comune di Licodia Eubea, a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013 pag. 32

POR Sicilia 2000/2006 - misura 1.10 - PIOS n. 5 -progetto "Recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera per la realizzazione dell'itinerario costiero Tono-Tonnarelle, comuni di Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari" - Accertamento di economia pag. 32

Modifica del regolamento edilizio del comune di Scordia pag. 32

Voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta Renovo Bioenergy S.p.A., con sede legale in Mantova, alla ditta Renovo Bioenergy Caltagirone s.r.l., con sede legale in San Giovanni La Punta. pag. 32

Assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo:

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale pag. 32

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e addestramento subacqueo al relativo albo regionale pag. 33

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale. pag. 33

CIRCOLARI

Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica

CIRCOLARE 6 giugno 2014, n. 5.

Turno elettorale amministrativo 2014, secondo l'art. 169 dell'O.R.E.E.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25. . . pag. 34

Assessorato dell'economia

CIRCOLARE 3 giugno 2014, n. 9.

Enti pubblici regionali: rendiconto generale dell'esercizio 2013 pag. 39**Assessorato
delle infrastrutture e della mobilità**

CIRCOLARE 15 aprile 2014, n. 3.

Accordo condizionato - Affidamento diretto degli incarichi professionali - Procedure pag. 44**RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE****AVVISO DI RETTIFICA****Assessorato della salute**

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale in Torregrotta

pag. 46

SUPPLEMENTO STRAORDINARIO**Conto riassuntivo del tesoro e situazione del bilancio della Regione al 31 dicembre 2013.**

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 giugno 2014, n. 14.

Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità.

REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.*Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità/agibilità per singoli edifici, unità immobiliari o singole porzioni di costruzioni*

1. Al comma 7 dell'articolo 2 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, dopo la parola "progettista" sono aggiunte le seguenti: "o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali".

2. All'articolo 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2, le parole "tecnico responsabile dei lavori" sono sostituite da "tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali";

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

'5 bis. Il certificato di abitabilità/agibilità può essere richiesto anche:

1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

2) per singole unità immobiliari, purché siano complete e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale.

5 ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilità/agibilità può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità, corredato dalla seguente documentazione:

1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto;

2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.;

c) il comma 6 è soppresso.

Art. 2.*Proroga termini di inizio e ultimazione lavori*

1. Previa comunicazione dell'interessato, sono prorogati di due anni i termini di inizio e ultimazione dei lavori di cui all'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, come indicati nei titoli abilitativi rilasciati, o comunque formatisi antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge, purché i suddetti termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell'interessato e sempre che i titoli abilitativi medesimi non risultino in contrasto, al momento della comunicazione dell'interessato, con nuovi strumenti urbanistici approvati o adottati.

2. È altresì prorogato di 3 anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle autorizzazioni edilizie, alle denunce di inizio attività ed alle segnalazioni certificate di inizio attività presentate entro lo stesso termine.

Art. 3.*Norma finale*

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 23 giugno 2014.

CROCETTA

Assessore regionale per il territorio e l'ambiente: SGARLATA

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Nota all'art. 1, commi 1 e 2:

Gli articoli 2 e 3 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17, recante "Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti." per effetto delle modifiche apportate dai commi che si annotano, risultano rispettivamente i seguenti:

«Art. 2 - Procedure per il rilascio delle concessioni edilizie. – 1. I comuni sono tenuti a rilasciare il certificato di destinazione urbanistica di immobili entro venti giorni dal ricevimento della richiesta dell'interessato.

2. L'ufficio comunale competente, all'atto della presentazione della domanda di concessione edilizia, rilascia una certificazione di ricevimento, comunicando all'interessato il nome del responsabile del procedimento. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dall'ufficio nei successivi trenta giorni. In questo caso il termine di settantacinque giorni di cui al comma 5 decorre dalla data di integrazione dei documenti.

3. Il responsabile del procedimento, entro quarantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda o di integrazione della documentazione, formula una proposta motivata di provvedimento.

4. Il sindaco adotta il provvedimento finale entro i successivi trenta giorni.

5. La domanda di concessione edilizia si intende accolta qualora entro settantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, attestato con le modalità di cui al comma 2, non venga comunicato all'interessato il provvedimento motivato di diniego.

6. Il titolare della concessione edilizia assentita con le modalità di cui al comma 5 può iniziare i lavori dandone comunicazione al sindaco, previo versamento al Comune degli oneri concessori, calcolati in via provvisoria in base alla perizia di cui al comma 7, e salvo conguaglio, sulla base delle determinazioni degli uffici comunali.

7. Per quanto previsto al comma 5, prima dell'inizio dei lavori il progettista o un tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali, deve inoltrare al sindaco una perizia giurata che asseveri la conformità degli interventi da realizzare alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie nonché il rispetto delle norme di sicurezza e sanitarie e l'ammontare del contributo concessorio dovuto in base alla normativa vigente.

8. Nei casi di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle domande di concessione edilizia entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio dei lavori. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio della concessione, il sindaco provvede all'annullamento o revoca della concessione assentita ai sensi del comma 5 e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni.

9. Le autorizzazioni, pareri o nulla-osta relativi alle opere oggetto della concessione edilizia, di competenza di amministrazioni diverse da quella comunale, devono essere resi nei termini previsti dai relativi ordinamenti ed in ogni caso nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10. I termini decorrono indipendentemente l'uno dall'altro, nonché dai termini per il rilascio della concessione edilizia.

10. È abrogato l'articolo 38 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71".

«Art. 3 - Procedure per il rilascio dei certificati di abitabilità, agibilità e conformità. – 1. I certificati di abitabilità, agibilità e conformità si intendono rilasciati ove, entro sessanta giorni dalla richiesta, non venga data al richiedente diversa comunicazione.

2. Alle richieste di cui al comma 1 deve essere allegata una perizia giurata a firma del tecnico abilitato alla libera professione, nei limiti delle rispettive competenze professionali, che ne attesti la conformità al contenuto della concessione, alle norme igienico-sanitarie e ad ogni altra norma di legge o di regolamento, connessa all'oggetto della richiesta.

3. Eventuali integrazioni documentali devono essere richieste dal responsabile del procedimento entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza. In tal caso, i termini di cui al comma 1 decorrono dalla data di integrazione della documentazione.

4. In caso di applicazione della disposizione di cui al comma 1, gli uffici e gli organi del comune devono ugualmente completare l'esame delle relative domande entro novanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta.

5. Qualora venga accertata la mancanza dei requisiti per il rilascio dei certificati, il sindaco provvede all'annullamento o revoca dei relativi atti, assentiti ai sensi del comma 1, e compie gli atti necessari a far valere le eventuali responsabilità penali, civili, amministrative e disciplinari di quanti abbiano concorso a determinare l'applicazione delle richiamate disposizioni. La revoca è comunicata alle aziende erogatrici di servizi per gli atti di loro competenza.

5 bis. Il certificato di abitabilità/agibilità può essere richiesto anche:

1) per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all'intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;

2) per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti e siano completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all'edificio oggetto di abitabilità/agibilità parziale.

5 ter. Si applica nel territorio della Regione il comma 3, lettere a), b) e d) dell'articolo 25 del DPR 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni. Ove l'interessato non proponga domanda di abitabilità/agibilità può presentare la dichiarazione del direttore dei lavori, o qualora non nominato, di un professionista abilitato nei limiti delle rispettive competenze professionali, con la quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato, alle norme igienico sanitarie e la sua abitabilità/agibilità, corredata dalla seguente documentazione:

1) copia della richiesta di accatastamento dell'edificio trasmessa al catasto;

2) dichiarazione dell'impresa installatrice che attesta la conformità degli impianti installati negli edifici alle condizioni di sicurezza e risparmio energetico, valutate secondo la normativa vigente.".

Nota all'art. 2, comma 1:

L'articolo 36 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 7, recante "Norme integrative e modificative della legislazione vigente nel territorio della Regione siciliana in materia urbanistica," così dispone:

«Concessione. – Il proprietario o chi ne ha titolo deve chiedere al sindaco la concessione per l'esecuzione di qualsiasi attività comportante trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio comunale, nonché il mutamento della destinazione degli immobili.

Possono richiedere la concessione anche coloro che, pur non essendo proprietari, dimostrino di avere un valido titolo che consente l'uso del bene in relazione alla concessione richiesta.

La qualità di proprietario o di avente titolo deve essere documentata.

L'atto di concessione, nonché l'atto di impegno unilaterale e la convenzione previsti dall'art. 7 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, debbono essere trascritti, a cura dell'amministrazione comunale e a spese dei richiedenti, nei registri immobiliari, in modo da risultare sia la destinazione dell'immobile sia le aree di pertinenza asservite all'immobile stesso.

Fatti salvi i casi previsti dall'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 per la concessione gratuita, e quelli di cui all'art. 7 della stessa legge per l'edilizia convenzionata, la concessione è subordinata alla corresponsione di un contributo commisurato alla incidenza delle spese di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché al costo di costruzione.

La concessione è trasferibile ai successori e aventi causa che abbiano titolo sul bene oggetto della concessione stessa.

Le concessioni relative a singoli edifici non possono avere validità complessiva superiore a tre anni dall'inizio dei lavori, che devono comunque essere iniziati entro un anno dal rilascio della concessione.

Un periodo più lungo per la ultimazione dei lavori può essere consentito dal sindaco in relazione alla mole delle opere da realizzare o delle sue particolari caratteristiche costruttive.

Qualora entro i termini suddetti i lavori non siano stati iniziati o ultimati, il concessionario deve richiedere una nuova concessione.

Per ultimazione dell'opera si intende il completamento integrale di ogni parte del progetto confermato con la presentazione della domanda di autorizzazione per l'abitabilità o agibilità.

È ammessa la proroga del termine per la ultimazione dei lavori con provvedimento motivato e solo per fatti estranei alla volontà del concessionario che siano sopravvenuti a ritardare i lavori durante la loro esecuzione.

La proroga può essere sempre prevista nel provvedimento di concessione del sindaco, quando si tratti di opere pubbliche, il cui finanziamento sia preventivato in più esercizi finanziari.».

LAVORI PREPARATORI

D.D.L. n. 653:

«Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità».

Presentato dal deputato: Fazio.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 22 gennaio 2014.

D.D.L. n. 469:

«Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 31 maggio 1994, n. 17. Provvedimenti per la prevenzione dell'abusivismo edilizio e per la destinazione delle costruzioni edilizie abusive esistenti».

Presentato dal deputato: Cascio Francesco.

Trasmesso alla Commissione 'Ambiente e Territorio' (IV) il 25 luglio 2013.

Disegni di legge n. 653 e n. 469 abbinati dalla Commissione nella seduta n. 97 del 6 febbraio 2014.

D.D.L. n. 653-469/A:

«Semplificazioni in materia edilizia. Procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità».

Esaminato dalla Commissione nelle sedute n. 95 del 29 gennaio 2014, n. 97 del 6 febbraio 2014, n. 100 del 18 febbraio 2014.

Egitto per l'Aula nella seduta n. 100 del 18 febbraio 2014.

Relatore: Girolamo Fazio.

Discusso dall'Assemblea nella seduta n. 151 del 6 maggio 2014, n. 152 del 7 maggio 2014, n. 160 del 4 giugno 2014, n. 163 dell'11 giugno 2014.

Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 163 dell'11 giugno 2014.

(2014.24.1541)048

Testo della legge approvata a maggioranza inferiore ai due terzi dei membri dell'Assemblea, recante "Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane".

Avvertenza:

Il testo della legge è stato approvato a maggioranza inferiore ai due terzi dei componenti dell'Assemblea regionale siciliana nella seduta dell'11 giugno 2014.

Entro tre mesi dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana del testo seguente, un quinto dei membri dell'Assemblea regionale o un cinquantesimo degli elettori possono chiedere che si proceda a referendum popolare.

Il presente comunicato è redatto ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

Art. 1.

Ineleggibilità ed incompatibilità degli amministratori dei liberi consorzi comunali e delle Città metropolitane

1. Al Presidente ed ai componenti della Giunta dei liberi consorzi comunali nonché al Sindaco metropolitano ed ai componenti della Giunta metropolitana si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste per il Presidente e gli assessori delle province regionali dalla legge regionale 20 marzo 1951, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

Pubblicazione ai sensi della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14

1. La presente legge è inserita nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, distintamente dalle altre leggi, senza numero d'ordine e senza formula di promulgazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1 della legge regionale 23 ottobre 2001, n. 14.

(2014.24.1542)050

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2014.

Decadenza del consiglio comunale di Cesarò e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i., recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto l'art. 11 della legge regionale 15 settembre 1997, n. 35 e s.m.i., recante "Nuove norme per la elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25, recante "Norme elettorali per gli enti locali e sulla sfiducia al sindaco e al presidente della provincia regionale";

Vista la legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 e s.m.i. recante "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e s.m.i. recante "Composizione delle giunte. Status degli amministratori locali e misure di contenimento della spesa pubblica. Soglia di sbarramento nelle elezioni comunali e provinciali della Regione. Disposizioni varie";

Visto l'art. 53 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e s.m.i.;

Vista la circolare dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e delle autonomie locali, prot. n. 3212 del 24 settembre 2007, n. 15, con la quale sono state diramate le direttive in merito alle modalità di presentazione dell'atto di dimissione dei consiglieri degli enti locali;

Vista la nota-fax, prot. n. 1995 del 29 aprile 2014, acquisita il 30 aprile 2014 al prot. n. 7156, con la quale il segretario comunale di Cesarò ha comunicato che con la nota prot. n. 418 del 29 gennaio 2014, 3 consiglieri, sui 12 assegnati, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale, per i quali non è stato possibile procedere alla surroga, e che, in data 22 aprile 2014, con le note prot. n. 1926, 1927, 1928 e 1929, hanno presentato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale ulteriori 4 consiglieri, per cui la composizione del consiglio comunale si è ridotta a 5 consiglieri, sui 12 assegnati;

Preso atto che le dimissioni *de qua* sono state formalizzate secondo le direttive impartite con la richiamata circolare n. 15/07, con la conseguenza che le superiori dimissioni dalla carica dei consiglieri comportano la riduzione della composizione del consiglio comunale, determinando, quindi, la mancanza del numero legale minimo per la funzionalità dell'organo, con l'effetto di doverne dichiarare la decadenza;

Considerato che l'effetto decadenziale per l'organo consiliare delle dimissioni sopra riferite, è stato ribadito con la nota del Dipartimento regionale delle autonomie locali prot. n. 7347 del 5 maggio 2014, stante quanto rappresentato dall'ente con la richiamata nota prot. n. 1995 del 29 aprile 2014 in ordine ad eventuali ulteriori surroghe da porre in essere;

Vista, altresì, la nota prot. n.123/Reg. del 6 maggio 2014, acquisita in pari data al prot. n. 7466, con la quale il segretario comunale di Cesaro ha comunicato che la seduta del consiglio comunale, ritualmente convocato per il 5 maggio 2014 con all'ordine del giorno le surroghe dei consiglieri dimissionari, non si è svolta, considerate le indicazioni diramate con la richiamata nota dipartimentale prot. n. 7347 del 5 maggio 2014;

Visto il parere n. 128/98 del 24 febbraio 1998, con il quale il C.G.A. ha ritenuto che l'art. 11 della legge regionale n. 35/1997 non ha tacitamente abrogato la disciplina delle decadenze dei consigli comunali prevista dall'art. 53 dell'O.R.EE.LL.;

Considerato che ai sensi e per gli effetti del combiato disposto dall'art. 11, comma 2, della legge regionale 15 settembre 1997 n. 35, nonché dell'art. 53 dell'O.R.EE.LL., approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, si deve prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Cesaro e contestualmente provvedere, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della stessa legge regionale n. 35/1997, alla nomina di un commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario;

Visto l'art. 55 del vigente ordinamento amministrativo degli enti locali, approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, n. 16, come sostituito dall'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30, ed integrato dall'art. 28 della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, nonché dall'art. 13 della legge regionale 16 dicembre 2008, n.22;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi in premessa specificati, prendere atto della decadenza del consiglio comunale di Cesaro.

Art. 2

Nominare il dott. Antonino Oddo, qualifica vice prefetto di Palermo, commissario straordinario in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv.4/S.G dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione sici-

liana n. 23 del 22 maggio 2009, in rapporto alla popolazione rilevata nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012), oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 4 giugno 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.23.1461)072

DECRETO PRESIDENZIALE 4 giugno 2014.

Scioglimento del consiglio comunale di Francavilla di Sicilia e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il vigente Ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 109/bis del richiamato O.R.EE.LL.;

Vista la legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e s.m.i. recante "Provvedimenti in tema di autonomie locali";

Visto il D.A. n. 26 del 16 gennaio 2014, con il quale, ai sensi della predetta norma, si è provveduto alla nomina di un commissario ad acta presso il comune di Francavilla di Sicilia con il compito di curare sostitutivamente gli adempimenti per quanto attiene alle procedure relative all'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, secondo le indicazioni di cui al provvedimento di incarico;

Vista la nota prot. n. 3992 del 7 marzo 2014, con la quale il commissario ad acta ha comunicato che, stante l'inadempienza del consiglio comunale, con la deliberazione n. 1 del 5 marzo 2014 ha provveduto ad approvare, in via sostitutiva, il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il triennio 2013/2015;

Rilevato che il verificarsi di tale fattispecie comporta, ai sensi dell'art. 109/bis, commi 3 e 4, nei confronti del consiglio comunale di Francavilla di Sicilia l'applicazione della sanzione dello scioglimento, previa sospensione;

Visto il D.A. n. 80 del 3 aprile 2014, con il quale, nelle more della definizione della procedura di applicazione della sanzione dello scioglimento, ai sensi dell'art. 109/bis dell'O.R.EE.LL., è stato sospeso il consiglio comunale di Francavilla di Sicilia, nominando nel contempo un commissario per la provvisoria gestione dell'ente, con i poteri del consiglio comunale;

Visto il D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 23 del 22 maggio 2009, con il quale vengono fissate le nuove indennità di funzione mensili spettanti ai commissari straordinari e regionali degli enti locali, in rapporto alla popolazione;

Preso atto che i dati relativi alla popolazione sono quelli rilevati nell'ultimo censimento 2011 (D.P.R. 6 novembre 2012 in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - supplemento ordinario - n. 294 del 18 dicembre 2012);

Su proposta dell'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, per le motivazioni sopra esposte;

Decreta:

Art. 1

Il consiglio comunale di Francavilla di Sicilia è sciolto.

Art. 2

La dott.ssa Maria Riva, qualifica segretario generale, è nominata commissario straordinario per la gestione dell'ente, in sostituzione del consiglio comunale, fino alla scadenza naturale dell'organo ordinario.

Art. 3

Al commissario straordinario è dovuto il compenso mensile previsto dal D.P. n. 138/Serv. 4/S.G. dell'8 maggio 2009, oltre il trattamento di missione, a decorrere dalla data di insediamento nella carica.

Palermo, 4 giugno 2014.

CROCETTA
VALENTI

(2014.23.1462)072

DECRETI ASSESSORIALI

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

DECRETO 31 marzo 2014.

Revoca del decreto 27 agosto 1998, concernente istituzione dell'Azienda faunistico-venatoria Malaterra, sita in agro di Bronte.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
TUTELA E VALORIZZAZIONE
DEL PATRIMONIO FAUNISTICO, PROGRAMMAZIONE
E GESTIONE DELL'ATTIVITÀ VENATORIA
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio disposizioni per il settore agricolo e forestale;

Visto il D.A. n. 571 del 5 marzo 1998, con il quale sono stati approvati i criteri e gli orientamenti generali ai quali uniformare le richieste di costituzione delle aziende faunistico venatorie di cui all'art. 25 della legge regionale n. 33/97;

Visto il D.P. n. 840 del 24 febbraio 2014, con il quale è stato conferito alla dott.ssa Rosaria Barresi l'incarico di dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura, Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, in esecuzione della delibera di Giunta n. 12 del 4 aprile 2014;

Visto il D.D.G. n. 5266 del 24 luglio 2012 del Dipartimento interventi strutturali per l'agricoltura, con il quale è assegnato al dott. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio VII - tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico siciliano programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la disposizione del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura (ex Dip. reg.le degli interventi strutturali per l'agricoltura), prot. n. 18957 del 3 marzo 2014, con la quale, tra l'altro, si conferma il predetto incarico al dott. Salvatore Gufo;

Visto il D.A. n. 2693 del 27 agosto 1998, con il quale veniva istituita l'azienda faunistico-venatoria denominata "Malaterra" sita in agro di Bronte (CT) e concessa al sig. Calogero Mazzurco nella qualità di titolare della suddetta azienda;

Visto il D.D.S. n. 1288 del 22 luglio 2008, con il quale è stata rinnovata la concessione dell'Azienda faunistico-venatoria Malaterra;

Vista la dichiarazione resa dal sig. Calogero Mazzurco in data 30 dicembre 2013 e trasmessa alla Ripartizione faunistico-venatoria di Catania nella quale rinuncia alla concessione rilasciata con D.D.S. n. 1288/08;

Ritenuto quindi, per quanto sopra detto, di dover procedere alla revoca della concessione dell'azienda faunistico-venatoria Malaterra;

Decreta:

Art. 1

È revocata la concessione dell'azienda faunistico-venatoria denominata "Malaterra", sita nell'agro di Bronte (CT), istituita con D.A. n. 2693 del 27 agosto 1998.

Art. 2

La U.O. n. 50 Ripartizione faunistico-venatoria di Catania è incaricata dell'esecuzione del presente decreto, copia del quale, unitamente ai relativi atti, sarà depositata presso il predetto ufficio a disposizione degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 31 marzo 2014.

GUFO

(2014.23.1443)021

DECRETO 29 maggio 2014.

Affidamento di una zona cinologica stabile, ricadente nel territorio del comune di Valledolmo, all'associazione venatoria Associazione siciliana caccia e natura, con sede in Palermo.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TUTELA
E VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO FAUNISTICO,
PROGRAMMAZIONE E GESTIONE
DELL'ATTIVITÀ VENATORIA DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AGRICOLTURA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, recante norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana;

Visto il decreto presidenziale n. 10 del 5 gennaio 2012, con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente genera-

le del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura alla dott.ssa Rosaria Barresi;

Visto il D. D. n. 5266 del 24 luglio 2012, con il quale il dirigente generale del Dipartimento regionale interventi strutturali per l'agricoltura ha affidato al dr. Salvatore Gufo l'incarico di dirigente del servizio 7 - Tutela e valorizzazione del patrimonio faunistico, programmazione e gestione dell'attività venatoria;

Vista la legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 41 della predetta legge, che demanda all'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste l'individuazione delle zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare per cani da caccia, su proposta delle ripartizioni faunistico-venatorie ed ambientali, anche su indicazione delle associazioni venatorie riconosciute, dalle associazioni cinofile legalmente costituite e dalle aziende faunistico-venatorie ed agro-venatorie;

Visto, in particolare, il comma 4 del predetto art. 41, che distingue le zone stabili per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani in "zona A", in cui si riscontra presenza di fauna selvatica e un habitat idoneo alla protezione e alla riproduzione della stessa, e in "zona B", in cui si riscontra una presenza occasionale e insignificante di fauna selvatica e sia costituita da un territorio di scarso pregio faunistico-ambientale;

Visto il decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, con il quale è stato emanato il regolamento di attuazione delle zone cinologiche in Sicilia;

Vista la circolare prot. n. 1061 del 19 marzo 2003, riguardante l'affidamento della gestione delle zone di addestramento, allenamento e gare per cani da caccia;

Visto il D. R. S. n. 2088 del 22 dicembre 2004, con il quale è stata individuata la zona cinologica stabile di tipo B nel territorio del comune di Valledolmo, contrada Mandranuova;

Vista la nota prot. n. 37710 del 9 maggio 2014, con la quale l'unità operativa n. 53, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, ha trasmesso la documentazione relativa all'affidamento della zona cinologica stabile di tipo "B" nel territorio del comune di Valledolmo, contrada "Mandranuova", avanzata dall'associazione venatoria denominata "Associazione siciliana caccia e natura" con sede in Palermo, via Giorgio Arcopleo n. 14/b, corredata dal programma annuale di attività, dal regolamento interno della zona cinologica, significando che la stessa è l'unica richiedente;

Considerato che, alla luce della normativa vigente, ricorrono i presupposti per affidare la zona cinologica B ricadente nel territorio del comune di Valledolmo, contrada Mandranuova, all'associazione venatoria denominata "Associazione siciliana caccia e natura", con sede in Palermo, via Giorgio Arcopleo n. 14/b;

Decreta:

Art. 1

In conformità alle premesse, la zona cinologica stabile di tipo "B" ricadente nel territorio del comune di Valledolmo, contrada Mandranuova, è affidata all'associazione venatoria denominata "Associazione siciliana caccia e natura" con sede in Palermo, via Giorgio Arcopleo n. 14/b.

Art. 2

L'associazione affidataria della zona cinologica è obbligata all'osservanza delle prescrizioni di cui al D. P. 17 settembre 2001, n. 18, con particolare riguardo all'art. 7.

Art. 3

L'affidamento della predetta zona cinologica è concesso per un periodo di 5 anni a decorrere dalla data del presente decreto e potrà essere revocato in qualsiasi momento per comprovate inadempienze.

Art. 4

L'unità operativa n. 53, Ripartizione faunistico-venatoria di Palermo, vigilerà sull'osservanza di quanto previsto nel decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, del regolamento interno della zona cinologica, nonché in particolare, sull'osservanza degli impegni previsti dall'art. 7 del predetto decreto.

Art. 5

Il presente decreto, ai sensi dell'art 15 del decreto presidenziale 17 settembre 2001, n. 18, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 29 maggio 2014.

GUFO

(2014.24.1502)020

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale Città di Agira, con sede in Agira, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, concernente "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.;"

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28

dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2011) 9028 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20 del 19 gennaio 2012;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 23 maggio 2013 ed in particolare la scheda relativa all'obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) "Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture";

Visti gli articoli 9 e 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese", con i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle imprese ubicate in zone svantaggiate;

Visto l'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 32/2000 "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali", così come modificato dalla citata legge regionale, che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (ora Assessorato delle attività produttive) "... ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri";

Visto il D.P.Reg. del 10 maggio 1989, in attuazione della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;

Visto l'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", e s.m.i. (D.U.R.C.);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008), recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (Equitalia);

Visti, altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n. 3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza economico-sociale;

Visto il decreto assessoriale n. 422 del 2 agosto 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 17 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive (di seguito "direttive") concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali;

Vista, in particolare, la lettera L) "Criteri di selezione. Parametri per l'attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria", delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011, che individua l'ordine di priorità per la redazione della graduatoria dei progetti da finanziare;

Visto il decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), con il quale è stato approvato l'unito bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri;

Visto il decreto del dirigente generale n. 801 del 24 febbraio 2012, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 7 marzo 2012 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012), con il quale è stato prorogato al 14 marzo 2012 il termine ultimo fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle Attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1 foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), con il quale è stata approvata la graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1442 del 4 luglio 2013, vistato dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 18 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 agosto 2013 al reg. n. 2 foglio n. 217, con il quale è stato disposto l'utilizzo delle risorse residue, di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, ammontanti ad € 3.199.323,19 attualmente disponibili sulla linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per l'incremento, di pari importo, della quota finanziaria attualmente di € 15.436.742,38, per lo scorrimento della graduatoria approvata con il superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, in favore dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Rilevato che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 1 del superiore decreto del diri-

gente generale n. 504/2013, al 73°, posto della graduatoria con attribuzione totale di un punteggio pari a 34,0285709, figura il Consorzio centro commerciale naturale "Città di Agira", con sede in Agira (EN), per un importo totale di € 48.953,67;

Preso atto che l'istruttoria del superiore programma

non risulta ultimata a seguito della mancata trasmissione della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011 e di cui all'articolo 4 lettera j) del bando pubblico, approvato con il superiore decreto del dirigente generale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

Ditta	Prov.	Sede	Indirizzo	P.E.C.	P. IVA
Ali Centro	EN	Agira	Piazza Europa n. 12	alicentro@pec.it	02555620877
Biondi Vito	EN	Agira	Via V. Emanuele n. 380-382	vitobiondi@pec.it	01089930869
Caffè de la Place s.a.s.	EN	Agira	Piazza Garibaldi nn. 1-3-4	cafedellaplacesas@pec.it	00668050867
Cantale Filippo	EN	Agira	Via V. Emanuele n. 158	filippocantale@pec.it	00476250865
Catania Antonino	EN	Agira	Piazza F. Crispi n. 19	tuttoufficio.agira@pec.it	00524570868
Consorzio C.C.N. Città di Agira	EN	Agira	Via F. Crispi n. 19	info@pec.ccncittadiagira.it	01166250868
Gazzo Irene	EN	Agira	Via Largo Fiera n. 9	eurosoap@pec.it	01093360863
Pagano Carmela	EN	Agira	Via V. Emanuele n. 335	otticapagano@pec.it	00137060869
Vaccaro Maria Teresa	EN	Agira	Via Diodorea n. 7	vm278en1045@pec.fofi.it	00338130867

Vista la nota del 21 febbraio 2014 protocollo n. 10391, notificata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato al suddetto Consorzio l'avvio del procedimento di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il Consorzio centro commerciale naturale "Città di Agira", con sede in Enna (EN), non ha fornito alcuna osservazione a quanto rilevato;

Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere all'esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio centro commerciale naturale "Città di Agira", con sede in Enna (EN), per l'importo totale di € 48.953,67;

Considerato che, le risorse economiche relative al finanziamento della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. sono apposte nel capitolo n. 742856;

Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'economia - Ragioneria centrale della Regione siciliana - Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive del 27 dicembre 2011 protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto alla trasformazione della prenotazione della somma di € 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, in impegno imperfetto;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. n. 581 dell'8 febbraio 2013, con cui è stato conferito all'arch. Alessandro Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che, conseguentemente, assume la qualità di responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1135 del 4 giugno 2013 con cui stato nominato il dirigente del servizio 8° - commercio del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Vista la nota dirigenziale del 23 gennaio 2014 protocollo n. 4104, con la quale, ai sensi dell'articolo 9 lett. C)

della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, "i dirigenti di aree e servizi sono delegati, per gli affari compresi nelle competenze della struttura cui è preposto, alla firma dei decreti di impegno e dei conseguenti titoli di spesa, nonché dei rendiconti amministrativi sulle aperture di credito emesse e delle richieste di reiscrizione in bilancio";

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto-legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell'istruttoria svolta dal funzionario direttivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla graduatoria approvata con il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, visto dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), il Consorzio centro commerciale naturale Città di Agira, con sede in Agira (EN), per l'importo totale di € 48.953,67.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione nel portale del sito: trasparenzaweb.ap@regione.

sicilia.it e per il tramite della Ragioneria centrale Assessoreato delle attività produttive, alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addi 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 207.

(2014.24.1500)129

DECRETO 13 marzo 2014.

Esclusione del Consorzio centro commerciale naturale I Putiara, con sede in Enna, dalla graduatoria dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni di cui all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. - P.O. FESR Sicilia 2007/2013, linea di intervento 5.1.3.A (c) ex 5.1.3.3.

**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO COMMERCIO
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE**

Visto lo Statuto della Regione;

Viste le norme per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità dello Stato;

Vista la legge regionale n. 47 dell'8 luglio 1977 e s.m.i. "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione siciliana";

Vista la legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000, concernente "Disposizioni per l'attuazione del P.O.R. 2000-2006 e di riordino dei regimi di aiuto alle imprese e s.m.i.;"

Visto il regolamento CE n. 1080 del 5 luglio 2006, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del reg. CE n. 1783/99;

Visto il regolamento CE n. 1083 dell'11 luglio 2006, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 210 del 31 luglio 2006), recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento CE n. 1260/99;

Visto il regolamento CE n. 1828 dell'8 dicembre 2006 (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 371 del 27 dicembre 2006), che stabilisce modalità di applicazione del reg. CE n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del reg. CE n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di sviluppo regionale;

Visto il regolamento CE n. 1998 del 15 dicembre 2006, (*Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore "de minimis";

Visto il Programma operativo regionale F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 (di seguito P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013), approvato dalla Commissione europea con decisione CE (2011) 9028 e adottato con deliberazione di Giunta n. 20 del 19 gennaio 2012;

Visto il documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione" del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, modificato e rimodulato, adottato con deliberazione di Giunta regionale n. 159 del 23 maggio 2013 ed in particolare la

scheda relativa all'obiettivo operativo 5.1.3, linea d'intervento 5.1.3.A(c) (già 5.1.3.3 nelle precedenti versioni) "Azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei C.C.N. ed aiuti alle P.M.I. che in tali contesti intendono avviare interventi di riqualificazione delle proprie strutture";

Visti gli articoli 9 e 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009 "Norme in materia di aiuti alle imprese" con i quali, rispettivamente, è stato modificato e sostituito l'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e destinata una quota pari al 20 per cento delle risorse finanziarie ai contributi per progetti d'investimento alle imprese ubicate in zone svantaggiate;

Visto l'articolo 62, comma 1, della legge regionale n. 32/2000 "Aiuti ai consorzi e alle P.M.I. insediate nei centri commerciali naturali", così come modificato dalla citata legge regionale, che autorizza l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca (ora Assessorato delle attività produttive) "... ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuto, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, a favore di piccole e medie imprese (P.M.I.) commerciali, artigianali e di servizi insediate nei centri commerciali naturali e di consorzi di P.M.I. commerciali insediate nei predetti centri";

Visto il D.P.Reg. del 10 maggio 1989, in attuazione della legge regionale n. 26/1988, con il quale sono state individuate le zone interne svantaggiate del territorio regionale;

Visto l'articolo 2 della legge n. 266 del 22 novembre 2002 di "conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 210 del 25 settembre 2002, recante disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", e s.m.i. (D.U.R.C.);

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 40 del 18 gennaio 2008 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 63 del 14 marzo 2008), recante modalità di attuazione dell'articolo 48 bis, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973 (Equitalia);

Visti, altresì, i provvedimenti governativi O.P.C.M. n. 3815/2009 e D.C.P.M. n. 3865/2011, che individuano i territori colpiti da calamità naturali e da grave emergenza economico-sociale;

Visto il decreto assessoriale n. 422 del 2 agosto 2011, vistato dalla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 17 agosto 2011, registrato dalla Corte dei conti in data 31 ottobre 2011 al reg. n. 6, foglio n. 149 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011), con il quale sono state approvate le direttive (di seguito "direttive") concernenti le modalità e le procedure per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., e dal P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali;

Vista in particolare la lettera L) "Criteri di selezione. Parametri per l'attribuzione del punteggio per la collocazione in graduatoria", delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011, che individua l'ordine di priorità per la redazione della graduatoria dei progetti da finanziare;

Visto il decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011, vistato dalla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), con il quale è stato approvato l'unito bando pubblico, munito dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3, in favore dei centri commerciali naturali, delle P.M.I. commerciali, artigianali e di servizi e dei consorzi di P.M.I. commerciali insediati nei predetti centri;

Visto il decreto del dirigente generale n. 801 del 24 febbraio 2012, vistato dalla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 7 marzo 2012, (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 11 del 16 marzo 2012), con il quale è stato prorogato al 14 marzo 2012 il termine ultimo fissato dall'articolo 2, comma 1, del decreto del dirigente generale n. 5900 del 19 dicembre 2011 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 54 del 30 dicembre 2011), per l'accesso alle agevolazioni previste dall'articolo 62 della legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e s.m.i., in attuazione del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, vistato dalla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), con il quale è stata approvata la graduatoria, munita dei relativi allegati che fanno parte integrante del provvedimento, dei centri commerciali

naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1442 del 4 luglio 2013, vistato dalla ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 18 luglio 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 agosto 2013 al reg. n. 2, foglio n. 217, con il quale è stato disposto l'utilizzo delle risorse residue, di cui all'articolo 67 della legge regionale n. 9 del 6 agosto 2009, ammontanti ad € 3.199.323,19 attualmente disponibili sulla linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3, per l'incremento, di pari importo, della quota finanziaria attualmente di € 15.436.742,38, per lo scorimento della graduatoria approvata con il superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, in favore dei centri commerciali naturali ammissibili alle agevolazioni dell'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. - P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013, linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3;

Rilevato che tra gli interventi ammissibili a finanziamento di cui all'articolo 1 del superiore decreto del dirigente generale n. 504/2013, al 67°, posto della graduatoria con attribuzione totale di un punteggio pari a 36,9632653, figura il Consorzio centro commerciale naturale "I Putiara", con sede in Enna (EN), per un importo totale di € 88.144,90;

Preso atto che l'istruttoria del superiore programma non risulta ultimata a seguito della mancata trasmissione della documentazione, di cui alla lettera R) delle direttive, approvate con il superiore decreto assessoriale n. 422/2011 e di cui all'articolo 4 lettera j) del bando pubblico, approvato con il superiore decreto del dirigente generale n. 5900/2011, per le sottoelencate ditte:

Ditta	Prov.	Sede	Indirizzo	P.E.C.	P. IVA
Consorzio C.C.N. I Putiara	EN	Enna	Via Roma n. 224	consorzioiputiari@pec.it	01152710867
Orefice Patrizia Maria	EN	Enna	Via Roma n. 224	patriziaorefice@pec.it	00460450869
Ottica di Culici Antonino	EN	Enna	Via Roma n. 250	culicantonino@pec.it	00076200864
Presti Francesco Paolo	EN	Enna	Via Roma n. 277	paolopresti@pec.it	00571310861
Silver Gold di Nasonte Antonio & C. s.n.c.	EN	Enna	Via Roma n. 265	direzione@pec.silvergoldenna.it	00041660861

Vista la nota del 21 febbraio 2014, protocollo n. 10391, notificata esclusivamente tramite posta elettronica certificata (P.E.C.) in data 25 febbraio 2014, con la quale è stato comunicato al suddetto Consorzio l'avvio del procedimento di esclusione dalla superiore graduatoria;

Considerato che a seguito della predetta nota, il Consorzio centro commerciale naturale "I Putiara", con sede in Enna (EN), non ha fornito alcuna osservazione a quanto rilevato;

Ritenuto di dover, per quanto sopra, procedere all'esclusione dalla superiore graduatoria del Consorzio centro commerciale naturale I Putiara con sede in Enna (EN), per l'importo totale di € 88.144,90;

Considerato che, le risorse economiche relative al finanziamento della linea d'intervento 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. Sicilia 2007-2013 di cui all'articolo 62 della legge regionale n. 32/2000 e s.m.i. sono apposte nel capitolo n. 742856;

Vista la nota dell'Assessorato regionale dell'economia - Ragioneria centrale della Regione siciliana - Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive del 27 dicembre 2011 protocollo n. 77617, con la quale si è provveduto

alla trasformazione della prenotazione della somma di € 19.295.927,98 sul capitolo n. 742856 per l'anno finanziario 2011, in impegno imperfetto;

Visto il decreto presidenziale n. 6 del 18 gennaio 2013 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 10 del 28 febbraio 2013), con cui sono stati rimodulati gli assetti organizzativi dei dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione n. 12 del 5 dicembre 2009 e s.m.i.;

Visto il D.P.Reg. n. 581 dell'8 febbraio 2013, con cui è stato conferito all'arch. Alessandro Ferrara l'incarico dirigenziale generale del Dipartimento regionale delle attività produttive che, conseguentemente, assume la qualità di responsabile della misura 5.1.3.A(c) ex 5.1.3.3 del P.O. F.E.S.R. 2007-2013;

Visto il decreto del dirigente generale n. 1135 del 4 giugno 2013 con cui stato nominato il dirigente del servizio 8° - commercio del Dipartimento regionale delle attività produttive;

Vista la nota dirigenziale del 23 gennaio 2014 protocollo n. 4104, con la quale, ai sensi dell'articolo 9, lett. C) della legge regionale n. 10 del 15 maggio 2000, "i dirigen-

ti di aree e servizi sono delegati, per gli affari compresi nelle competenze della struttura cui è preposto, alla firma dei decreti di impegno e dei conseguenti titoli di spesa, nonché dei rendiconti amministrativi sulle aperture di credito emesse e delle richieste di reiscrizione in bilancio”;

Visti gli articoli 26 e 27 del decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013, “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 del 5 aprile 2013);

Visto il bilancio della Regione siciliana relativo all'esercizio finanziario 2014, approvato con legge regionale n. 6 del 28 gennaio 2014 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 5 del 31 gennaio 2014 - suppl. ord. n. 2);

Preso atto dell'istruttoria svolta dal funzionario direttivo Antonino Bracco responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1

Per le motivazioni di cui in premessa, è escluso dalla graduatoria approvata con il decreto del dirigente generale n. 504 del 13 marzo 2013, visto dalla Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive in data 19 marzo 2013, registrato dalla Corte dei conti in data 8 aprile 2013 al reg. n. 1, foglio n. 242 (*Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 3 maggio 2013), il Consorzio centro

commerciale naturale I Putiara, con sede in Enna (EN), per l'importo totale di € 88.144,90.

Art. 2

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale amministrativo regionale territorialmente competente entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione siciliana entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 3

Il presente provvedimento verrà trasmesso per la pubblicazione nel portale del sito: trasparenzaweb.ap@regione.sicilia.it e per il tramite della Ragioneria centrale Assessorato delle attività produttive, alla Corte dei conti per la relativa registrazione.

Palermo, 13 marzo 2014.

RRIZZO

Registrato alla Corte dei conti, sezione controllo per la Regione siciliana, addì 16 aprile 2014, reg. n. 1, Assessorato delle attività produttive, fg. n. 215.

(2014.24.1501)129

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

DECRETO 23 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

IL RAGIONIERE GENERALE DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del governo e dell'amministrazione della Regione siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, i commi 1 e 4 dell'art. 8;

Vista la legge regionale 17 marzo 2000, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni ed, in particolare, il comma 1, lett. a), dell'articolo 36, che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione nonché di leggi ed altri provvedimenti dello Stato, dell'Unione europea e di altri organismi che dispongono interventi in favore della Regione;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, che approva il bilancio della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la circolare n. 4 del 17 marzo 2014 del Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione con la quale, fra l'altro, vengono indicati i limiti massimi di spesa entro i quali ciascun Centro di responsabilità potrà adottare provvedimenti di impegno ed emettere titoli di pagamento nel corso dell'esercizio 2014;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 58 di conversione al decreto legge 21 febbraio 2006, n. 16 - artt. 1 e 2 - la quale detta disposizioni sul procedimento da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate ad assicurare il rinnovo del primo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;

Visto il comma 1230 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che detta disposizioni sul procedimento da adottare per l'assegnazione delle risorse finanziarie destinate a garantire il cofinanziamento dello Stato agli oneri per il rinnovo del secondo biennio del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;

Visto il decreto ministeriale prot. n. 292 del 9 agosto 2012 con cui si approva il piano relativo all'anno 2010 e col quale vengono individuate le risorse finanziarie da assegnare alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Sicilia, nonché alle aziende sovvenzionate direttamente dallo Stato;

Visto il D.D.S. n. 443 del 24 marzo 2014 con cui il Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità - Servizio 1 - Autotrasporto persone - ha provveduto all'accertamento in entrata, in conto competenza per l'esercizio finanziario 2013, della somma di € 12.411.398,27 quale contributo dello Stato per l'anno 2010 destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo CCNL - addetti settore TPL - 2004/2007, 2° biennio (Legge n. 296/06);

Visti i D.D.S. n. 270 e n. 271 del 5 marzo 2014, con i quali il Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità - Servizio 1 - Autotrasporto persone - ha provveduto all'accertamento in entrata, in conto competenza per l'esercizio finanziario 2013, rispettivamente della somma di € 3.170.324,17 e della somma di € 11.598.947,68 quale contributo dello Stato per gli anni 2009 e 2011 destinato alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del rinnovo CCNL - addetti settore TPL - 2004/2007, 2° biennio (Legge n. 296/06) e 1° biennio (legge n. 58/05);

Viste le note n. 15161 dell'1 aprile 2014 e n. 12710 del 19 marzo 2014, con le quali il Dipartimento regionale delle infrastrutture e della mobilità - Servizio 1 - Autotrasporto persone - al fine di poter procedere all'impegno e al pagamento, rispettivamente, delle sopracitate somme di € 12.411.398,27 e € 14.769.271,85, chiede l'istituzione del capitolo 478114 "Contributo per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007" per l'esercizio finanziario 2014;

Verificato che le suddette somme di € 12.411.398,27 e € 14.769.271,85 sono state accreditate sul conto corrente di tesoreria unica infruttifero n. 305982 intrattenuto dalla Regione siciliana presso la Banca d'Italia, con imputazione al capitolo di entrata 3427 per l'esercizio finanziario 2013;

Ravvisata la necessità di iscrivere al capitolo 478114 l'importo complessivo di € 27.180.670,12 con la contemporanea riduzione di pari importo del capitolo 215703;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di apportare al bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 ed alla relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30/2014, le opportune variazioni;

Decreta:

Art. 1

Nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2014 e nella relativa ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014, sono introdotte le seguenti variazioni, il cui utilizzo sia in termini di impegni che di pagamenti dovrà tenere conto delle vigenti disposizioni, in materia di Patto di stabilità:

DENOMINAZIONE	Variazioni (euro)
ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale del bilancio e del tesoro	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 5 - Oneri comuni relativi a spese di parte corrente	
U.P.B. 4.2.1.5.1 - Fondi di riserva	- 27.180.670,12
di cui al capitolo	
215703 Fondo di riserva per la riassegnazione dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perennazione amministrativa e per la utilizzazione delle economie di spesa, derivanti da stanziamenti con vincolo di specifica destinazione, nonché per l'utilizzazione delle maggiori entrate accertate su capitoli di parte corrente concernente assegnazioni dello Stato, dell'Unione europea e di altri enti	- 27.180.670,12
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ	
RUBRICA 2 - Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti	
TITOLO 1 - Spese correnti	
AGGREGATO ECONOMICO 3 - Spese per interventi di parte corrente	
U.P.B. 8.2.1.3.6 - Interventi in favore delle imprese di trasporto	+ 27.180.670,12
di cui al capitolo (Nuova istituzione)	
478114 Contributo per il rinnovo del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale	+ 27.180.670,12

Art. 2

Dalla data del presente decreto, sul capitolo 478114, incluso nella parte II dell'allegato tecnico al bilancio di previsione per l'anno 2014 (capitoli per i quali è consentita la sola gestione dei residui - spesa), è altresì consentita la gestione della dotazione di competenza di cui al precedente articolo 1.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 23 maggio 2014.

PISCOTTA

(2014.22.1410)017

DECRETO 28 maggio 2014.

Variazioni al bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2014.

**IL RAGIONIERE GENERALE
DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

Visto l'articolo 36, comma 1, lett. a), della legge regionale 17 marzo 2000, n. 8, e successive modifiche ed integrazioni che autorizza il ragioniere generale della Regione ad effettuare variazioni di bilancio per l'attuazione di leggi della Regione;

Visto il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al D.P.Reg. n. 12 del 5 novembre 2012 e successive modifiche ed integrazioni";

Visto in particolare l'articolo 4, comma 3, del sopra citato decreto presidenziale che dispone che il ragioniere generale della Regione provvede ad adottare i provvedimenti necessari affinché sia assicurata, per le singole materie, la continuità della gestione, anche per i residui attivi e passivi, da parte delle nuove strutture competenti;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6 "Bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, con il quale, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e, ove necessario, in articoli;

Vista la nota prot. n. 13091 del 6 marzo 2014 (acquisita al protocollo della Ragioneria generale in data 1 aprile 2014), con la quale il Dipartimento regionale delle attività produttive - servizio 4, chiede, in attuazione del citato D.P. Reg. n. 6/2013, il trasferimento dei capitoli di spesa 872823, 872824, 872805 e 872835, in atto inseriti nella rubrica intestata al Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo;

Vista la nota prot. n. 10724 del 20 maggio 2014, con la quale il Dipartimento regionale turismo comunica, tra l'altro, che, in attuazione del citato D.P. Reg. n. 6/2013 sono state trasferite al Dipartimento attività produttive le competenze relative alla gestione dei su richiamati capitoli 872835, 872823 e 872824;

Ritenuto, per quanto sopra premesso, di modificare la ripartizione in capitoli, di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, per l'attuazione del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 18 gennaio 2013, concernente il "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale n. 19 del 16 dicembre 2008 limitatamente ai capitoli 872835, 872823 e 872824;

Decreta:

Art. 1

In attuazione del decreto del Presidente della Regione siciliana n. 6 del 18 gennaio 2013, nella ripartizione in capitoli di cui al decreto dell'Assessore regionale per l'economia n. 30 del 31 gennaio 2014 e successive modifiche ed integrazioni, sono trasferiti, unitamente alla relativa gestione dei residui e delle perenzioni, dalla rubrica di bilancio del Dipartimento regionale turismo, sport e spettacolo alla rubrica di bilancio del Dipartimento regionale attività produttive i capitoli da inserire nella U.P.B. 2.2.2.6.99 come di seguito indicato:

ASSESSORATO REGIONALE DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

RUBRICA	2 - Dipartimento regionale delle attività produttive
TITOLO	2 - Spese in conto capitale
AGGREGATO ECONOMICO	6 - Spese per investimenti

2.2.2.6.99 - Altri investimenti

capitolo 872823 Contributi in conto interessi su operazioni di mutuo in favore delle imprese del settore turistico per la costruzione, la trasformazione, l'ampliamento e l'ammodernamento di opere murarie ed impianti fissi destinati all'incremento e la valorizzazione del turismo.

capitolo 872824 Contributi in conto interessi su operazioni di mutuo in favore delle imprese del settore turistico per le attrezzature e l'arredamento relativi ad opere ed impianti destinati all'incremento e la valorizzazione del turismo.

capitolo 872835 Interventi per la gestione delle risorse liberate della sottomisura 4.19 a della misura 4.19 "Potenziamento e riqualificazione dell'offerta turistica (FESR)" compresa nel complemento di programmazione del P.O.R. Sicilia 2000-2006.

Art. 2

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 28 maggio 2014.

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

DECRETO 8 maggio 2014.

Istituzione della tessera permanente di riconoscimento e della tessera permanente di riconoscimento per l'espletamento del servizio dei dipendenti in servizio presso l'area 6 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti e presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE, DELLA MOBILITÀ E DEI TRASPORTI

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il decreto legislativo 11 settembre 2000, n. 296, recante le norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana e di modifica ed integrazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113, in materia di comunicazioni e trasporti;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e d'integrazioni;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto presidenziale 18 gennaio 2013, n. 6 "Regolamento di attuazione del titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui al decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2009, n. 12" e s.m.i.;

Visto il decreto del dirigente generale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 867 del 26 marzo 2013 con il quale è stato approvato il funzionigramma del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;

Considerato che le attività istituzionali di competenza del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti comportano il frequente impiego esterno di personale anche ai fini dell'espletamento sia delle funzioni relative alla vigilanza e all'attività ispettiva e sia dell'attività correlata agli artt. 81 e 121 del codice della strada, in coerenza con le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 296/2000;

Considerato, altresì, che le attività sopracitate sono disimpegnate dal personale del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti sia in servizio presso l'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile e sia in servizio presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione;

Atteso che risulta indispensabile, anche in relazione ai compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento giuridico, rendere immediatamente riconoscibile e qualificabile il personale impegnato nelle attività sopradescritte;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'istituzione di specifiche tessere di riconoscimento per tutto il personale in servizio sia presso l'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile che presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione;

Ritenuto, altresì, di dover affidare le procedure di acquisto delle sopracitate tessere all'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile di questo Dipartimento regionale;

Vista la legge regionale 28 gennaio 2014, n. 6, con il quale è stato approvato il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014 e il bilancio pluriennale per il triennio 2014/2016;

Visto il decreto dell'Assessore per l'economia 31 gennaio 2014, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base relative al bilancio di previsione della Regione siciliana per l'anno finanziario 2014;

Decreta:

Art. 1

1. Sono istituite le tessere permanenti di riconoscimento e le tessere permanenti di riconoscimento per l'espletamento del servizio cui sono muniti i dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in servizio presso l'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile e presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione, secondo quanto stabilito dai successivi artt. 2 e 3 del presente decreto.

Art. 2

Tessera permanente di riconoscimento

1. Tutti i dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in servizio presso l'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile e presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione - che svolgono sia compiti istituzionali e sia funzioni relative all'attività di vigilanza e ispettiva - sono muniti di una tessera permanente di riconoscimento fornita dall'Amministrazione.

2. Il modello e le caratteristiche della tessera di riconoscimento sono riportati nell'allegato 1) al presente decreto.

3. La tessera di riconoscimento dovrà contenere, oltre alla foto dell'interessato, i seguenti dati del dipendente:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) qualifica;
- d) numero di matricola.

Art. 3

Tessera permanente di riconoscimento e per l'espletamento del servizio

1. I dipendenti, sia dirigenti che non dirigenti, del Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti in servizio presso l'area 6 - Coordinamento uffici della motorizzazione civile e presso i servizi provinciali della motorizzazione civile della Regione - che, oltre alle funzioni di cui al precedente art. 2, svolgono le funzioni correlate agli artt. 81 e 121 del codice della strada, in coerenza con le disposizioni contenute nel citato decreto legislativo n. 296/2000, sono muniti di una tessera permanente di riconoscimento e per l'espletamento del servizio fornita dall'Amministrazione.

2. Il modello e le caratteristiche della tessera di riconoscimento e per l'espletamento del servizio sono riportati nell'allegato 2) al presente decreto.

3. La tessera di riconoscimento e per l'espletamento del servizio dovrà contenere, oltre alla foto dell'interessato, i seguenti dati del dipendente:

- a) cognome e nome;
- b) luogo e data di nascita;
- c) qualifica;
- d) abilitazione;
- e) numero di matricola.

Art. 4

1. Sia la tessera permanente di servizio che la tessera permanente di servizio per l'espletamento del servizio vengono rilasciate dall'area 6 - Coordinamento uffici motoriz-

zazione civile, a firma del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, previa verifica dei requisiti per il rilascio.

2. La tessera è sostituita in caso di deterioramento, furto o smarrimento.

3. Dell'eventuale smarrimento o furto il personale dovrà, previa denuncia all'A.G., dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione, la quale disporrà - conseguentemente - la sostituzione della tessera anche ai fini della continuità del servizio stesso.

4. Del deterioramento, in tutto o in parte, il dipendente deve dare tempestiva comunicazione all'Amministrazione che disporrà la sostituzione della tessera.



5. La tessera deve essere restituita:

La tassa sarà essere restituita:


- 1) all'atto della cessazione dal servizio;
- 2) all'atto dell'assegnazione ad altro ramo dell'Amministrazione regionale;
- 3) all'atto dell'assegnazione ad uffici del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti diversi da quelli previsti dal presente decreto;
- 4) in caso di sospensione del rapporto di lavoro.

6. L'area 6 - Coordinamento uffici motorizzazione civile cura la tenuta di apposito registro di assegnazione delle tessere di riconoscimento.

Allegato 1



<i>Cognome</i>	<i>Foto</i>
<i>Nome</i>	
<i>nato/a il</i>	<i>Firma</i>
<i>a</i>	
<i>Qualifica</i>	<i>Data di rilascio</i>
<i>Matricola</i>
<p>La presente ai sensi dell'art.....del D.D.G. n..... del/2014 non abilita alle funzioni correlate agli artt. 81 e 121 del Codice della Strada</p>	
 IL DIRIGENTE GENERALE N°	



ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

DECRETO 9 giugno 2014.

Calendario scolastico 2014/2015.

L'ASSESSORE PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Visto lo Statuto della Regione;

Visto il D.P. n. 570/Area I/SG del 23 novembre 2012, con cui viene nominata Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale la s.ra Nella Scilabra;

Visto il D.P. n. 100/Area I/SG del 14 aprile 2014, art. 2, con cui viene nominata Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale la s.ra Nella Scilabra;

Visto il D.P.R. 14 maggio 1985 n. 246;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 "Testo unico delle disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado" e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 74, comma 2, il quale prevede espressamente che le attività didattiche si svolgano nel periodo compreso tra l'1 settembre ed il 30 giugno, ed al comma 3, con il quale si dispone lo svolgimento delle giornate di lezione in non meno di 200 giorni;

Visto l'art. 21 della legge del 15 marzo 1997, n. 59, in materia di attribuzioni di autonomia organizzativa e didattica alle istituzioni scolastiche;

Visto il decreto leg.vo del 31 marzo 1998, n. 112, art. 138, comma 1, con cui viene delegata alle singole Regioni la determinazione del calendario scolastico;

Visto il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275 "Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della legge n. 59 del 15 marzo 1997" ed in particolare:

– art. 4, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la scansione temporale dei tempi dell'insegnamento;

– art. 5, comma 2, che attribuisce alle istituzioni scolastiche gli adattamenti del calendario scolastico in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa e nel rispetto delle determinazioni adottate in materia dalla Regione;

– art. 5, comma 3, che attribuisce alle istituzioni scolastiche la potestà di organizzare in maniera flessibile l'orario complessivo del curricolo e quello destinato alle singole discipline ed attività, anche sulla base di una programmazione pluri settimanale, fermo restando l'articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali ed il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo, previsto per le singole discipline e attività obbligatorie;

Vista la legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6 e s.m.i.;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i.;

Considerato che in forza dell'art. 1 del D.P.R. n. 246/85 e del D. Leg.vo n. 112/98, nel territorio della Regione siciliana le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di pubblica istruzione sono esercitate dall'Amministrazione regionale, a norma dell'art. 20 ed in relazione all'art. 14, lettera r), all'art. 17, lett. d), dello Statuto della Regione siciliana;

Considerato che il calendario delle festività nazionali è determinato dal Ministero della istruzione, della ricerca e dell'università;

Sentito il parere dell'Ufficio scolastico regionale della Sicilia;

Ritenuto che la determinazione del calendario scola-

stico spetta conseguentemente, nell'ambito della Regione siciliana, all'Amministrazione regionale;

Sentite le OO.SS. firmatarie del C.C.N.L. comparto scuola;

Decreta:

Art. 1

Nelle scuole di ogni ordine e grado operanti in Sicilia per l'anno scolastico 2014-2015, le lezioni avranno inizio il 17 settembre 2014 e avranno termine il 13 giugno 2015.

Art. 2

Nelle scuole dell'infanzia il termine ordinario delle attività educative è fissato al 30 giugno 2015; nelle predette scuole, nel periodo compreso tra il 14 ed il 30 giugno 2015, può essere previsto che funzionino le sole sezioni necessarie per garantirne il servizio.

A decorrere dall'1 settembre 2014, il collegio dei docenti delle scuole materne curerà gli adempimenti previsti dall'art. 46 del D.Leg.vo n. 297/94.

Art. 3

Restano fermi il calendario delle festività nazionali, ivi compresa la Festa del santo patrono e la data di inizio degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore stabiliti dal Ministero competente.

Si dà atto che sono festività nazionali:

- tutte le domeniche;
- 1 novembre - Ognissanti;
- 8 dicembre - Festa dell'Immacolata Concezione;
- 25 dicembre - Natale;
- 26 dicembre - Santo Stefano;
- 1 gennaio - Primo dell'anno;
- 6 gennaio - Epifania;
- 6 aprile - Lunedì dell'Angelo;
- 25 aprile - Festa della Liberazione;
- 1 maggio - Festa dei Lavoratori;
- 2 giugno - Festa della Repubblica.

L'attività scolastica nelle scuole dell'infanzia e le lezioni nelle scuole primarie, secondarie di I grado e negli istituti e scuole secondarie di II grado sono sospese, inoltre, nei seguenti periodi:

- vacanze di Natale: dal 22 dicembre 2014 al 6 gennaio 2015;
- vacanze di Carnevale: 16 e 17 febbraio 2015;
- vacanze di Pasqua: dal 2 aprile al 7 aprile 2015;
- festa dell'Autonomia siciliana: 15 maggio 2015.

Art. 4

Nell'ambito del calendario scolastico consigli di circolo e di istituto, in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell'offerta formativa, determinano, con criteri di flessibilità, gli adattamenti del calendario scolastico che possono riguardare anche la data di inizio delle lezioni nonché la sospensione, nel corso dell'anno scolastico, delle attività educative e delle lezioni, prevedendo, ai fini della compensazione delle attività non effettuate, modalità e tempi di recupero in altri periodi dell'anno stesso. Le lezioni dovranno articolarsi in non meno di cinque giorni settimanali. Gli adattamenti, in ogni caso, vanno stabiliti nel rispetto dell'art. 74, 3° comma, del D.Leg.vo n. 297/94, relativo allo svolgimento di almeno 200 giorni di lezione, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del

comparto scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina. I dirigenti scolastici, in considerazione delle date stabilite dal Ministero dell'istruzione, relativamente agli esami di Stato, avranno cura di assicurare che gli scrutini finali delle classi terminali degli Istituti di istruzione secondaria di II grado abbiano inizio in tempo utile al fine di garantire la pubblicazione prima dell'inizio degli esami di Stato. Gli adempimenti del calendario scolastico sono volti anche a:

– organizzare attività culturali e formative in collaborazione con la Regione e/o enti pubblici e privati qualificati;

– far fronte ad eventuali sospensioni del servizio scolastico connesse ad inderogabili esigenze delle amministrazioni locali nonché per eventi straordinari e per eventuali tornate elettorali;

– celebrare particolari ricorrenze civili o religiose, anche di carattere locale.

In prossimità della ricorrenza del 15 maggio, le scuole dedicheranno momenti allo studio dello Statuto della Regione siciliana ed all'approfondimento di problematiche connesse all'Autonomia regionale.

Il presente D.A. verrà pubblicato nel sito ufficiale dell'Assessorato dell'istruzione e della formazione professionale della Regione siciliana e nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 9 giugno 2014.

SCILABRA

(2014.24.1539)088

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 6 giugno 2014.

Rete regionale per la gestione delle epatiti da virus C. Sostituzione dei medici prescrittori dell'A.O. Papardo Piemonte di Messina ed integrazione dei medici prescrittori del P.O. Umberto I di Siracusa.

L'ASSESSORE PER LA SALUTE

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833 istitutiva del S.S.N.;

Visto il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 502, nel testo modificato con il D.L.vo 7 dicembre 1993, n. 517;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge n. 5 del 14 aprile 2009, concernente "norme di riordino del Servizio sanitario regionale";

Visto il Piano sanitario regionale "Piano della salute" 2011 – 2013, approvato con parere favorevole della sesta Commissione unitamente alle integrazioni apportate, che prevede la costituzione di "reti assistenziali", in quanto ritenute una valida risposta organizzativa per il miglioramento della qualità assistenziale e dell'appropriatezza delle cure;

Visto il D.A. n. 713 dell'11 aprile 2013, con il quale è stata approvata la Rete per l'epatite C secondo il modello HUB&SPOKE ed relativo documento tecnico (PDTA) e altresì individuati i centri di riferimento con i nominativi dei medici referenti abilitati alla prescrizione dei farmaci inibitori delle proteasi di HCV (Boceprevir e Telaprevir) per il trattamento dell'epatite cronica e della cirrosi da virus;

Considerata la nota dell'Azienda ospedaliera Papardo Piemonte di Messina, con la quale il commissario straor-

dinario chiede la sostituzione dei medici prescrittori di cui al D.A. n. 703/13 con i seguenti nominativi: d.ssa Chiara Iaria, dr. Lorenzo Mondello, dr. Vincenzo Smedile;

Considerata la nota dell'ASP di Siracusa - P.O. Umberto I, unità operativa di malattie infettive, con la quale il commissario straordinario chiede l'integrazione della d.ssa Antonina Franco come altro medico prescrittore, in aggiunta al dr. Scifo e al dr. Di Stefano;

Considerato che la preposta Commissione regionale per la gestione della rete per l'epatite C ha valutato positivamente le suddette richieste;

Decreta:

Art. 1

I medici prescrittori referenti abilitati alla prescrizione dei farmaci inibitori delle proteasi di HCV (Boceprevir e Telaprevir) per il trattamento dell'epatite cronica e della cirrosi da virus, dell'A.O. Papardo Piemonte di Messina e del P.O. Umberto I di Siracusa sono i seguenti:

Strutture Sanitarie HUB	Centri di riferimento	Medici referenti abilitati alla prescrizione dei farmaci
Azienda Ospedaliera Ospedali Riuniti Papardo-Piemonte di Messina	U.O.C. Malattie Infettive – P.O. Papardo Piemonte	Dr. Lorenzo Mondello Dr. Vincenzo Smedile D.ssa Chiara Iaria
ASP di Siracusa – P.O Umberto I	U.O.C. Malattie Infettive – P.O. Umberto I	Dr. Gaetano Scifo Dr. Marco Di Stefano D.ssa Antonina Franco

Art. 2

L'Assessorato della salute provvederà a trasmettere all'Agenzia italiana del farmaco i nominativi dei medici referenti abilitati alla prescrizione dei farmaci menzionati.

Art. 3

Fermo restando l'elenco dei centri e degli altri referenti medici prescrittori, già individuati con il D.A. n. 713/13, la Rete regionale per l'epatite C, coordinata dall'area interdipartimentale 2 e dal servizio 7 "Farmaceutica" dell'Assessorato della salute della Regione siciliana, sarà verificata e valutata periodicamente e aggiornata in relazione all'evolversi delle evidenze scientifiche e cliniche, anche al fine di stabilire l'ulteriore programmazione di settore.

Il presente decreto sarà trasmesso alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana per la pubblicazione.

Palermo, 6 giugno 2014.

BORSELLINO

(2014.24.1538)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

DECRETO 27 maggio 2014.

Approvazione di variante al piano regolatore generale del comune di Villafranca Tirrena.

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968, n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena approvato con D.Dir. n.104/DRU del 21 febbraio 2005;

Visto l'art. 9 della legge n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto il T.U.delle disposizioni legislative e regolamenti in materia di espropriazioni per pubblica utilità, approvato con D.P.R. n. 327/01 e modificato dal D.L.vo n. 302/02, reso applicabile con l'art. 36 della legge regionale n. 7 del 2 agosto 2002 come integrato dall'art. 24 della legge regionale n. 7 del 19 maggio 2003;

Visto il D.lgs. n. 152/06 così come modificato dal D.lgs. n. 4/08;

Visto l'art. 59 della legge regionale 14 maggio 2009 n. 6, così come modificato dal comma 41 dell'art. 11 della legge regionale n. 26/2012;

Vista la delibera della Giunta di Governo n. 200 del 10 giugno 2009;

Vista la nota n. 6784 del 29 aprile 2014, e successiva nota integrativa prot. n. 7856 del 16 maggio 2014, con cui il comune di Villafranca Tirrena ha trasmesso per l'approvazione la variante al piano regolatore generale, in accoglimento della sentenza TAR Catania n. 555/11, relativa a una nuova classificazione urbanistica dell'immobile di proprietà della ditta Fornaro Maria Grazia, ed in catasto identificato al foglio n.1, particelle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389, che da zona classificata nel P.R.G. vigente "F3"- spazi pubblici di quartiere, (edifici per l'istruzione, attrezzature collettive, parcheggi, verde attrezzato), viene classificata dal comune come zona "F1"- parco pubblico naturale e attrezzato, normata dall'art. 44 delle norme di attuazione del vigente P.R.G. con manufatti (attrezzature per il gioco e per lo sport; spogliatoi;...) che possono essere realizzati anche da privati;

Vista la deliberazione del commissario ad acta n. 1 del 16 ottobre 2013, con la quale è stata adottata la variante di cui sopra;

Visti gli atti relativi a detta variante;

Visto il parere n.12 del 19 maggio 2014, reso dall'unità operativa 3.1/DRU del servizio 3/DRU di questo Assessorato, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale n. 40/95, che di seguito parzialmente si trascrive:

«omissis....

Rilevato che:

A) La signora Fornaro Maria Grazia è proprietaria di un lotto di terreno pari a circa mq. 3.300, situato nel territorio del comune di Villafranca Tirrena, individuato nel foglio di mappa n. 1 partt. lle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389 proindiviso, fatta salva la C. E. n. 19 del 12 aprile 1996 e la relativa area di pertinenza così come perimettrata nella TAV. 10a di adeguamento, giusta delibera del C.C. n. 43 del 15 novembre 2005 al D.D.G. n. 104 del 21 febbraio 2005 di approvazione del P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena;

B) Sull'area in argomento, a seguito della decadenza dei vincoli preordinati all'esproprio previsti dal P.R.G. del 1983, la ditta De Vita Caterina, precedente proprietaria dell'area, nelle more dell'adozione della variante, aveva ottenuto il rilascio della citata concessione edilizia n. 19/1996 per la realizzazione di un fabbricato rurale di mq. 37,15 con mq. 36,00 di parcheggio.

C) A seguito dell'adozione della variante al P.R.G. del 1999, che prevedeva per l'area in questione la destinazione ad "Attrezzature di servizio residenziale, verde attrezz-

zato di progetto", la ditta Fornaro Maria Grazia, subentrata nella proprietà ha proposto l'osservazione n. 85. La medesima è stata accolta dal C.R.U. nell'adunanza del 9 giugno 2004, voto 336, limitatamente all'area di pertinenza della C.E. n. 19/96 che risulta destinata a zona "B" e la rimanente parte di terreno viene destinata a zona "F3".

D) Con il D. Dir. n. 104/05 è stato approvato il P.R.G., nei termini di cui sopra.

E) Con il suddetto D.Dir. n. 104/05, la destinazione impressa al rimanente terreno della signora Fornaro Maria Grazia risulta identica a quella precedente nel P.R.G. del 1983, nel quale l'area veniva vincolata a zona Bsp, spazio pubblico.

F) Avverso la destinazione urbanistica impressa con il D.D.G. n. 104/2005, la signora Fornaro Maria Grazia ha proposto ricorso al TAR sez. di Catania. n. 1581 del 2005, con il quale si chiedeva l'annullamento in parte del D.D.G. n. 104/2005 in cui trattava la riproposizione dei vincoli sul terreno della ricorrente.

G) Il TAR di Catania, con sentenza n. 555/11, ha accolto il ricorso di che trattasi per l'annullamento del P.R.G., (nella parte di interesse della ricorrente) approvato con D.Dir. n. 104 del 21 febbraio 2005 e per l'effetto ha annullato i provvedimenti impugnati, nei modi e nei sensi di cui alla parte motiva, fatta "...salva la possibilità di adottare ulteriori ed adeguatamente motivati provvedimenti." delle amministrazioni intmate.

H) La decisione del TAR si basava sul presupposto che la destinazione urbanistica a zona F3 spazi pubblici di quartiere, (edifici per l'istruzione, attrezzature collettive, parcheggi, verde attrezzato) assegnata dal P.R.G. approvato con il citato D.Dir. del 21 febbraio 2005, dell'area di proprietà della ricorrente, non era supportata da idonee motivazioni, tenuto conto che il precedente P.R.G. del 1983, stabiliva per la stessa area la destinazione "con vincolo preordinato all'esproprio".

I) Con la citata delibera n. 1 del 16 ottobre 2013, il commissario, nominato da questo Assessorato per procedere all'esecuzione della sentenza in oggetto in sostituzione dell'Amministrazione inadempiente, ha adottato la variante urbanistica riclassificando l'area destinata a zona "F3" Attrezzature di servizio residenziale ad area "F1" destinata a parco pubblico naturale e attrezzato, così come normata dall'art. 44 delle norme di attuazione del P.R.G. approvato con D.D.G. n. 104/2005 che prevede l'intervento gestito anche a cura del privato, attraverso concessioni che regolino le caratteristiche e le condizioni d'uso per i manufatti che possono essere realizzati e "... che ne integrano le funzioni come attrezzature per il gioco e per lo sport; spogliatoi; servizi igienici; chioschi."

J) Detta area identificata nel foglio di mappa n. 1 partt. lle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389 pro indiviso, fatta salva la C.E. n. 19 del 12 aprile 1996 e la relativa area di pertinenza, così come perimettrata nella tavola 10a di adeguamento con la modifica della precedente destinazione.

Considerato che:

• la variante in esame è stata regolarmente depositata e pubblicizzata, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della legge regionale n. 71/78;

• come certificato dal segretario comunale in data 28 aprile 2014 sono state presentate al comune due osservazioni. La prima nei termini di legge previsti, avverso la proposta di variante di P.R.G. a nome di Donato Concetta, assunta al protocollo dell'ente al n. 2351 del 10 febbraio 2014, e la seconda nel periodo successivo alla data della deliberazione commissariale, n. 1 del 16 ottobre 2013, pre-

sentata allo stesso ente dalla sig.ra Giacobbe Santa con protocollo n. 17669 del 12 novembre 2013, avverso la delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 ottobre 2013 in relazione all'esecuzione della sentenza del TAR Catania n. 555/11.

La sig.ra Donato Concetta, nella sua opposizione chiede al comune che il terreno di sua proprietà sito in Villafranca Tirrena, censito in catasto terreni al foglio 1 particelle nn. 266 e 2518, destinato urbanisticamente a "Bva: verde pubblico attrezzato a parco, gioco e sport", sia destinato ad attività edificatoria;

- la sig.ra Giacobbe Santa nell'osservazione contesta l'operato del commissario ad acta, evidenziando l'estranchezza della stessa all'operato del commissario ed evidenzia che contro il comune e contro il commissario ad acta ha inoltrato ricorsi al TAR Catania e, chiede il riconoscimento della zona "B" per tutta la superficie che ha consentito la realizzazione della volumetria relativa alla C.E. n. 19/96, richiamando l'osservazione n. 85, inoltrata in occasione dell'adozione della variante al P.R.G. avvenuta nell'anno 1999;

- con delibera n. 14 del 26 marzo 2014, il consiglio comunale si è determinato sulle due superiori osservazioni pervenute al comune, respingendo la prima osservazione, in quanto non pertinente con l'area interessata dalla variante e per l'osservazione della sig.ra Giacobbe Santa, ritenendo la stessa non accoglibile condividendo il parere del resp. dell'U.T.C. reso in data 3 marzo 2014 che qui di seguito si riporta: "Il parere dello scrivente è contrario all'accoglimento dell'osservazione in quanto la richiesta destinazione dell'area a zona "B" oggetto della sopraccitata osservazione n. 85 è stata ampiamente verificata e si è conclusa con la destinazione a zona "F3", in occasione dell'approvazione della variante al P.R.G. con D.D.R. n. 104/2005, con la nota dell'Assessorato prot. n. 184 del 5 gennaio 2007 (allegata alla presente), che in merito a tale destinazione recita "Pertanto le valutazioni prospettate da codesto comune appaiono coerenti con le determinazioni assunte sia da codesto comune che dalla Regione, in ordine all'osservazione";

- questo Assessorato esaminata l'osservazione presentata dalla ditta Donato Concetta, ritiene la stessa non accolta per le stesse motivazioni contenute nella suddetta delibera del C.C. n. 14 del 26 marzo 2014, in quanto non pertinente con l'area interessata dalla variante;

- in merito alla seconda osservazione presentata al comune dalla sig.ra Giacobbe Santa, questo Assessorato, considerato che la richiesta destinazione dell'area in zona "B" è stata a suo tempo, ampiamente verificata ed esclusa da questo Assessorato con nota prot. n. 184/2007, conferendo all'area la destinazione a zona "F3", condividendo pertanto il suddetto parere del responsabile dell'U.T.C. del 3 marzo 2014, ritiene la stessa non accolta.

La variante in argomento viene proposta per dare esecuzione alla sentenza del TAR di Catania n. 555/11 che ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra Fornaro Maria Grazia, avverso la destinazione di zona F3 assegnata dal P.R.G. vigente i cui vincoli oggi sono divenuti inefficaci per decorrenza dei termini di legge, all'area individuata catastalmente al foglio n. 1 part.tle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389 del comune di Villafranca Tirrena che ricade in un ambito quasi del tutto urbanizzato e contermine con ampia zona omogenea che il P.R.G. destina a zona omogenea "B1" e "B2" residenziali di completamento;

- il servizio 1 VIA-VAS con provvedimento prot. n. 19975 del 6 maggio 2014 si è espresso ritenendo che per la

variante in argomento non ricorrono i presupposti per la procedura di VAS (ex D.lgs n.152/06 e s.m.i.);

- l'intervento risulta compatibile con l'assetto urbano in cui ricade.

Parere

Per quanto sopra premesso rilevato e considerato, questa U.O.3.1 del servizio 3/DRU ritiene di potersi procedere in esecuzione alla sentenza TAR n. 555/11 della sezione di Catania, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 71/78, all'approvazione della variante al P.R.G. adottata dal comune di Villafranca Tirrena con delibera del commissario regionale n. 1 del 16 ottobre 2013, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area dell'immobile di proprietà della sig.ra Fornaro Maria Grazia, individuato catastalmente al foglio n. 1, particelle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389 pro indivisa, fatta salva la concessione edilizia n. 19 del 12 aprile 1996 e la relativa area di pertinenza, così come perimetrata nella tavola 10a di adeguamento con modifica della precedente destinazione da zona "F3" a zona "F1" e fatti salvi gli eventuali pareri e /o autorizzazioni occorrenti.»

Ritenuto di condividere il superiore parere n. 12 del 19 maggio 2014;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della legge regionale n. 71 del 27 dicembre 1978 e successive modifiche ed integrazioni, in conformità al parere n.12 del 19 maggio 2014 reso dall'unità operativa 3.1 del servizio 3/DRU, è approvata la variante al P.R.G. del comune di Villafranca Tirrena, relativa al cambio di destinazione urbanistica dell'area dell'immobile di proprietà della sig.ra Fornaro Maria Grazia individuato catastalmente al foglio di mappa n. 1, part.tle nn. 1918, 2125, 3167 e 2389 pro-indivisa, da zona "F3" a zona "F1".

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

- 1) delibera del commissario ad acta n. 1 del 16 ottobre 2013 avente per oggetto: "Adozione variante al P.R.G. relativa alla normazione della destinazione urbanistica del terreno a seguito sentenza TAR Catania n. 555 del 7 marzo 2011" comprensiva di n. 13 allegati alla proposta di provvedimento deliberativo n. 15 del 16 ottobre 2013, formulata dall'ufficio tecnico;

- 2) parere n. 12 del 19 maggio 2014.

Art. 3

Il presente decreto, unitamente ai relativi allegati, sarà trasmesso al comune di Villafranca Tirrena il quale dovrà curarne il deposito a libera visione del pubblico nella segreteria comunale e di tale deposito dovrà essere dato annuncio mediante avviso affisso all'albo pretorio comunale ed in altri luoghi pubblici per almeno 15 giorni consecutivi.

Art. 4

Il presente decreto, con l'esclusione degli allegati, sarà pubblicato integralmente nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessan-

ta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 27 maggio 2014.

PIRILLO

(2014.23.1431)114

DECRETO 6 giugno 2014.

Proroga delle misure di salvaguardia del piano regolatore generale del comune di Gela.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE
DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 3 novembre 1952, n. 1902;

Vista la legge regionale 5 agosto 1958, n. 22;

Vista la legge 30 luglio 1959, n. 615;

Vista la legge 5 luglio 1966, n. 517;

Vista la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e in particolare gli artt. 6 e 8;

Visto il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e in particolare l'art. 19;

Vista la nota prot. n. 67107 del 19 maggio 2014 (ARTA prot. n. 11184 del 22 maggio 2014), con la quale viene chiesta una proroga delle misure di salvaguardia ex legge n. 1902/52 e successive modifiche, relative al piano regolatore generale adottato dal commissario ad acta, deliberazione n. 60 del 16 giugno 2010;

Visto il rapporto del servizio 3 prot. n. 11356 del 26 maggio 2014 relativo all'esame della richiesta di proroga che di seguito si riporta:

«...Omissis...

In particolare a supporto di detta istanza, il sindaco ha provveduto a comunicare lo stato di definizione delle procedure avviate, rilevando nella stessa la conclusione dell'attività di competenza dell'amministrazione comunale, propedeutica per l'acquisizione della VAS ex art. 14, D.lgs. n. 152/06;

Ciò posto, nel rilevare che:

– con l'entrata in vigore dell'art. 11, comma 41, della legge regionale n. 26/12, modificativo dei commi 3 e 4 dell'art. 59 della legge regionale n. 6/09, di recepimento della VAS, tutti i PRG, seppur adottati prima dell'entrata in vigore del citato art. 59, al fine di non rendere detto strumento urbanistico "nullo e/o annullabile", devono essere sorretti dalla valutazione ambientale strategica ex art. 13 e seguenti del D.lgs. n. 152/06, modificato ed integrato dal D.lgs. n. 4/08;

– l'amministrazione comunale si è adoperata in tal senso ed ha avviato e concluso la fase procedurale per la VAS di propria competenza;

– pertanto il ritardo deriva oggi da motivi contingenti, non strettamente ascrivibili al comune;

– i termini della salvaguardia, già prorogati con il decreto 28 maggio 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 28 del 16 giugno 2013, e derivanti dall'atto di adozione del PRG, andranno a scadere il 14 del mese di giugno del corrente anno;

– si ritiene di poter aderire a detta richiesta, conceden-

do una proroga di mesi 12 comunque ulteriormente prorogabile in ragione di quanto disposto dall'art. 112 della legge regionale n. 2/2002, decorrenti dalla scadenza di quelli derivanti dal citato atto di adozione e di proroga, ciò in relazione alla particolare problematica ed in presenza dei particolari e delicati connotati ambientali e paesaggistici che rappresentano una peculiarità del territorio del comune di Gela.

Detta proroga può essere concessa ritenendo che:

– la procedura di redazione e trasmissione del rapporto preliminare e del successivo ambientale, da parte del comune, è stata definita;

– in atto il servizio 1 VAS VIA, autorità competente, è in procinto di definire la propria valutazione;

– pertanto il termine occorre alla definizione di detta procedura che conduce alla emissione del parere motivato ex art. 15 del citato D.lgs. n. 152/06, può essere realistamente valutato in non più di giorni 120, e quello occorrente all'esame del PRG (procedura comunque già avviata in ragione dei vari passaggi normativi), che dopo la sua completa trasmissione amministrativa, di 270 gg., ex art. 19, legge regionale n. 71/78»;

Ritenuto di poter condividere le motivazioni contenute nel predetto rapporto;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi dell'art. 1 della legge regionale 5 agosto 1958, n. 22, le misure di salvaguardia, di cui alla legge 3 novembre 1952 n. 1902 e successive modifiche, del piano regolatore generale del comune di Gela, adottato con delibera del commissario ad acta n. 60 del 16 giugno 2010, sono prorogate di ulteriori dodici mesi per le motivazioni contenute nel rapporto n. 11396 del 27 maggio 2013 del servizio 3.

Art. 2

Il comune di Gela dovrà provvedere ai successivi adempimenti conseguenziali alla emissione del presente decreto, alla sua pubblicità mediante avviso affisso all'alto pretorio ed in altri luoghi pubblici.

Art. 3

Il presente decreto sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Avverso il presente provvedimento è esperibile ricorso giurisdizionale dinanzi al T.A.R. entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni dalla data della pubblicazione o notificazione.

Palermo, 6 giugno 2014.

PIRILLO

(2014.24.1488)114

DECRETO 9 giugno 2014.

Approvazione di variante allo strumento urbanistico del comune di Palermo.

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'URBANISTICA**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti i DD.II. 1 aprile 1968, n. 1404 e 2 aprile 1968 n. 1444;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 3, comma 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990;

Visto l'art. 9 della legge regionale n. 40 del 21 aprile 1995;

Visto l'art. 68 della legge regionale n. 10 del 27 aprile 1999;

Visto il D.lgs n. 152/2006 come modificato ed integrato dal D.lgs n. 4 del 16 aprile 2008;

Visto l'art. 59 della legge regionale n. 6 del 14 maggio 2009, recante "Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica", come modificato dall'art. 11, comma 49, della legge regionale n. 26/2012, nonché la successiva deliberazione n. 200 del 10 giugno 2009 con la quale la Giunta regionale ha approvato il "modello metodologico" di cui al comma 1 della medesima norma;

Visto il foglio prot. n. 225455 del 13 marzo 2014, a firma del capo area, pervenuto il 13 marzo 2014 ed assunto in data 14 marzo 2014 al protocollo n. 5942 di questo Assessorato, con il quale il comune di Palermo ha trasmesso, per l'approvazione di competenza, la documentazione inerente la variante al PRG. relativa al progetto per la costruzione del nuovo complesso parrocchiale di Santa Rosa da Lima in Cruillas fondo Petix, ai sensi del comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii.;

Vista la delibera consiliare n. 520 del 23 dicembre 2013 avente ad oggetto: « Nuovo complesso parrocchiale Santa Rosa da Lima a Fondo Petix a Cruillas, ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 327/2001 »;

Visti gli atti di pubblicazione, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78, relativi alla delibera consiliare n. 520 del 23 dicembre 2013;

Vista la certificazione prot. n. 212072 datata 11 marzo 2014, a firma del vice segretario generale del comune di Palermo, in ordine alla regolarità delle procedure di deposito e pubblicazione della delibera consiliare n. 520 del 23 dicembre 2013 attestante, inoltre, che avverso la stessa non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

Vista la nota prot. n. 9886 del 6 maggio 2014, con la quale l'U.O. 2.1 del servizio 2/D.R.U. di questo Assessorato ha trasmesso al Consiglio regionale dell'urbanistica, unitamente agli atti ed elaborati relativi, la proposta di parere n. 4 del 6 maggio 2014, resa ai sensi dell'art. 68 della legge regionale n. 10/99, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Premesso che:

- il comune di Palermo è dotato di un piano regolatore generale approvato con decreto dirigenziale n. 124 del 13 marzo 2002 e successivo decreto n. 558 del 29 luglio 2002;

- con nota prot. n. 225455 del 13 marzo 2014, il comune di Palermo ha trasmesso la delibera di consiglio comunale n. 520 del 23 dicembre 2013, avente oggetto: "Nuovo complesso parrocchiale Santa Rosa da Lima a Fondo Petix a Cruillas", con la quale è stato approvato il progetto specificato in epigrafe, i relativi allegati, nonché gli atti relativi alla procedura di pubblicazione prevista dall'art. 3 della legge regionale n. 78/71;

Considerato che:

- l'area d'intervento, di proprietà dell'Arcidiocesi di Palermo, ubicata tra le vie Catalano e Fondo Petix, destinata dal PRG vigente a zona IC1 - Chiese e centri religio-

si, è sita all'interno dell'insediamento residenziale intenso (circa 17.000 abitanti) che si è sviluppato ai margini di via Filippo Brunelleschi, a nord del quartiere CEP. All'interno della suddetta area è già stato realizzato, da parte dell'Arcidiocesi, un edificio multipiano, autorizzato con C.E. n. 476 del 31 dicembre 1990 destinato a magazzino al piano terra e studi professionali ai piani superiori. Inoltre, con autorizzazione del 4 ottobre 1991 è stato autorizzato il cambio di destinazione d'uso da studi professionali ad attività ricreativa a servizio della collettività. Attualmente, il piano terra dell'edificio è parzialmente utilizzato come parrocchia;

- la z.t.o. IC1 - Chiese e centri religiosi è normata all'art. 24 delle N.T.A. - Servizi pubblici ed attrezzature collettive, il quale prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 19 delle norme medesime, che in particolare prevedono:

 - indice di densità edilizia fondiaria massimo pari a 3 mc/mq;

 - rapporto di copertura massimo pari al 20%;

 - indice di piantumazione arborea non inferiore al 60%;

- il progetto muove dall'edificio preesistente, ove saranno ubicati i servizi parrocchiali (sacrestia, ufficio, locali catechesi, casa canonica), prevedendo la realizzazione in contiguità allo stesso di una chiesa di dimensioni adeguate a soddisfare le necessità dei fedeli della parrocchia, avente un'aula della superficie di mq 830 circa e dotata, al piano seminterrato, di locali per le attività collettive e sociali. Nelle aree esterne saranno ubicati oltre ai parcheggi, aree a verde, ed un campo da basket, utili a rafforzare le funzioni sociali di luogo d'incontro, particolarmente necessarie in un contesto carente di tali attrezzature.

I principali parametri urbanistici di progetto risultano essere i seguenti:

– superficie lotto	mq 3923,42
– superficie coperta edificio esistente	mq 204,00
– superficie coperta chiesa	mq 1000,62
– superficie coperta complessiva	mq 1.204,62
– rapporto di copertura	31%
– volume ammissibile	mc 11.770,26
– volume edificio esistente	mc 2.055,86
– volume di progetto	mc 8.490,08
– volume complessivo	mc 10.545,94
– indice di densità edilizia fondiaria	mc/mq 2,69
– superficie non coperta	mq 2.718,80
– area a verde	mq 488,92
– indice di piantumazione	18%
– parcheggio pertinenziale	mq 1.152,00

- il lotto è confinante con due strade e con aree già intensamente edificate, tali da non consentire l'ampliamento, e pertanto il rispetto del rapporto di copertura avrebbe comportato una notevole riduzione della dimensione dell'attrezzatura, mentre il rispetto dell'indice di piantumazione non avrebbe tra l'altro consentito la previsione delle attrezzature sportive e ricreative;

- dall'esame della documentazione pervenuta, la procedura amministrativa adottata dal comune appare regolare ai sensi di legge;

- le modifiche non comportano sostanziale aumento del carico urbanistico né variazioni dell'utilizzo dei suoli del territorio comunale;

- la variante di che trattasi è esclusa dall'effettuare la valutazione ambientale strategica di cui al D.Lgs n. 152/06, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del medesimo decre-

to, giusta nota prot. n.17574 del 15 aprile 2014 del servizio I VAS VIA del D.R.A.;

• sono state correttamente effettuate le pubblicazioni ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 71/78 e a seguito delle stesse non sono state prodotte osservazioni riguardo la variante di che trattasi;

Per quanto sopra premesso, visto e considerato:

si esprime parere positivo sulla variante alle N.T.A. del vigente P.R.G. connessa all'approvazione, con delibera di consiglio comunale n. 520 del 23 dicembre 2013, avvenuta ai sensi dell'art. 19, comma 2 D.P.R. n. 327/2001 e ss.mm.ii., del progetto preliminare del "Nuovo complesso parrocchiale Santa Rosa da Lima" da realizzare nel Fondo Petix - Cruillas.»;

Visto il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 184 del 20 maggio 2014, che di seguito parzialmente si trascrive:

«...Omissis...

Vista la documentazione allegata al suddetto parere;

Sentito i relatori che hanno esposto i contenuti della proposta di parere resa favorevolmente dall'ufficio;

Considerato che nel corso della discussione è emerso l'orientamento di condividere la proposta di parere dell'ufficio, che pertanto è parte integrante del presente voto;

Per quanto sopra il Consiglio esprime parere favorevole all'approvazione del "Progetto preliminare del nuovo complesso parrocchiale Santa Rosa da Lima, da realizzare nel Fondo Petix a Cruillas", in conformità a quanto contenuto nella proposta di parere dell'U.O. 2.1 n. 4 del 6 maggio 2014.»;

Ritenuto di poter condividere il parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 184 del 20 maggio 2014 assunto in riferimento ai pareri della dell'U.O. 2.1 del servizio 2/D.R.U. n.4 del 6 maggio 2014;

Rilevata la regolarità della procedura seguita;

Decreta:

Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 del D.P.R. n. 327/01 e ss.mm.ii., in conformità a quanto espresso nel parere del Consiglio regionale dell'urbanistica reso con il voto n. 184 del 20 maggio 2014, è approvata la variante allo strumento urbanistico del comune di Palermo relativa al progetto per la realizzazione del nuovo complesso parrocchiale Santa Rosa da Lima da realizzare nel Fondo Petix-Cruillas, adottata con delibera consiliare n. 520 del 23 dicembre 2013.

Art. 2

Fanno parte integrante del presente decreto e ne costituiscono allegati i seguenti atti ed elaborati, inerenti la variante urbanistica, che vengono vistati e timbrati da questo Assessorato:

1) proposta di parere n.4 del 6 maggio 2014 resa dall'U.O. 2.1 del servizio 2/D.R.U.;

2) parere C.R.U. reso con il voto n. 184 del 20 maggio 2014;

3) delibera di C.C. n. 520 del 23 dicembre 2013 di adozione della variante;

Elaborati grafici:

4) PA. 1 - relazione generale;

5) D.B. 5 - relazione integrativa locali pastorali;

6) P.B. 1 - relazione tecnica;

7) relazione geologica;

8) P.B. 3 - relazione tecnica impianto idrico;

9) P.B. 4 - relazione tecnica impianto fognario;

- 10) P.C.P. 01 - inquadramento generale;
- 11) P.C.P. 02 - pianta piano chiesa;
- 12) P.C.P. 03 - pianta piano seminterrato e piano tipo locali catechesi;
- 13) P.C.P. 04 - pianta copertura;
- 14) P.C.P. 05 - prospetti nord ed est;
- 15) P.C.P. 06 - sezioni AA e BB;
- 16) P.C.P. 07 - vista assonometrica;
- 17) P.IF 01 - impianto idrico;
- 18) P.IF 02 - impianto di smaltimento;
- 19) P.IF 03 - schema settori di raccolta acque piovane.

Art. 3

Il comune di Palermo dovrà richiedere, prima dell'inizio dei lavori, ogni altra autorizzazione o concessione necessaria per l'esecuzione delle opere di che trattasi.

Art. 4

Il comune di Palermo resta onerato degli adempimenti conseguenziali al presente decreto che, con esclusione degli atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 10 della legge n. 1150/42, sarà pubblicato per esteso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Avverso il presente provvedimento è esperibile, dalla data di pubblicazione o notificazione, ricorso giurisdizionale dinanzi al TAR entro il termine di sessanta giorni o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di centoventi giorni.

Palermo, 9 giugno 2014.

PIRILLO

(2014.24.1519)112

DECRETO 10 giugno 2014.

Approvazione del Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia e del relativo programma di valutazione.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge regionale n. 2 del 10 aprile 1978;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni in materia di tutela dell'ambiente;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 "Attuazione della direttiva n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa";

Visto, in particolare, l'art. 21 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, abrogativo di diverse norme della precedente disciplina di settore;

Visto il DDG n. 278 del 28 aprile 2011, con cui è stato approvato l'Accordo di programma per l'attuazione integrata e coordinata della linea di intervento 2.3.1.9 del PO FESR Sicilia 2007/2013 finalizzata alla realizzazione in

Sicilia delle azioni volte al completamento, adeguamento e potenziamento delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria, sottoscritto tra il Dipartimento regionale ambiente e ARPA Sicilia, col quale si delega ARPA SICILIA, ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legislativo n. 155/2010, alla progettazione, realizzazione e gestione nell'ambito del periodo di start up, con durata stimata in anni 2, della rete di monitoraggio che viene realizzata con gli interventi previsti nel medesimo accordo;

Visto il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 23 febbraio 2011 "Qualità dell'aria - Formato per l'invio dei progetti di zonizzazione e di classificazione del territorio";

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 94/GAB del 24 luglio 2008, con il quale sono stati approvati l'Inventario regionale delle emissioni in aria ambiente, la Valutazione della qualità dell'aria e la Zonizzazione per il territorio della Regione siciliana, in attuazione di quanto previsto dal Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente e dal D. Lgs.vo n. 351 del 4 agosto 1999;

Visto il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, all'art. 3, il quale prevede che l'intero territorio nazionale deve essere suddiviso in zone ed agglomerati da classificare ai fini della valutazione della qualità dell'aria ambiente sulla base, per ciascun inquinante, delle soglie di valutazione e la procedura previste dallo stesso decreto legislativo;

Visto il decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente n. 97/GAB del 25 giugno 2012, con cui è stata approvata la nuova zonizzazione e classificazione del territorio regionale siciliano, ai sensi del decreto legislativo n. 155 del 2010, ai fini della qualità dell'aria per la protezione della salute umana;

Considerato che l'art. 5, 6° c., del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, prescrive che la Regione deve trasmettere al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA, un progetto volto ad adeguare la propria rete di misura alle relative disposizioni, in conformità alla zonizzazione risultante dal primo riesame previsto dall'articolo 3, comma 2, ed in conformità alla connessa classificazione;

Visto il "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione" predisposto dalla Regione ai sensi del 6° c. dell'art. 5 del decreto legislativo n. 155 del 2010, e trasmesso al Ministero dell'ambiente, all'ISPRA e all'ENEA in data 27 luglio 2012 con prot. n. 44428, volto ad adeguare la propria rete di misura alle disposizioni sopra citate;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 22 febbraio 2013 - Formato per la trasmissione del progetto di adeguamento della rete di misura ai fini della valutazione della qualità dell'aria;

Vista la nota del Dipartimento regionale ambiente prot. n. 13485 del 24 marzo 2014, con la quale si trasmetteva il progetto parzialmente rielaborato alla luce di quanto richiesto dal M.A.T.T.M. con note prot. n. DVA-2013-

0009962 del 2 maggio 2013 e n. DVA-2013-3011 del 23 dicembre 2013;

Preso atto che il M.A.T.T.M., in ordine alla valutazione di propria competenza sulla conformità del progetto alle disposizioni del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, con nota prot. n. D.V.A.-2014-0012582 del 2 maggio 2014, comunicava che "non si formulavano rilievi in merito a quest'ultima versione del Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione";

Ritenuto, pertanto, che questo Assessorato possa procedere all'approvazione del "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione";

Decreta:

Art. 1

È approvato il "Progetto di razionalizzazione del monitoraggio della qualità dell'aria in Sicilia ed il relativo programma di valutazione" redatto ai sensi dell'art. 5, 6° comma, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante l'attuazione della direttiva comunitaria n. 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e s.m.i., che costituisce parte integrante del presente decreto (Allegato 1).

Art. 2

ARPA Sicilia dovrà, conseguentemente, predisporre, così come previsto nell'Accordo di programma citato in premessa, la stesura esecutiva del Progetto di cui all'art. 1 affinché questo Dipartimento possa procedere all'emana-zione del decreto per l'ammissione a finanziamento e contestuale impegno somme.

Art. 3

Il presente atto è suscettibile di revoca o variazione a seguito di eventuali modifiche della normativa di settore.

Art. 4

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. o ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Art. 5

Il presente decreto sarà pubblicato, completo dell'alle-gato, nel sito ufficiale dell'Assessorato regionale del terri-torio e dell'ambiente della Regione siciliana e, senza di questo, nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Palermo, 10 giugno 2014.

GULLO

(2014.24.1545)119

COPIA
NON
CONFERMATA

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di ospitalità G. Giugno - Sacro Cuore di Gesù di Niscemi.

Con decreto presidenziale n. 162/Serv. 4/S.G. del 30 maggio 2014, è stato approvato il nuovo statuto dell'IPAB Casa di ospitalità G. Giugno - Sacro Cuore di Gesù di Niscemi come da schema allegato all'atto deliberativo n. 24 del 16 febbraio 2011, composto da ventisette articoli.

(2014.23.1440)012

Approvazione del nuovo statuto dell'IPAB Casa di riposo Ignazio e Giovanni Sillitti di Campobello di Licata.

Con decreto presidenziale n. 163/Serv. 4/S.G. del 30 maggio 2014, è stato approvato il nuovo statuto dell'IPAB Casa di riposo Ignazio e Giovanni Sillitti di Campobello di Licata, composto da 29 articoli.

(2014.23.1440)012

Iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della modifica statutaria dell'associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) ISC Madonie, con sede legale in Castellana Sicula.

Si comunica l'avvenuta iscrizione nel registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, della modifica statutaria dell'associazione Gruppo di Azione Locale (GAL) ISC Madonie, con sede legale a Castellana Sicula (PA), approvata con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 971 dell'11 aprile 2014.

(2014.23.1487)099

Cancellazione dell'Associazione Produttori Zootecnici Imera (A.PRO.ZOO. Imera), con sede legale in Palermo, dal registro delle persone giuridiche private.

Si comunica l'avvenuta cancellazione dal registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'Associazione Produttori Zootecnici Imera (A.PRO.ZOO. Imera), con sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1457 del 16 maggio 2014.

(2014.22.1420)099

Cancellazione dal registro delle persone giuridiche private dell'associazione Produttori Zootecnici Anteo (A.PRO.ZOO.Anteo), con sede legale in Palermo.

Si comunica l'avvenuta cancellazione dal registro delle persone giuridiche private della Regione siciliana, istituito ai sensi del D.P.R. n. 361/2000 presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione, dell'associazione Produttori Zootecnici Anteo (A.PRO.ZOO.Anteo), con sede legale in Palermo, disposta con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 1458 del 16 maggio 2014.

(2014.23.1435)099

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE E DELLA PESCA MEDITERRANEA

PSR Sicilia 2007-2013 - misura 114 "Utilizzo dei servizi di consulenza in agricoltura e silvicolture" - Approvazione elenco dei beneficiari - 2^a sottosezione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'agricoltura n. 406 del 12 marzo 2014, registrato alla Corte dei conti reg. n. 3, foglio n. 326, del 7 maggio 2014, è stato approvato l'elenco dei

beneficiari della misura 114 - 2^a sottosezione (allegato B dello stesso D.D.G. del Dipartimento dell'agricoltura) integrativo all'elenco regionale dei beneficiari allegato al D.D.G. n. 1409 del 10 dicembre 2013.

Le ditte inserite nell'elenco sono autorizzate ad usufruire del servizio di consulenza secondo le modalità indicate nelle disposizioni attuative specifiche della misura (D.D.G. n. 777 del 19 luglio 2013).

Detto elenco è consultabile nel sito istituzionale del PSR Sicilia <http://www.psr.sicilia.it/> all'interno della misura 114.

(2014.25.1558)003

Avviso pubblico - Legge 24 novembre 2011, n. 25, art. 10 - comma 5 - Interventi per lo sviluppo dell'agricoltura e della pesca. Norme in materia di artigianato, cooperazione e commercio.

La legge regionale 24 novembre 2011, n. 25, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 50 del 2 dicembre 2011, prevede interventi per lo sviluppo dei settori dell'agricoltura e della pesca. L'articolo 10, comma 5, prevede la realizzazione di un "Progetto pilota" per promuovere sul territorio nazionale una rete di vetrine promozionali e punti mercatali operanti in regime di vendita diretta per la valorizzazione di prodotti agroalimentari di qualità, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale".

Per l'attuazione del suddetto Progetto pilota, è stato definito un Modulo sperimentale di vetrine promozionali e punti mercatali per agevolare la realizzazione di un circuito "innovativo" tra gli operatori delle filiere agroalimentari siciliane, supportato da un'attività promozionale integrata.

Gli aiuti saranno erogati sotto forma di contributi in conto capitale. L'intensità dell'aiuto è pari al 65% della spesa ammissibile dell'investimento, nella dimensione finanziaria massima di € 200.000,00 a ciascuno degli otto soggetti beneficiari, così come previsto dalle "Disposizioni attuative" approvate con il DD n. 1999 del 18 giugno 2014.

La domanda va inoltrata a mezzo di raccomandata del servizio Poste italiane con ricevuta di ritorno o consegnata direttamente al seguente indirizzo: all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea- Dipartimento regionale agricoltura - entro 90 giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

Nel sito dell'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea - <http://www.regione.sicilia.it/> Agricolturaforeste/Assessorato - è pubblicato il bando, le disposizioni attuative e gli allegati.

*Il dirigente generale
del dipartimento regionale dell'agricoltura: BARRESI*

(2014.25.1576)003

Avviso relativo al bando riservato all'Amministrazione regionale - PAC terza fase - linea di intervento B6.

Si comunica che il bando riservato all'Amministrazione regionale "PAC terza fase - linea di intervento B6" pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte prima, n. 17 del 24 aprile 2014 per il quale erano state previste due sottosezioni, è modificato nella tempistica con la seguente articolazione:

Prima sottosezione	Dalla data di pubblicazione del bando	Al 23 maggio 2014
Seconda sottosezione	Dall'1 luglio 2014	Al 22 luglio 2014
Sesta sottosezione	Dal 31 agosto 2014	Al 10 ottobre 2014

(2014.25.1604)003

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Provvedimenti concernenti esclusione di alcune ditte dalla graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili a finanziamento, presentate a valere sul bando di selezione per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 9 - P.O. FESR 2007/2013, obiettivo 5.1.3.

Con decreto n. 972 dell'8 maggio 2014 del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive,

è stata disposta l'esclusione della ditta Tekno Strutture di Evola Caterina, con sede in c.da San Giovanni Cinisi (PA), dalla graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, e per l'effetto è stato disposto, limitatamente alla posizione 28, relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

Con decreto n. 973 dell'8 maggio 2014 del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata disposta l'esclusione della ditta B.N.P. s.r.l. con sede in via Pio La Torre n. 6, Cinisi (PA), dalla graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, e per l'effetto è stato disposto, limitatamente alla posizione 52, relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

Con decreto n. 974 dell'8 maggio 2014 del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata disposta l'esclusione della ditta Ortoleva Francesco con sede in via Principe Umberto, 340, Partinico (PA), dalla graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, e per l'effetto è stato disposto, limitatamente alla posizione 76, relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

Con decreto n. 975 dell'8 maggio 2014 del dirigente del servizio 9 - Artigianato - del Dipartimento regionale delle attività produttive, è stata disposta l'esclusione della ditta Ideal Floor di Ciccarello Caterina con sede in Cianciana (AG), via Papa Giovanni XXIII n. 20, dalla graduatoria definitiva, approvata con D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013, delle istanze ritenute ammissibili, presentate a valere sul bando di selezione con procedura a graduatoria, approvato con D.D.G. n. 3453 del 28 dicembre 2009, per la concessione delle agevolazioni previste dall'art. 7 della legge regionale 6 agosto 2009 n. 9, e per l'effetto è stato disposto, limitatamente alla posizione 76, relativa alla società in parola, della tabella A), allegata al succitato decreto di approvazione della graduatoria definitiva, il parziale annullamento del medesimo D.D.G. n. 1792 del 13 settembre 2013.

(2014.24.1528)129

Provvedimenti concernenti scioglimento di cooperative, con sede nella provincia di Messina.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1074/6 del 16 maggio 2014, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Aziendale di Consumo Giovanni XXIII	Messina	00416950830
Castello	Brolo	00382920833
LaScala	Messina	01647050838
Messina Trasporti	Messina	01975970839
Pubblinet	Messina	00739640837
Prometeus	Naso	01659790834
Punto Uno	Ali Terme	01271920835
Sailing Service and Brokerage	Messina	01738770831
Santa Rita Pescatori Oliveri	Oliveri	00408190833

S.I.A.R.T.A.	Messina	000000000001
Sicilian Tour	Messina	01614610838
Sicilia Holiday Turismo	Sant'Agata di Militello	01528670837
Siciliana Inerti	Monforte San Giorgio	01485150831
Sicur Consul	Messina	01917690834
Sistema Navali Industriali	Messina	00539130831
Socialcenter	Messina	02113350835

(2014.22.1402)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1075/6 del 16 maggio 2014, sono state sciolte, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, le sottoelencate cooperative:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Alfa 12	Messina	01628510834
Centro sperimentale estetica	Messina	01603620830
Kratemene	Messina	00505280834
Impresa e sviluppo	Galati Mamertino	95006380836
L'orizzonte del Tirreno	Gioiosa Marea	01514110830

(2014.22.1403)042

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle attività produttive n. 1076/6 del 16 maggio 2014, è stata sciolta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 223/septiesdecies delle disposizioni attuative del codice civile, la sottoelencata cooperativa:

Denominazione	Sede	Cod. fiscale
Argus	Scaletta Zanclea	01625640832

(2014.22.1391)042

Proroga del termine di scadenza del patto distrettuale per il distretto produttivo siciliano lattiero - caseario, con sede a Ragusa.

Con decreto n. 457/GAB del 20 maggio 2014, l'Assessore per le attività produttive ha prorogato al 31 dicembre 2015 il termine di scadenza del patto distrettuale per il distretto produttivo siciliano lattiero - caseario, con sede a Ragusa.

(2014.22.1427)120

ASSESSORATO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITÀ SICILIANA

Sostituzione del direttore in seno al comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dei beni culturali e dell'identità siciliana n. 873 del 31 marzo 2014, si è proceduto alla sostituzione della dott.ssa Giulia Davi con il dott. Marco Salerno, quale direttore in seno al comitato di gestione del Centro regionale per l'inventario e la catalogazione.

(2014.22.1415)016

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

Costituzione dell'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Con decreto dell'Assessore ad interim per l'economia n. 1/Gab del 4 aprile 2014, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 85 del 26 marzo 2014 è stato costituito, nell'ambito dell'Assessorato regionale dell'economia, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 e nel rispetto delle procedure previste dall'art. 4, comma 7, della legge regionale 15

maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, al quale è stata preposta la dott.ssa Signorino Rossana, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale.

La dotazione organica dell'Ufficio speciale è in atto fissata dalla deliberazione della Giunta regionale n. 85/2014 in quattro unità di personale, delle quali tre con qualifica di funzionario ed una con qualifica di istruttore.

Il suddetto decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia ed è stato trasmesso al Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale, per i conseguenziali adempimenti.

(2014.22.1405)008

Provvedimenti concernenti autorizzazione a tabaccai per la riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana.

Con decreto n. 271 del 20 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA1415	Cantali Nino	1420	EN	Cerami	Via Acquanova, 41

(2014.22.1367)083

Con decreto n. 272 del 20 maggio 2014 del dirigente generale del servizio 2 del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, è stata revocata l'autorizzazione alla riscossione delle tasse automobilistiche nella Regione siciliana al tabaccaio di seguito specificato:

Cod. Lottomatica	Ragione sociale	N. Ric.	Prov.	Comune	Indirizzo
PA0048	Marino Elisa	0284	CL	Riesi	Via Roma, 98

(2014.22.1368)083

Sostituzione del dirigente preposto all'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni.

Con decreto dell'Assessore per l'economia n. 5/Gab del 27 maggio 2014, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 101 del 6 maggio 2014, il dott. Gelardi Sergio, dirigente di terza fascia dell'Amministrazione regionale, è stato preposto dall'Ufficio speciale per la chiusura delle liquidazioni, in sostituzione della dott.ssa Signorino Rossana, attesa la rinuncia all'incarico della medesima manifestata.

Il suddetto decreto è consultabile nel sito istituzionale dell'Assessorato regionale dell'economia.

(2014.22.1404)008

Proroga dei termini di presentazione delle istanze per la richiesta dei contributi in conto interessi.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle finanze e del credito n. 332 del 23 giugno 2014, il termine di presentazione delle istanze previsto dall'art. 5, comma 2, degli "Avvisi per l'attuazione degli interventi in favore delle imprese, associate ai consorzi di garanzia, per agevolazioni sotto forma di contributi in conto interessi sulle operazioni creditizie garantite dai confidi, di cui all'art. 11 della legge regionale 21 settembre 2005, n. 11 e successive modifiche ed integrazioni per le operazioni finanziarie per attività comprese tra l'1 gennaio 2009 ed il 31 dicembre 2012 ed in essere al 30 settembre 2013", di cui ai DDG n. 278-279-280-281 del 21 maggio 2014, è prorogato all'1 settembre 2014.

(2014.26.1618)039

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

Modifica dell'ordinanza commissariale 8 marzo 2006, intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto a Palermo.

Con decreto n. 564 del 2 maggio 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, l'ordinanza commissariale n. 203 dell'8 marzo 2006 e ss.mm.ii., così come modificata dall'art. 9 del decreto n. 2149 del 20 dicembre 2011, rinnovata dal decreto n. 470 del 22 aprile 2011, di autorizzazione del centro di raccolta per la messa in sicurezza, il recupero dei materiali e la rottamazione dei veicoli a motore, rimorchi, simili e loro parti, nelle fasi di messa in sicurezza, demolizione e pressatura di cui alle lettere g), h) ed i) dell'art. 3 del D.Lgs. n. 209/03, intestata alla ditta Autodemolizioni Aquila di Pirrello Provvidenza, con sede legale ed impianto in viale Regione siciliana n. 7079 S-E, nel comune di Palermo, è stata modificata con l'aumento della potenzialità massima annua autorizzata dei rifiuti in ingresso all'impianto.

(2014.22.1357)119

Modifica dell'ordinanza commissariale 1 aprile 2005 intestata alla ditta Autodemolizioni Express s.r.l. con sede in Misterbianco.

Con decreto n. 565 del 5 maggio 2014 del dirigente del servizio 7 - Autorizzazioni - del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 9 dell'ordinanza commissariale n. 297 dell'1 aprile 2005 e ss.mm.ii., così come modificata dalle ordinanze commissariali n. 21 del 30 gennaio 2007, n. 3 del 10 gennaio 2008, n. 121 del 28 aprile 2008, rinnovata dal decreto n. 24/S5 del 26 febbraio 2010 e integrata dal decreto n. 1006 del 13 giugno 2012, intestata alla ditta Auto Demolizioni Express s.r.l., con sede legale ed impianto in contrada Ponte Rosa S.P. 12/II n. 19 del comune di Misterbianco (CT), è stato modificato con l'integrazione di nuove tipologie di rifiuti, nei limiti della potenzialità massima annua già autorizzata.

(2014.22.1407)119

Rinnovo dell'autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto per lo scarico di acque reflue urbane.

Con decreto n. 726 del 16 maggio 2014, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti ha concesso al comune di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), ai sensi e per gli effetti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico nel mar Tirreno delle acque reflue urbane provenienti dall'impianto di depurazione sito in c.da Cantoni, a servizio dei comuni di Barcellona Pozzo di Gotto e Terme Vigliatore (ME).

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

(2014.22.1406)119

Modifica del decreto 14 marzo 2012 intestato alla ditta Servizi ambientali di Pizzimenti Antonino, con sede in Palermo.

Con decreto n. 733 del 19 maggio 2014 del dirigente del servizio 7 del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 del D.Lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii., l'art. 2 del D.D.S. n. 426 del 14 marzo 2012, intestato alla ditta Servizi ambientali di Pizzimenti Antonino, con sede legale ed impianto in via Case Pioppo, 4, int. 3, nel territorio del comune di Palermo, è stato modificato con l'integrazione di nuovi codici CER, con i relativi quantitativi e le rispettive operazioni di recupero di cui all'allegato "C" alla parte IV del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., nei limiti della capacità di stoccaggio pari a 50 ton. complessivi di rifiuti non pericolosi ed una potenzialità massima complessiva di 3.000 ton/anno e max. 10 ton/giorno.

(2014.22.1408)119

Autorizzazione al comune di Palagonia allo scarico di acque reflue depurate.

Con decreto 23 maggio 2014, n. 779, il dirigente generale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti, ai sensi e per gli effetti

ti dell'art. 40 della legge regionale n. 27/86 e dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/06 e loro ss.mm.ii., ha concesso con prescrizioni al comune di Palagonia, a seguito della realizzazione delle opere del progetto di "Messa in funzione ed adeguamento dell'impianto di depurazione di Palagonia", l'autorizzazione allo scarico nel fiume dei Monaci delle acque reflue depurate in uscita dall'impianto di depurazione sito in c.da Monaci ed a servizio del comune di Palagonia (CT).

L'autorizzazione ha validità quadriennale. Un anno prima della scadenza ne dovrà essere richiesto il rinnovo.

Il decreto è pubblicato per intero nel sito istituzionale del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti.

(2014.23.1459)006

ASSESSORATO DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO

Corresponsione di un'anticipazione relativa al finanziamento di un progetto presentato dal comune di Misterbianco a valere sulla linea di intervento 6.1.4.1 - prima finestra - asse VI - PO FESR 2007/2013.

Si comunica che nei siti: www.euroinfosicilia.it www.regione.sicilia.it/Famiglia è stato pubblicato il decreto del dirigente del servizio 1 del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali n. 957 del 12 maggio 2014, riguardante la corresponsione di anticipazione relativa al finanziamento del progetto "Servizi di partecipazione sociale, inclusione e socio/assistenziali", e di disimpegno somme, di cui al decreto R.S. n. 2260 del 30 dicembre 2010, codice identificativo SI_1_2797, presentato dal comune di Misterbianco, relativo alla linea di intervento 6.1.4.1 - prima finestra - registrato dalla ragioneria centrale dell'Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro in data 20 maggio 2014, al n. 311.

(2014.24.1547)132

Sostituzione di componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 2289 del 23 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati nominati componenti effettivo e supplente della Commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 427/75:

– il sig. Cosca Francesco Antonio, nato a Gela il 3 febbraio 1962, componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. (settore edilizia) di Caltanissetta, in rappresentanza della C.G.I.L. ed in sostituzione del sig. Giudice Ignazio;

– la sig.ra Romano Angela Rita, nata a Gela il 4 marzo 1970, componente supplente della commissione provinciale C.I.G. (settore edilizia) di Caltanissetta, in rappresentanza della C.G.I.L. ed in sostituzione del sig. Costa Francesco Antonio.

(2014.23.1458)091

Sostituzione di componenti della commissione provinciale Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Caltanissetta.

Con decreto n. 2293 del 23 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, sono stati nominati componenti effettivo e supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Caltanissetta, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 164/75:

– il sig. Brandino Benedetto, nato a Siracusa il 4 luglio 1967, componente effettivo della commissione provinciale C.I.G. (settore industria) di Caltanissetta, in rappresentanza della CONFAPI ed in sostituzione del sig. Scollo Salvatore;

– la sig.ra Romeo Chiara, nata a Siracusa il 14 febbraio 1977, componente supplente della commissione provinciale C.I.G. (settore industria) di Caltanissetta, in rappresentanza della CONFAPI ed in sostituzione del sig. Nardo Angelo.

(2014.23.1455)091

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Messina.

Con decreto n. 2295 del 23 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stata nominata componente effettivo della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 427/75 la sig.ra Romeo Chiara, nata a Siracusa il 14 febbraio 1977, in rappresentanza della CONFAPI ed in sostituzione del sig. Rizzo Alessandro.

(2014.23.1457)091

Sostituzione di un componente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Messina.

Con decreto n. 2296 del 23 maggio 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale del lavoro, dell'impiego, dell'orientamento, dei servizi e delle attività formative, è stata nominata componente supplente della commissione provinciale della Cassa integrazione guadagni lavoratori industria della provincia di Messina, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 164/75 la sig.ra Romeo Chiara, nata a Siracusa il 14 febbraio 1977, in rappresentanza della CONFAPI ed in sostituzione del sig. Rizzo Alessandro.

(2014.23.1456)091

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

Provvedimenti concernenti presa d'atto di perizia di variante e di assestamento di interventi di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 269 del 5 marzo 2014 registrato in data 16 aprile 2014, reg. 1, foglio n. 20, dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di assestamento finale di spesa dell'intervento: "lavori di miglioramento dell'assetto del piano viabile e opere di protezione di sicurezza della S.P. 4 Avola - Manghisi tratto Avola - Avola antica", del Libero Consorzio comunale di Siracusa (ex Provincia regionale di Siracusa) inserito nel Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/177 dell'importo di € 2.812.326,99.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 339 dell'11 marzo 2014 registrato in data 12 maggio 2014, reg. 1, foglio n. 25, dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e supplativa n. 1, n. 2, e della perizia di assestamento dell'intervento: "lavori di trasformazione in rotabile della Regia trazzera Rubina", nel territorio del comune di Corleone (PA) inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/071 dell'importo di € 1.093.635,62.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 341 dell'11 marzo 2014 registrato in data 22 aprile 2014, reg. 1, foglio n. 24, dalla Corte dei conti, si è preso atto della perizia di variante e di assestamento finale dell'intervento: "lavori di completamento funzionale strada di collegamento tra S.P. 2/I Acireale località Pozzillo ed S.S. 114 per Giarre località Mangano", nel territorio del comune di Acireale (CT) inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/039 dell'importo di € 2.886.267,68.

(2014.23.1464)133

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 384 del 17 marzo 2014, registrato in data 16 maggio 2014, reg. 1, foglio n. 29, dalla Corte dei conti, si è preso atto della 2^a perizia di variante e suppletiva dell'intervento: lavori della strada di collegamento tra il km 12+500 al km 16+000 della SS. 286", nel territorio del comune di Castelbuono (PA) inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/063 dell'importo di € 3.068.229,820.

(2014.23.1465)133

Revoca del decreto 28 giugno 2010, concernente ammissione a finanziamento di un intervento proposto dalla Provincia regionale di Ragusa a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del P.O. FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 320 del 10 marzo 2014, registrato in data 16 aprile 2014, reg. 1, foglio n. 22, dalla Corte dei conti, è stato revocato il D.D.G. n. 1241/ex S6 del 28 giugno 2010, di finanziamento dell'intervento: "lavori di manutenzione straordinaria nelle SS.PP. 31 e 15 e nella SR 25", del Libero Consorzio comunale di Ragusa (ex Provincia regionale di Ragusa) a valere sulla linea d'intervento 1.1.4.1 del PO FESR 2007-2013, identificato con il CUP F77H08000460000 dell'importo di € 2.650.000,00.

(2014.22.1413)133

Presa d'atto del progetto aggiornato nei prezzi di un intervento di cui al Complemento di programmazione del POR Sicilia 2000/2006, misura 6.01.

Con decreto del dirigente del servizio S9 del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 340

dell'11 marzo 2014 registrato in data 22 aprile 2014, reg. 1, foglio n. 23, dalla Corte dei conti, si è preso atto del progetto aggiornato nei prezzi dell'intervento: "lavori di completamento delle opere di difesa e presidio della sede stradale lungo la S.P. 62 da Caltagirone a Santo Pietro", del Libero Consorzio comunale di Catania (ex Provincia regionale di Catania) inserito nell'ambito del Programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 6.01 - codice identificativo 1999.IT.16.PO.011/6.01/6.1.14/109 dell'importo di € 4.989.032,62.

(2014.23.1464)133

Cofinanziamento a valere sul PO FESR 2007/2013 - obiettivo operativo 1.1.2 e sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE n. 20/2004 del grande progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640".

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 513 del 26 marzo 2014, registrato alla Corte dei conti il 16 maggio 2014, reg. 1, fg. 30 è stato cofinanziato, per l'importo complessivo di € 326.822.923,94, di cui € 202.169.858,50 a valere sul PO FESR 2007/2013 obiettivo operativo 1.1.2 - capitolo 672433 del bilancio della Regione siciliana - ed € 124.653.065,44 a valere sui fondi FAS 2000/2006 di cui alla delibera CIPE nr. 20/2004 - capitolo 672081 del bilancio della Regione siciliana, il grande progetto "Itinerario Agrigento - Caltanissetta - A19: adeguamento a quattro corsie della SS 640 - tratto dal km. 9+800 al km. 44+400" - CUP F11B04000480003, dell'importo complessivo di € 499.550.789,54.

La restante somma, a totale copertura finanziaria dell'opera, pari ad € 172.727.865,50 è posta a carico del contributo statale di cui alla delibera CIPE n. 156/2005 (FAS nazionale).

(2014.23.1463)133

ASSESSORATO DELL'ISTRUZIONE E DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Provvedimenti concernenti revoca dei finanziamenti concessi all'ente ANCIL Sicilia, con sede in Messina e all'ente A.I.P.R.I.G. (Associazione Istituto di Istruzione Privata San Gabriele), con sede in Partinico, a valere sull'avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014", di cui ai D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012 e n. 2079 del 31 maggio 2012.

Con i decreti del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale di cui all'allegato elenco, per le motivazioni negli stessi esposti, è stato revocato il finanziamento dei progetti dell'ente gestore Ancil Sicilia, via Cesare Battisti n. 62, Cap. 98122, Messina ed il finanziamento del progetto dell'ente gestore A.I.P.R.I.G. (Associazione Istituto di Istruzione Privata San Gabriele), via Francesco Ramo n. 4 - 90047 Partinico (PA). Con i medesimi decreti si è provveduto alla riduzione di impegno disposta con il D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012, in misura corrispondente agli importi dei progetti oggetto della revoca di finanziamento.

Avviso n. 20/2011 "Percorsi formativi per il rafforzamento dell'occupabilità e dell'adattabilità della forza lavoro siciliana periodo 2012/2014" di cui al D.D.G. n. 1346 del 27 aprile 2012 e D.D.G. n. 2079 del 31 maggio 2012. PROVVEDIMENTI DI REVOCÀ DI CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO							DDG REVOCÀ FINANZIAMENTO RIDUZIONE IMPEGNO			REGISTRAZIONE CDC	
ID	CIP	CUP	Ente	Provincia	Ambito	N.	Data	Importo	Data	Registro foglio	
1304	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0501	G85C12000220009	A.I.P.R.I.G. (Associazione	Palermo	FORGIO	216	5/2/2014	€ 625.500,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 71	
2655	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0575	G75C12001220009	Ancol Sicilia	Siracusa	FAS	198	3/2/2014	€ 125.100,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 63	
2658	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0385	G15C12000210009	Ancol Sicilia	Palermo	FAS	199	3/2/2014	€ 375.300,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 64	
2660	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0153	G65C12000860009	Ancol Sicilia	Catania	FAS	200	3/2/2014	€ 461.640,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 65	
2661	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0224	G65C12000870009	Ancol Sicilia	Catania	FP	201	3/2/2014	€ 53.664,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 66	
2662	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0287	G45C12001130009	Ancol Sicilia	Messina	FAS	202	3/2/2014	€ 1.125.900,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 68	
2663	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0334	G45C12001140009	Ancol Sicilia	Messina	FORGIO	203	3/2/2014	€ 436.440,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 67	
2664	2007.IT.051.PO.003/II/D/F/9.2.1/0369	G45C12001150009	Ancol Sicilia	Messina	FP	204	3/2/2014	€ 251.550,00	20/3/2014	Reg. 1 fg 69	

I suddetti decreti sono pubblicati nel sito del Dipartimento dell'istruzione e della formazione professionale all'indirizzo www.regione.sicilia.it e nel sito del Fondo sociale europeo all'indirizzo www.sicilia-fse.it.

(2014.25.1597)091

ASSESSORATO DELLA SALUTE

Trasferimento di sede del punto di accesso della struttura consortile di laboratorio di analisi denominata Laboratori riuniti Gaziano-Capuano s.c. a r.l., sita in Palermo.

Con decreto n. 652/2014 del 22 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stato approvato il trasferimento del punto di accesso della struttura consortile di laboratorio di analisi denominata "Laboratori riuniti Gaziano-Capuano s.c. a r.l." avente sede legale in via G. La Farina n. 13/C nel comune di Palermo, dalla via Finlandia nn. 14-16, Palermo, ai nuovi locali siti nello stesso comune in via Dammuso n. 17, piano terra.

(2014.22.1424)102

Revoca della sospensione del riconoscimento attribuito allo stabilimento della ditta Aicon di Barna Michele, con sede in Sciacca.

Con decreto n. 788/14 del 15 maggio 2014 del dirigente del servizio 4 del Dipartimento regionale per le attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, è stata revocata la sospensione del riconoscimento allo stabilimento della ditta ALICON di Barna Michele, con sede in c/da Cansalamone - Sciacca (AG), numero di riconoscimento IT 1820 CE.

(2014.22.1416)118

Riconoscimento della Casa di cura Villa dei Gerani dott. A. Ricevuto s.r.l. quale centro cui è consentito l'impiego dei medicinali di cui all'allegato 3 del D.A. 3 marzo 2011, n. 804.

Con decreto dell'Assessore per la salute n. 821/14 del 21 maggio 2014, la Casa di cura Villa dei Gerani dott. A. Ricevuto s.r.l. è stata riconosciuta quale centro cui è consentito l'impiego di medicinali di cui all'allegato 3 del D.A. n. 804/11 e s.m. e i., nelle more di una revisione integrale dei centri prescrittori, anche sulla scorta delle risultanze di eventuali controlli sulla gestione delle terapie.

(2014.22.1364)102

ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Revoca del decreto 19 settembre 2013, relativo alla concessione di un finanziamento al comune di Ragusa per la realizzazione di un progetto a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 178 del 14 marzo 2014, registrato dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014 al reg. n. 1- fg. 34, è stato revocato il D.D.G. n. 661 del 19 settembre 2013, di ammissione a finanziamento del progetto "Servizio in rete per il monitoraggio dell'aria e per la sensibilizzazione della qualità ambientale" del comune di Ragusa, a valere sulla linea di intervento 6.1.3 A-F (ex 6.1.3.6) del PO FESR Sicilia 2007/2013, ai sensi del comma 3 dell'art.14 dell'avviso pubblico per l'attuazione territoriale dell'asse VI, in quanto operazione presentata nel - Pist n. 9 - "Ragusa rivivere il Barocco" - operazione n. 11.

(2014.22.1428)135

Concessione di un finanziamento all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA per la realizzazione di un progetto nel comune di Licodia Eubea, a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 93 del 20 marzo 2014, registrato alla Corte dei conti in data 17 aprile 2014, reg. n. 1 - fg. n. 26, è stato concesso all'ufficio del commissario straordinario delegato per l'accordo di programma MATTM-ARTA il finanziamento di € 811.325,92 cod. CARONTE SI_1_41240 per la realizzazione del progetto "Difesa e consolidamen-

to dei versanti instabili di via Duca degli Abruzzi e S. Lucia nel comune di Licodia Eubea", a valere sulla linea di intervento 2.3.1A del PO FESR Sicilia 2007/2013.

(2014.22.1386)135

POR Sicilia 2000/2006 - misura 1.10 - PIOS n. 5 -progetto "Recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera per la realizzazione dell'itinerario costiero Tono-Tonnarelle, comuni di Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari" - Accertamento di economia.

Con decreto n. 230 del 4 aprile 2014 del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente, registrato dalla Corte dei conti il 5 maggio 2014, al reg. n. 1, fg. n. 35, è stata accertata l'economia totale sul capitolo 842053 del bilancio della Regione siciliana - Rubrica "Territorio ed ambiente", di € 14.038,95, che è stata eliminata ai sensi della legge regionale n. 26 del 9 agosto 2012, sull'importo complessivo di € 801.757,46 dell'impegno finanziario assunto con decreto n. 476 del 28 maggio 2008 per il progetto "Recupero e riqualificazione ambientale della fascia costiera per la realizzazione dell'itinerario costiero Tono-Tonnarelle, comuni di Milazzo, Barcellona P.G., Terme Vigliatore, Furnari" nell'ambito del programma operativo regionale Sicilia 2000/2006 - misura 1.10 "Pacchetti integrati di operazioni strategiche" (PIOS) di cui all'azione c) del PIR Reti per lo sviluppo locale, il PIOS n. 5 "Comprensorio occidentale Tirrenico-Peloritano" nel comune di Furnari (ME), codice intervento 1999.IT.16.1.PO.011/1.10/11.2.7/0042 - C.U.P.: D25I04000000006 - cod. CARONTE SI_1_SGP_80737_1719.

L'impegno finanziario assunto con il D.G.G. n. 476 del 28 maggio 2008 è rideterminato in € 787.718,51.

(2014.22.1396)135

Modifica del regolamento edilizio del comune di Scordia.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'urbanistica n. 109 del 14 maggio 2014, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge regionale n. 71/1978 e in conformità al parere n. 4/U.O. 4.2/DRU del 7 maggio 2014, è stata approvata modifica al vigente R.E.C. adottata con delibera di consiglio comunale n. 223 del 25 ottobre 2013.

(2014.22.1389)116

Voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera della ditta Renovo Bioenergy S.p.A., con sede legale in Mantova, alla ditta Renovo Bioenergy Caltagirone s.r.l., con sede legale in San Giovanni La Punta.

Con decreto del dirigente generale del Dipartimento regionale dell'ambiente n. 385 del 26 maggio 2014, è stata concessa, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.m.m.ii., alla ditta Renovo Bioenergy Caltagirone s.r.l., con sede legale nel comune di San Giovanni La Punta, via S.S. Crocefisso n. 19, e stabilimento nel comune di Caltagirone (CT), in area compresa nel Consorzio per AREA di sviluppo industriale del Calatino, censita catastalmente al foglio 23 mapp. 1062 - 1122 - 1158 - 1259, la voltura dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs.vo n. 152/06 e ss.mm.ii., con il D.R.S. n. 343 del 10 maggio 2013.

(2014.22.1417)119

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

Iscrizione di una guida subacquea al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2014, con decreto n. 641/S.9 del 16 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Aiello Mario, nato a Patti (ME) il 27 aprile 1969 ed ivi residente in via F.lli Cervi n. 30.

(2014.21.1330)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di centri di immersione e addestramento subacqueo al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 653/S.9 del 21 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo il diving "Cala Levante Diving", c.f. 02167160346, con sede legale in Pantelleria (TP), via Genova n. 1 e sede operativa in Pantelleria (TP), contrada Cala Tramontana.

(2014.22.1385)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 657/S.9 del 21 maggio 2014, il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale dei centri di immersione e addestramento subacqueo il diving "Ambiente Liquido Diving Center" by Damaro Group s.r.l., c.f. 01967540228, con sede legale in Gioiosa Marea (ME), via Ragusa n. 2 e sede operativa in Gioiosa Marea (ME), via Pola n. 98 c/o villaggio/residence Il Cicero.

(2014.22.1381)104

Provvedimenti concernenti iscrizione di guide subacquee al relativo albo regionale.

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 654/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Carraro Alessandro, nato a Padova il 31 dicembre 1974 e residente in Pantelleria (TP), via Arco dell'Elefante n. 54.

(2014.22.1384)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 655/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Fazio Alessandro, nato a Segrate (MI) il 9 gennaio 1988 e residente in Milano, via Abramo Lincoln n. 12.

(2014.22.1383)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 656/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Fazio Ferruccio, nato a Gareggio (CN) il 7 agosto 1944 ed ivi residente in corso Statuto n. 16.

(2014.22.1382)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 658/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide

subacquee la sig.ra Casati Marida, nata a Milano il 24 aprile 1974 e residente in Baranzate (MI), via Gorizia n. 14.

(2014.22.1380)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 659/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Camalia Antonino, nato a Erice (TP) ed ivi residente in via Bologna n. 9.

(2014.22.1379)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 660/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Barone Sergio, nato a Palermo il 22 luglio 1957 ed ivi residente in via Autonomia siciliana n. 70.

(2014.22.1378)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 663/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee la sig.ra Gioffredi Arianna, nata ad Ancona il 24 maggio 1965 e residente a Pistoia, via Michele Barbi n. 5.

(2014.22.1377)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 664/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee la sig.ra Giardina Roberta, nata a Treviso il 27 maggio 1979 e residente in Belvedere di Siracusa (SR), via Tacito n. 5.

(2014.22.1376)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 665/S.9 del 21 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Martinez Fabio, nato a Palermo l'8 giugno 1963 e residente in Marsala (TP), contrada Amabilina n. 438/I.

(2014.22.1375)104

Ai sensi della legge regionale n. 8/2004, con decreto n. 715/S.9 del 28 maggio 2014 il dirigente del servizio 9 - Professioni turistiche e agenzie di viaggio - del Dipartimento regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo ha iscritto all'albo regionale delle guide subacquee il sig. Giuliano Luca, nato a Ivrea (TO) il 7 settembre 1973 e residente in Bollengo (TO), via Giovanni Cossavella n. 62.

(2014.22.1414)104

CIRCOLARI

ASSESSORATO DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 6 giugno 2014, n. 5.

Turno elettorale amministrativo 2014, secondo l'art. 169 dell'O.R.E.E.LL., come sostituito dall'art. 3 della legge regionale 16 dicembre 2000, n. 25.

AI SINDACI ED AI COMMISSARI STRAORDINARI DEI
 COMUNI INTERESSATI AL TURNO ELETTORALE
 e, p.c. ALLA PRESIDENZA DELLA REGIONE SICILIANA
 AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE
 SICILIA
 AL MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER
 GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
 ALLE PREFETTURE - UFFICI TERRITORIALI DEL
 GOVERNO DI AGRIGENTO - CALTANISSETTA
 CATANIA - ENNA - MESSINA - PALERMO - RAGUSA
 - SIRACUSA - TRAPANI
 AL PRESIDENTE DELLA.N.C.I. SICILIA VILLA NISCEMI
 AL PRESIDENTE DELLA.S.A.E.L. VILLA NOTARBARTOLO N. 2/G

Parte I

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO

1. Convocazione del consiglio comunale

Secondo l'art. 19, comma 4, della legge regionale 26 agosto 1992, n.7, come integrato dall'art. 43 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, la prima convocazione del consiglio eletto è disposta dal presidente del consiglio uscente o dal commissario avente i poteri di detto organo.

Detta disposizione prevede che la prima adunanza del consiglio deve aver luogo entro 15 giorni dalla proclamazione, con invito da notificarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per la medesima adunanza.

In difetto, secondo il comma 5 di detto articolo della legge regionale n. 7/92, provvede il consigliere neo eletto che ha riportato il maggior numero di preferenze individuali, al quale spetta, in ogni caso, la presidenza provvisoria del consiglio comunale, fino all'elezione del presidente.

È da rilevare che, secondo quanto disposto dall'art. 31, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto con l'art. 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, i consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione.

I soggetti in precedenza individuati provvedono a diramare gli avvisi di convocazione del consiglio comunale, avendo cura di porre all'ordine del giorno della prima seduta gli adempimenti elencati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, nonché l'esame di situazioni eventuali di incompatibilità, come successivamente evidenziato.

Qualora all'amministrazione comunale, dai verbali o dagli atti elettorali, non risultti il recapito dell'eletto e cioè il domicilio elettorale, la notifica dell'avviso deve farsi, a norma degli artt. 139 e ss. del c.p.c., presso la residenza o la dimora, ovvero presso il domicilio usuale dei destinatari.

Copia dell'avviso di convocazione viene inviata anche al sindaco neo eletto, considerato che a norma dell'articolo 20, comma 3, della legge regionale n. 7/92, il sindaco è tenuto a partecipare alla riunione del consiglio.

La convocazione del consiglio riguarda anche l'adempimento del giuramento del sindaco, adempimento, questo, la cui iscrizione può essere richiesta da detto organo.

In carenza di disposizione della convocazione, il segretario comunale è tenuto a darne tempestiva comunicazione a questo Assessorato per l'intervento occorrente (cfr. art. 19, comma 7, della legge regionale n. 7/92).

A consiglio insediato e, in carenza di elezione del presidente, successive ed occorrenti convocazioni competono al consigliere anziano per preferenze individuali.

Per l'espletamento dei lavori consiliari trovano applicazione le disposizioni sul numero legale dell'art. 30 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9, come sostituito dall'art. 21 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 26, evidenziando che per la validità delle sedute è sufficiente la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica (da determinarsi con riferimento a quelli proclamati eletti e da ritenersi in carica).

Per il quorum funzionale si applica l'art. 184 dell'O.R.E.E.LL., qualora dette regole relative al numero legale ed al quorum funzionale per le delibere consiliari non risultino, in attuazione della delegificazione attuata con la legge regionale n. 30/2000 (cfr. in particolare l'articolo 6), autonomamente e diversamente disciplinate negli statuti e nei regolamenti di funzionamento dei consigli comunali degli enti locali interessati.

Con richiamo della circolare di questo Assessorato n. 2 del 13 aprile 2001, concernente le leggi regionali n. 25 del 16 dicembre 2000 e n. 30 del 23 dicembre 2000, in tale ipotesi si applicano, ovviamente, le nuove regole introdotte.

2. Adempimenti della prima adunanza consiliare

Appena assunta la presidenza provvisoria dell'adunanza consiliare, il consigliere più anziano per preferenze individuali presta giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.E.LL. e, con la medesima formula prestano giuramento, su invito del presidente, i consiglieri neo eletti.

I consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni.

L'eventuale rifiuto a prestare giuramento comporta la decadenza dalla carica, che viene tempestivamente dichiarata dal consiglio.

Così insediatisi, il consiglio comunale verifica le condizioni di eleggibilità secondo l'art. 9 della legge regionale 24 giugno 1986, n. 31, nonché di candidabilità secondo l'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per le ineleggibilità di cui ai numeri 8 e 9 del primo comma dell'art. 9 della legge regionale n. 31/86, si rinvia al paragrafo 2 della parte seconda della circolare.

Tale esame prescinde da reclami ed opposizioni e deve riguardare tutti i componenti, anche se assenti, per la necessaria verifica della regolare costituzione del consiglio comunale.

In ordine al ricorso necessario alle dimissioni per l'eliminazione della causa d'ineleggibilità di dipendente del comune, disciplinata dall'art. 9, comma 3, della legge regionale n. 31/86, si richiama la sentenza della Corte costituzionale 23-31 marzo 1994, n. 111, che ha dichiarato l'illegittimità dell'analogia disposizione dell'art. 2, comma 3, della legge 23 aprile 1981, n. 154, nella parte in cui non prevede che tale causa cessi anche con il collocamento in aspettativa del dipendente, ai sensi del secondo comma dello stesso articolo.

La convalida è preordinata alla verifica di eventuali situazioni impeditive della candidatura o eleggibilità, non rimosse nel termine di legge.

Successivamente il consiglio procede alla sostituzione, in applicazione degli artt. 55 e 59 del T.U. approvato con D.P.reg. 20 agosto 1960, n. 3, dei consiglieri non convalidati.

Sono surrogati altresì i consiglieri decaduti dalla carica secondo l'art. 7, comma 7 (proclamati eletti anche sindaci) della legge regionale n. 7/92.

Stante la modifica intervenuta con l'articolo 4 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6 che modifica il comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, la carica di componente della giunta (assessore) è compatibile con quella di consigliere comunale tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nominati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere comunque quello previsto dalla norma, con il conseguente obbligo dell'opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite.

Secondo l'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90, la surroga è l'esclusivo atto con il quale il consigliere subentrante assume la carica (cfr. il parere del C.G.A. n. 435/94 del 19 luglio 1994), per cui l'atto consiliare della surroga costituisce legittimazione all'ingresso, in difetto del quale, il consiglio non è costituito nel suo plenum. Si richiama al riguardo anche la confermativa decisione del Consiglio di Stato - sez. V, n. 279 del 3 febbraio 2005.

Nell'evidenziare che il giuramento e la convalida sono adempimenti successivi alla surroga, si aggiunge (conforme è la giurisprudenza amministrativa) che la dichiarazione di indisponibilità dei consiglieri primi non eletti è inefficace, se questi, prioritariamente, con l'atto di surroga, non acquisiscono lo status relativo e quindi la legittimazione alla rinuncia.

Nell'ipotesi di dimissioni presentate dai consiglieri, queste, ai fini della decadenza dei consigli, non si cumulano con le eventuali cessazioni dalla carica dei medesimi relative ad opzione alla carica di assessore (cfr. art. 4 della legge regionale 8 maggio 1998, n. 6).

Per le dimissioni dei consiglieri presentate in seduta e le rinunce dei subentranti, si richiamano le disposizioni dell'art. 174 dell'O.R.E.E.LL., come sostituito con l'art. 25 della legge regionale n. 7/92.

I consiglieri che formalizzano le dimissioni prima o nel corso dell'adunanza, in quanto cessati dalla carica, non sono legittimati a far parte del consiglio e vanno anch'essi surrogati.

Esaurite le operazioni di convalida e di surroga, il consiglio prende in esame le ipotesi di incompatibilità dei suoi componenti disciplinate dagli artt. 10 e 11 della legge regionale n. 31/86, avviando la procedura per l'eventuale decadenza dei consiglieri interessati, disciplinata dal successivo art. 14.

L'esame delle cause di incompatibilità si concretizza come atto diverso, in senso tecnico sostanziale, da quello accennato della convalida. Invero le disposizioni innovative della legge 23 aprile 1981, n. 154, introdotte con la legge regionale n. 31/86, distinguono le cause di incompatibilità da quelle di ineleggibilità accennate, in quanto preordinate, non ad impedire la candidatura o l'elezione (riferimen-

to alle prescrizioni di ineleggibilità) ma ad impedire che una persona risultata validamente eletta ricopra certe cariche o svolga certe attività che la legge considera incompatibili con lo svolgimento del mandato per il quale è stata eletta.

La diversità e la successione dei due atti trovano titolo anche nella prerogativa che la legge riconosce al consigliere (convalidato), di seguito accertato incompatibile, di continuare ad espletare il mandato sino alla scadenza infruttuosa del termine prescritto di rimozione della causa di incompatibilità, la quale ne determina la decadenza.

Si richiama in materia la sentenza della Corte costituzionale n. 288 del 17 luglio 2007 con la quale è stata ritenuta non fondata la questione d'illegittimità costituzionale attivata nei confronti dell'art. 10, comma 1, n. 4, della legge regionale n. 31/1986, "nella parte in cui non prevede che la lite promossa a seguito o conseguente a sentenza di condanna, determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato".

Per l'esercizio della carica di che trattasi, si richiamano le disposizioni degli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Si osserva, altresì, che nell'ordinamento regionale siciliano, nell'esercizio, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto speciale di autonomia, della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento degli enti locali, l'art. 6 della legge regionale n. 7/1992, sostituito dall'art. 36 della legge regionale n. 26/1993, ha previsto l'applicabilità, tramite il rinvio delle disposizioni di cui alla legge n. 16/1992, il cui art. 1, sostitutivo dei commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 15 della legge n. 55 del 19 marzo 1990, disponeva l'immediata sospensione dalle cariche indicate al comma 1, nel caso di applicazione delle misure cautelari ivi elencate, senza la prescrizione dell'istituto della "sostituzione".

Il legislatore regionale ha inteso, quindi, integrare la propria normativa con quella statale, operando un rinvio alla procedura di cui alla legge statale n. 16/1992, utilizzando la tecnica di produzione normativa tramite "rinvio", attraverso la quale un determinato atto si appropri, richiamandolo, di un contenuto prescritto che è stato formulato in un atto diverso, il quale non viene, tuttavia, inciso in nessun modo per effetto di questo richiamo.

Successivamente, le disposizioni di cui agli artt. 1 e 4, comma 2, della legge n. 16/1992 sono state abrogate con l'art. 274 del d.lgs. n. 267/2000, il quale testo unico, nel riunire e coordinare le norme sulla sospensione, sulla decadenza, sulla incompatibilità e ineleggibilità dei consiglieri, ha ridisciplinato, fra l'altro, la materia, già in parte formulata dalla ex legge n. 16/1992, con gli artt. 58 e 59 ricettivi, di fatto, del contenuto della plessa normativa.

I richiamati artt. 58 e 59 sono stati successivamente abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 235/2012, e sostituiti, così come disposto dall'art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 235/2012, rispettivamente con gli artt. 10 ed 11 del nuovo testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità.

Alla luce della riferita evoluzione normativa disciplinante la fattispecie di che trattasi, risulta necessaria qualche considerazione in ordine a quali norme risultano applicabili nella Regione siciliana, visto che per la discipli-

na della materia l'ordinamento regionale ha rinviato ad una norma statale, la legge n. 16/1992, successivamente abrogata dallo stesso legislatore nazionale, con l'evoluzione normativa testè richiamata.

Il TUEL approvato con il d.lgs. n. 267/2000 costituisce un testo unico di tipo innovativo, considerato che lo stesso ha proceduto sia ad una ricognizione che ad un riordino logico-sistematico delle disposizioni normative vigenti in materia di enti locali, sia ad una mini riforma di istituti previgenti.

In tema di rinvii il C.G.A. ha affermato che trattasi di rinvio materiale o recettizio quando il legislatore regionale fa propria la norma statale (con eventuali modifiche e/o integrazioni), rendendola estranea alla normativa statale, diversamente il rinvio si configura formale e dinamico.

A giudizio del C.G.A. il recepimento della legge n. 142/1990 operato con la legge regionale n. 48/1991, senza procedere all'abrogazione delle norme pregresse incompatibili con quelle introdotte, ha natura di rinvio ricettizio statico, con la conseguente inapplicabilità automatica nella Regione siciliana delle modifiche introdotte con legge statale all'ordinamento degli enti locali, per cui la legge n. 142/1990, sebbene sia stata abrogata e trasfusa nel d.lgs. n. 267/2000, non ha subito l'automatica sua abrogazione in Sicilia, fatte salve le modifiche espressamente operate dal legislatore regionale, nè risultano introdotte e/o applicabili le disposizioni contenute nel d.lgs. n. 267/2000, ad eccezione di quelle che disciplinano materie di competenza statale, nonché quelle oggetto di rinvio formale o dinamico, comportando che l'attuale ordinamento regionale degli enti locali, stante la stratificazione delle numerose norme succedutesi in assenza di espressa abrogazione di pregresse produzioni legislative incompatibili, risulta complesso per l'esegesi e l'applicazione.

Con il rinvio materiale e recettizio (o statico) l'ordinamento regionale non subisce automatiche modifiche per l'intervento o, specularmente, per l'eliminazione, di norme statali, per cui si può sostenere che l'abrogazione a livello statale delle disposizioni di cui alla legge n. 16/1992 non incide sulla sopravvivenza delle relative norme nello spazio giuridico siciliano, trattandosi, nel caso di specie di rinvio statico, tant'è che questo Assessorato regionale, nel predisporre e pubblicare il testo coordinato delle norme relative l'ordinamento degli enti locali, quale testo unico di mera compilazione, cioè raccolta coordinata della normativa vigente per una migliore cognizione della stessa, all'art. 79 riporta il richiamato art. 6 della legge regionale n. 7/1992, come sostituito dall'art. 36 della legge regionale n. 26/1993, che dispone l'applicazione nella Regione siciliana, appunto, della legge n. 16/1992.

In merito alla fattispecie in trattazione si rileva, inoltre, che l'istituto della supplenza risulta introdotto, nella normativa nazionale concernente l'ordinamento degli enti locali, con l'art. 22, comma 2, della legge 25 marzo 1993, n. 81, poi abrogato dall'art. 274, comma 1, lett. cc), del d.lgs. n. 267/2000, testo unico che ha ridisciplinato tale istituto con l'art. 45, comma 2, il quale, tenuto conto delle superiori argomentazioni, nella Regione siciliana, avente competenza esclusiva in tema di ordinamento degli enti locali, non è stato mai introdotto e/o recepito in alcun modo, al pari dell'art. 59 dello stesso TUEL, tant'è che questo Assessorato, già con la circolare n. 13 del 13 giugno 2008, recante disposizioni relative agli adempimenti di prima adunanza, ha ribadito che, "nella legislazione regionale, diversamente da quella nazionale, non è stato introdotto l'istituto della supplenza del consigliere sospeso".

Le deliberazioni accennate sono adottate a scrutinio palese, comportando verifiche tecniche.

Il merito sulle controversie attivate nella materia, inerenti a posizioni di diritto soggettivo, è riservato alla esclusiva cognizione del giudice ordinario (cfr. legge 23 dicembre 1966, n. 1147).

Le impugnative sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, come modificate dalla legge 23 dicembre 1967 n. 1147, e dall'art. 70 del D. Lgs. n. 267/2000. In ordine al termine per la rimozione di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, si richiama, inoltre, l'integrazione dell'art. 14 della legge regionale n. 86 effettuata con l'art. 17 della legge regionale n. 30/2000.

Si rammenta, infine, che tutte le deliberazioni comunali sono pubblicate ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, relativo alla pubblicazione delle deliberazioni (non più con inizio necessario in giorno festivo).

3. Presidenza del consiglio comunale

L'art. 19 della legge regionale n. 7/1992, al comma 1, prescrive che il consiglio comunale, espletati gli adempimenti di verifica della propria composizione, e quindi le operazioni di giuramento, convalida ed eventuali surroghe, procede all'elezione del presidente.

Per l'elezione del presidente è necessario che si consegua alla prima votazione il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, conseguito il pregiudiziale plenum con le surroghe, come disciplinate.

La votazione avviene a scrutinio segreto secondo l'art. 184 dell'O.R.EE.LL. trattandosi di elezione a carica e la seduta permane pubblica secondo l'art. 182 dell'O.R.EE.LL.

Se con la prima votazione nessun consigliere ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, si effettua una seconda votazione e risulterà eletto il candidato che abbia riportato la "maggioranza semplice" e cioè il maggior numero di voti. Per tale esegesi, si richiama quanto, in modo esplicito, disposto dall'art. 25, comma 2, della legge regionale n. 9/86, come sostituito dall'art. 15 della legge regionale n. 26/93 ("In successiva votazione è eletto il candidato che ha riportato il maggiore numero di voti").

Si richiama il rispetto della successione degli adempimenti indicati nell'art. 19, comma 1, della legge regionale n. 7/92, al fine di non pregiudicare la regolare costituzione della presidenza, per il regolare avvio dell'esercizio delle funzioni del consiglio, la cui convocazione e direzione dei lavori è attribuita dagli artt. 19 e 20 della legge regionale n. 7/92 al presidente di detto consesso.

Si aggiunge, poi, con richiamo del parere del C.G.A. n. 52 dell'11 febbraio 1971, che gli adempimenti relativi alla prima adunanza devono essere espletati nella medesima e, ove occorra, in quella immediatamente successiva e che i provvedimenti afferenti sono eseguibili senza necessità del ricorso a dichiarazione di anticipata esecuzione.

Parte II

ADEMPIMENTI DEL SINDACO ELETTO

1. Comunicazione e verifica dell'elezione del sindaco

Chiuse le operazioni dell'elezione congiunta del sindaco e del consiglio comunale con la proclamazione degli eletti, entro il termine generale di tre giorni previsto dal-

l'art 41 del T.U. Reg. n. 3/1960 (il termine di due giorni previsto dall'art. 8, comma 3, della legge regionale n.7/92 era riferito all'elezione separata del sindaco), il sindaco o il commissario uscente pubblica i risultati delle elezioni e li notifica al candidato eletto. La notifica è effettuata al domicilio elettorale. Si applicano le disposizioni degli artt. 139 e ss. del c.p.c., in caso di mancata conoscenza del domicilio elettorale.

L'art. 11, comma 3, della legge regionale n. 7/92, prevede l'attribuzione delle operazioni di convalida e di esame di eventuali ipotesi di incompatibilità del sindaco nuovo eletto ad un organo diverso dal consiglio comunale (ex sezione provinciale del CO.RE.CO.).

In difetto di un intervento legislativo può ricorrere l'esercizio dell'azione popolare disciplinata dall'art.70 del d.lgs. n. 267/2000 (ricorso al giudice ordinario). Si richiama anche l'art. 69, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

Si evidenzia che la non intervenuta verifica amministrativa non preclude al sindaco l'esercizio delle sue funzioni, stante che l'entrata in carica di tale organo interviene con la proclamazione, secondo quanto disposto dall'introdotto art. 31, comma 2, della ex legge n. 142/90 e dall'art. 1, comma 3, della legge regionale n. 7/92.

Con l'abrogazione della disposizione originaria del sesto comma dell'art. 36 della ex legge n. 142/90 (che subordinava l'assunzione da parte del sindaco delle funzioni di ufficiale di governo al giuramento di fronte al prefetto) detto organo, appena proclamato eletto, assume tutte le funzioni riconosciute.

Si richiamano, in tema di ineleggibilità e di rieleggibilità dei sindaci, le disposizioni dell'art. 3, commi 2 (ineleggibilità previste per i consiglieri comunali ed i sindaci), 3 e 4 (condizioni di rieleggibilità), della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 15, comma 4, della legge regionale n. 35/97 e dall'art. 10 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 7, interpretato (comma 3) dall'art. 112, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 (non computo del mandato interrotto in applicazione degli artt. 143 e 144 del D.Lgs. n. 267/2000, scioglimento dei consigli comunali e provinciali conseguente a fenomeno di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso e nomina commissione straordinaria) e in ultimo le disposizioni degli articoli 10 (incandidabilità alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali) e 11 (sospensione e decadenza di diritto degli amministratori locali) del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235, che subentrano alle disposizioni degli artt. 58 e 59 del d.lgs. n. 267/2000, abrogati dall'art. 17, comma 1, lett. a), del richiamato d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Per le situazioni di incompatibilità di detto amministratore si richiama l'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 7/92 (cfr. disposizioni relative ai consiglieri comunali), nonché l'art. 67, comma 1, n. 4, dell'O.R.EE.LL., riferibile, si rileva, ad ipotesi di incompatibilità, non di ineleggibilità, come pronunciato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 450 del 23-31.1.0.2000, la quale ha dichiarato l'illegittimità di analoghe disposizioni contenuta nell'art. 61, comma 1, n. 2, del d.lgs. n. 267/2000. Si richiama, altresì, in merito la successiva e conforme sentenza della Corte costituzionale n. 350 del 2001.

Per le ineleggibilità ed incompatibilità, riferibili al servizio sanitario nazionale, si rinvia al successivo paragrafo.

Per l'accesso alla carica di sindaco da parte del deputato regionale, risultano abrogate con l'art. 1, comma 6, della legge regionale n. 22/07, gli artt. 5 della legge regionale n. 7/92 e 62 della legge regionale n. 29/51.

Resta in vigore la prescrizione legislativa contenuta nell'articolo 12, comma 5, della legge regionale n. 7/92.

Le cause di cessazione dalla carica di sindaco sono indicate nel comma 1 del citato art. 11 della legge regionale n. 35/97. Si evidenzia che tra le cause di cessazione di detto organo va inclusa quella della mozione di sfiducia disciplinata dal precedente art. 10 della medesima legge regionale n. 35/97, atto questo che travolge, oltre l'esecutivo, anche il consiglio che l'approva.

In ordine ai menzionati artt. 10 e 11 della legge regionale n. 35/97, si richiamano le modifiche apportate dall'art. 2 dalla citata legge regionale n. 25/2000.

2. Adempimenti del sindaco nuovo eletto

Il sindaco presta giuramento dinanzi al consiglio comunale secondo l'introdotto art. 4, comma 1, della legge 15 maggio 1997, n. 127, (cfr. art. 2, comma 3, della legge regionale n. 23/98). Tale giuramento non è sanzionato nell'ipotesi di omissione e non riguarda organo straordinario di gestione.

Se eletto al primo turno di votazione, il sindaco procede alla nomina degli assessori designati secondo l'art. 12, comma 1, della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'art. 8, comma 8, della legge regionale n. 35/97 (almeno la metà) e di quelli non designati, nel numero consentito dalla legge e disciplinato dallo statuto del comune.

Il sindaco eletto al secondo turno nomina la giunta composta dagli assessori necessariamente preindicati secondo l'art. 9, comma 4-bis, della legge regionale n. 7/92.

È da evidenziare che la scelta degli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, come modificato dall'art. 40 della legge regionale n. 26/93 e dall'art. 8, comma 1, della legge regionale n. 35/97, deve riguardare soggetti, inclusi i consiglieri comunali eletti, in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per le elezioni alle cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Inoltre, non possono far parte della giunta, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al secondo grado, del sindaco, di altro componente della giunta e dei consiglieri comunali.

A tal riguardo si rinvia a quanto descritto nella circolare di questo Assessorato n. 6 del 12 marzo 2012.

Inoltre, all'articolo 12 della legge regionale n. 7/92, il comma 4, come sostituito dall'articolo 4 della legge regionale n. 6/2011 prevede, in seno alla giunta, la rappresentanza di entrambi i generi. Anche in questo caso, si rinvia alla circolare n. 6/2012.

Le incompatibilità degli assessori sono disciplinate dal successivo comma 2 del medesimo art. 12 della legge regionale n. 7/92 e sono quelle previste per le cariche di consigliere comunale e di sindaco.

Le ipotesi di ineleggibilità e di incompatibilità degli assessori, con l'introduzione dell'elezione diretta del sindaco, sono disciplinate dalla legge, rimanendo superate e non applicandosi quindi quelle statutarie riferite all'elezione secondaria dell'esecutivo locale di cui all'introdotto e modificato ultimo comma dell'art. 33 della ex legge n. 142/90.

Qualora venga a far parte della giunta un consigliere comunale, stante la modifica intervenuta con l'articolo 4, della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, che modifica il comma 4, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92, la carica di componente della giunta è compatibile con quella di consigliere comunale, tenuto conto, comunque, che il numero massimo di consiglieri che possono essere nomi-

nati componenti della giunta municipale, nell'ambito della compatibilità tra le due cariche, non può superare la metà dei componenti della stessa giunta municipale.

Inoltre, come già evidenziato, qualora il numero dei consiglieri nominati componenti della giunta sia superiore al predetto limite, necessariamente il numero dei soggetti che possono mantenere entrambi gli status (consigliere ed assessore) deve essere, comunque, quello previsto dalla norma, dal che ne deriva l'obbligo della opzione dei componenti nominati in eccesso rispetto a detto limite, entro i termini previsti dal comma 2, dell'articolo 12, della legge regionale n. 7/92.

La legge regionale 3 novembre 1993, n. 30, ha introdotto in Sicilia il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, di riforma del servizio sanitario nazionale, incidendo (cfr. art. 3 di detto decreto legislativo) sulle ineleggibilità ed incompatibilità con la carica di amministratore locale degli addetti al citato servizio legiferate in precedenza, rinviandone l'attuazione (cfr. art. 55) all'entrata a regime del nuovo assetto del servizio, la quale si è verificata con l'emanazione del decreto del Presidente della Regione 12 aprile 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 20 del 15 aprile 1995.

Per quanto concerne il nuovo assetto giuridico del servizio sanitario nazionale, in base al quale è stato disposto il trasferimento alle regioni delle competenze in tema di organizzazione delle aziende sanitarie locali, sono ormai inapplicabili i numeri 8 e 9 del primo comma e debbono applicarsi le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 3, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'art. 4 del d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517 e ciò perché la legge regionale n. 30/1993 ha stabilito che "Nel territorio della Regione siciliana si applicano le norme di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 con le modificazioni di cui agli articoli seguenti, salvo quanto previsto dalla legge regionale 1 settembre 1993, n. 25 e nel rispetto dei principi ordinativi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

L'indirizzo giurisprudenziale in ordine a tale diversa disciplina estende le ineleggibilità e le incompatibilità disciplinate a soggetti diversi da quelli previsti nell'art. 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

Il riferimento è ai soggetti individuati nell'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo (direttore generale, direttore sanitario e direttore amministrativo dell'azienda ospedaliera).

L'applicazione delle misure ai consiglieri si estende agli amministratori che devono avere gli stessi requisiti dei medesimi, come evidenziato.

I componenti della giunta comunale, prima di essere immessi nell'esercizio delle funzioni, prestano giuramento secondo la formula prescritta dall'art. 45 dell'O.R.E.E.LL. per i consiglieri comunali. Il rifiuto del giuramento comporta la decadenza (cfr. art. 15, commi 2 e 3, della legge regionale n. 7/92).

Prima dell'immissione nella carica vanno altresì rese e depositate da parte degli assessori le dichiarazioni di non incorrere nelle ipotesi ostative all'esercizio della carica secondo il richiamato art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Costituita la giunta, il sindaco nomina tra gli assessori il vice sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché di sospensione secondo l'art. 11 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Il provvedimento relativo alla nomina della giunta è immediatamente esecutivo e va comunicato con le moda-

lità dell'art. 12, comma 10, della legge regionale n. 7/92, come egualmente vanno comunicati gli atti di variazione della giunta, secondo il precedente comma 9 del citato articolo, nonché della nomina del vice sindaco.

In particolare, la composizione della giunta deve essere comunicata, entro dieci giorni dall'insediamento, al consiglio comunale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni in pubblica seduta (cfr. art. 12, comma 1, legge regionale n. 7/92 e successive modifiche).

Parte III

ADEMPIMENTI DI PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

Il comma 4 dell'art. 13 della legge n. 142/90, come introdotto dall'articolo 1 comma 1, lettera c), della legge regionale 16 dicembre 1991, n. 48, sostituito dall'art. 11, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22, demanda l'organizzazione e le funzioni delle circoscrizioni di decentramento allo statuto ed apposito regolamento, concretando la delegificazione del settore.

L'art. 51, comma 2, della successiva legge regionale n. 26/93 individua espressamente le norme elettorali della legge regionale 11 dicembre 1976, n. 84 (artt. 5, 6, commi 1, 7, 8 e 9) rimaste in vigore e non abrogate con l'art. 6 della citata legge regionale n. 48/91.

Vanno altresì richiamate le successive e pertinenti disposizioni dell'art. 14 della legge regionale n. 35/97.

La menzionata legge regionale n. 30/2000 non apporta innovazioni nel settore.

Ne consegue:

a) l'indizione dell'elezione del consiglio circoscrizionale ha come necessario presupposto la definizione da parte del comune interessato degli atti normativi statutari e regolamentari richiamati;

b) ai medesimi atti normativi richiamati (statuto e regolamento sul decentramento) deve farsi riferimento per la disciplina di prima adunanza del consiglio circoscrizionale sotto i diversi profili delle competenze, della procedura e del controllo;

c) la materia delle ineleggibilità e delle incompatibilità dei consiglieri circoscrizionali è disciplinata dagli artt. 9, 10, 12, 13 e 14 della legge regionale n. 31/86. Vanno richiamate altresì, al riguardo, le disposizioni dell'art. 10 del d.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235.

Si richiama, inoltre, l'introdotta elezione diretta del presidente del consiglio circoscrizionale, intervenuta con l'art. 9 della legge regionale 5 aprile 2011, n. 6, relativamente alla quale si rinvia, fra l'altro, alla circolare n. 6 del 12 marzo 2012.

Con l'introduzione degli artt. 4/bis e 4/ter il legislatore regionale ha inteso differenziare l'elezione del consiglio circoscrizionale da quella del suo presidente, considerando distintamente la figura di quest'ultimo rispetto ai componenti dell'organo circoscrizionale. Dall'innovato impianto normativo, ne discende che la carica di presidente del consiglio circoscrizionale sia aggiuntiva al numero dei consiglieri previsti, né eventuali norme statutarie di diverso e/o contrario contenuto possono trovare applicazione.

Per gli adempimenti di che trattasi vanno diramate, da parte dei comuni interessati, apposite istruzioni alle circoscrizioni.

Per le indennità relative alle cariche si richiamano le modifiche apportate con l'articolo 5 e seguenti della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22.

Parte IV

**ADEMPIMENTI EX LEGGE REGIONALE 15 NOVEMBRE 1982,
n. 128, E SUCCESSIVE MODIFICHE INTEGRAZIONI
ARTT. 53 E 54 DELLA LEGGE REGIONALE
1 SETTEMBRE 1993, n. 26**

L'art. 7 della legge regionale 15 novembre 1982, n. 128 estende ai consiglieri dei comuni eletti l'obbligo di depositare, entro tre mesi dalla loro proclamazione ed ovviamente presso la segreteria dell'ente pertinente, le dichiarazioni prescritte dal precedente art. 1, comma 1, ed esattamente:

1) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";

2) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

3) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero".

Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al comma 3 dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

Gli adempimenti indicati nei numeri 1 e 2 del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentano.

L'art. 54, comma 1, della legge regionale n. 26/93 include, altresì, tra i soggetti obbligati alle dichiarazioni prescritte dal citato art. 1 della legge regionale n. 128/82, gli organi monocratici dei comuni, eletti a suffragio diretto, nonché gli assessori dagli stessi nominati.

Il secondo comma del medesimo art. 54 della legge regionale n. 26/93 prescrive, altresì, decorso il termine rituale di resa delle dichiarazioni (tre mesi dalla notifica della proclamazione o dalla nomina se assessori), l'obbligo della diffida ai soggetti inadempienti con assegnazione del termine di giorni 30 e con comminatoria espressa della decadenza dalla carica nell'ipotesi di persistenza dell'inadempienza.

L'art. 10 della legge regionale n. 128/82 demanda la diffida, ai soggetti inadempienti nell'ambito locale, "al sindaco o al presidente dell'amministrazione locale interessata".

Per quanto concerne gli organi monocratici eletti, a suffragio diretto, si evidenzia che la diffida, in base a specifica segnalazione del segretario dell'ente interessato, è effettuata dall'autorità di vigilanza competente e quindi dall'Assessore regionale delle autonomie locali (cfr. parere C.G.A. n. 10/95 del 14 marzo 1995).

Va altresì osservata, ove definita in sede statutaria, la disciplina, connessa ed integrativa della legge regionale n. 128/82, prescritta dall'art. 53. comma 2. della legge regionale n. 26/93, comma questo che si riporta e che, ovviamente, riguarda i soggetti eletti a suffragio diretto:

"2. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, gli statuti delle province e dei comuni, ad integrazione degli adempimenti prescritti dalla legge regionale 15 novembre 1982, n. 128, disciplinano la dichiarazione pre-

ventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali. La dichiarazione preventiva e il rendiconto sono resi pubblici tramite affissione all'albo pretorio del comune e della provincia".

I segretari dei comuni, alla scadenza dei termini di legge, riferiscono a questo Assessorato sull'esatta osservanza delle richiamate disposizioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'Assessore: VALENTI

(2012.24.1533)072

ASSESSORATO DELL'ECONOMIA

CIRCOLARE 3 giugno 2014, n. 9.

Enti pubblici regionali: rendiconto generale dell'esercizio 2013.

AI DIPARTIMENTI REGIONALI
AGLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
AI COLLEGI DEI REVISORI DEI CONTI C/O GLI ENTI PUBBLICI ISTITUZIONALI REGIONALI
e, p.c. AL PRESIDENTE DELLA REGIONE
AGLI ASSESSORI REGIONALI
ALLA CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA

1. Ambito e finalità

La presente circolare interessa gli istituti, le aziende e gli enti pubblici regionali, comunque denominati, sottoposti alla tutela e/o alla vigilanza della Regione, con particolare riferimento a quelli che applicano il testo coordinato delle disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 con quelle del D.P.Reg. n. 729/2006 (di seguito "Testo coordinato" o "Regolamento generale di contabilità") e quindi, in virtù del comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 19/2005, innanzitutto agli enti indicati nell'elenco n. 1 allegato alla medesima legge.

Le istruzioni riferibili al regolamento generale di contabilità interessano anche tutti gli altri enti pubblici istituzionali regionali privi di diversa specifica disciplina contabile, i quali, per il rimando operato dal terzo periodo del comma 4 del predetto art. 18, individuano nello stesso testo coordinato il regolamento contabile di riferimento.

La presente intende costituire utile supporto agli enti nel predisporre il rendiconto generale per l'anno 2013 in conformità sia alle pertinenti norme contabili sia alle disposizioni in atto vigenti in materia di spending review. Più precisamente le direttive in materia di razionalizzazione e revisione della spesa si rivolgono a tutti gli enti, indipendentemente dall'adozione del regolamento generale di contabilità; analogo interesse diffuso rivestono le direttive derivanti da norme e principi contabili di carattere generale, anche per gli enti che non sono tenuti all'osservanza del testo coordinato.

Si ricorda che le disposizioni relative alla redazione del rendiconto generale sono contenute nel titolo II – capo III del testo coordinato; mentre le fonti relative alla spending review vengono compendiate di seguito in appositi paragrafi.

2. Procedure

Secondo il comma 1 dell'art. 38 del testo coordinato, il rendiconto generale è il documento che illustra annual-

mente i risultati conseguiti dall'ente a conclusione del processo gestionale.

Ai sensi del comma 4 del medesimo art. 38, il rendiconto generale deve essere "deliberato dall'organo di vertice entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, salvo diverso termine previsto da norme di legge o da disposizione statutaria" e deve essere trasmesso entro dieci giorni all'Amministrazione vigilante, unitamente alla relazione dell'organo interno di controllo ed agli altri allegati.

Le disposizioni legislative che disciplinano in linea generale l'iter esterno all'ente per l'approvazione del documento contabile da parte delle Amministrazioni regionali di vigilanza amministrativa prevedono il parere tecnico-contabile di questo Assessorato solo in alcuni casi, nei quali l'Amministrazione di vigilanza trasmette il documento contabile insieme alla richiesta di parere. Nel richiamare la circolare di questa Amministrazione n. 8 del 10 maggio 2005 in ordine alle modalità della richiesta di parere alla Ragioneria generale della Regione, si ribadisce che l'Amministrazione richiedente deve esplicitare le motivazioni e le considerazioni per le quali attiva il predetto procedimento, fornendo utili elementi di valutazione e di orientamento; l'Amministrazione di vigilanza, tra l'altro, deve preventivamente verificare che:

- la delibera riepiloghi i dati di sintesi, per grandi aggregati, del conto del bilancio, del conto economico e dello stato patrimoniale;
- la documentazione trasmessa sia completa secondo le disposizioni del testo coordinato, timbrata e siglata dall'ente;
- la documentazione dimostri il rispetto dei vincoli di spesa stabiliti dalle vigenti disposizioni, di cui si dirà in seguito;
- il bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, le delibere di variazioni allo stesso ed i rendiconti degli esercizi precedenti siano stati approvati dal Dipartimento stesso e quindi siano esecutivi.

In ordine all'ultimo punto, giova ribadire che proposita al rendiconto generale per l'anno 2013 è la formale approvazione da parte dell'Amministrazione vigilante dei rendiconti generali degli esercizi precedenti, e quindi la loro esecutività ed immodificabilità, in quanto le risultanze di ciascun documento consuntivo, per la continuità della gestione contabile, hanno reffluenze su quelle dell'esercizio successivo. Inoltre è necessario che siano stati approvati, e quindi resi esecutivi, entro l'esercizio finanziario in questione sia il bilancio di previsione per l'anno 2013 sia tutte le delibere di variazioni a questo: infatti solo con l'approvazione di dette delibere, le autorizzazioni di spesa del bilancio di previsione diventano esecutive e quindi legittimano tutte le fasi di gestione della spesa.

3. La documentazione che compone il rendiconto generale

Il rendiconto generale si compone di documenti costitutivi e di allegati; alcuni sono prospetti numerici, altri documenti descrittivi.

3.1 I documenti costitutivi del rendiconto generale

Ai sensi del sopra citato comma 1 dell'art. 38 del testo coordinato, le parti costitutive del rendiconto generale sono:

- a) il conto del bilancio che, ai sensi dell'art. 39 del testo coordinato, si articola in due parti: il rendiconto finanziario decisionale ed il rendiconto finanziario gestionale, da redigere rispettivamente secondo gli schemi all. n.

9 e all. n. 10 al testo coordinato, corrispondenti ai preventivi finanziari decisionale e gestionale;

b) il conto economico, disciplinato dall'art. 41 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 11; esso è corredata del quadro di riclassificazione dei risultati economici conseguiti, da predisporre secondo lo schema all. n. 12 al testo coordinato;

c) lo stato patrimoniale, disciplinato dall'art. 42 del testo coordinato, da redigere secondo lo schema all. n. 13; al documento va allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto;

d) la nota integrativa, disciplinata dall'art. 44 del testo coordinato.

In ordine ai documenti della contabilità economica, indicati sub b), c) e d), si ricorda che il regolamento generale di contabilità fa rimando anche ai corrispondenti articoli 2424, 2425, 2426 e 2427 del codice civile; per opportuni approfondimenti si rimanda alla precedente circolare di questo Assessorato n. 9 del 23 aprile 2010, nonché ai principi contabili aggiornati. Utili riferimenti si trovano anche nella circolare di questo Assessorato n. 4 del 4 febbraio 2009.

3.2 Gli allegati al rendiconto generale

Il rendiconto generale viene corredata dei documenti di seguito elencati:

a) la situazione amministrativa di cui all'art. 45 del testo coordinato, da predisporre secondo l'all. n. 15: essa è stata oggetto di istruzioni diramate con la circolare di questo Assessorato n. 4 del 5 marzo 2010, cui si rimanda integralmente;

b) la tabella dimostrativa del risultato di amministrazione, da predisporre secondo l'all. n. 7: anch'essa è stata oggetto della sopracitata circ. n. 4/2010;

c) la relazione sulla gestione di cui all'art. 46 del testo coordinato;

d) la relazione illustrativa disciplinata dal comma 3 dell'art. 38 del testo coordinato e dall'art. 17 della legge regionale n. 8/2000 e successive modifiche ed integrazioni (si veda la circ. n. 8 del 17 marzo 2003);

e) la relazione del collegio dei revisori dei conti, da redigere secondo le disposizioni dell'art. 47 del testo coordinato: pare utile richiamare, anche per essa, la circolare di questo Dipartimento n. 8/2005, alla quale si rimanda;

f) l'elenco dei residui attivi e passivi, separando quelli formatisi nell'esercizio di competenza da quelli provenienti dagli esercizi precedenti: questi ultimi devono essere elencati distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo; per essi vanno indicati tutti gli elementi richiesti dal comma 2 dell'art. 40 del testo coordinato ed il loro importo deve coincidere con quello esposto nello stato patrimoniale;

g) l'elenco delle delibere di variazioni di bilancio, con gli estremi dei rispettivi atti di approvazione da parte dell'Amministrazione che esercita la vigilanza amministrativa, che rendono esecutive le delibere stesse;

h) il prospetto relativo all'organico effettivo del personale, distinto per comparto di appartenenza, fascia e posizione economica in godimento, che indica anche il tipo di rapporto di lavoro (a tempo indeterminato, determinato, PUC, ASU, etc.);

i) i prospetti relativi agli oneri per il personale;

j) il prospetto relativo al T.F.R., analiticamente computato per ciascun dipendente, che indica separatamente

le passività maturate all'inizio dell'anno, quelle maturate nell'esercizio di riferimento, le somme già anticipate e quindi le passività al lordo e al netto delle anticipazioni per ciascun dipendente;

k) i prospetti relativi al rispetto del Patto di stabilità di cui al comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 ed alla circolare di questo Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010;

l) i prospetti indicati nella circolare di questo Assessorato n. 17 dell'8 novembre 2013, di cui si tratterà in seguito;

m) la tabella delle U.P.B., articolata secondo le diverse funzioni obiettivo (qualora l'ente ne abbia più di una), ai sensi del comma 3 dell'art. 39 del testo coordinato;

n) l'elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio, con le rispettive destinazioni e l'eventuale reddito da essi prodotto, a corredo dello stato patrimoniale.

4. Alcuni aspetti particolari

Gli enti dovranno dedicare particolare attenzione nella consueta verifica dei residui. A ciascun residuo attivo che si ritiene di dovere conservare dovrà corrispondere uno specifico diritto di credito perfezionato ed ancora susseguente in tutti i suoi elementi: titolo giuridico, certezza del soggetto debitore e dell'ammontare del credito.

Analogamente per ciascun residuo passivo è necessario verificare il permanere della sussistenza del titolo giuridico, del creditore certo e dell'ammontare del debito. Le poste, attive e passive, che non superano dette verifiche devono essere cancellate dalla contabilità dell'ente, nel rispetto delle disposizioni dell'art. 40 del testo coordinato: sia dallo stato patrimoniale sia dalla situazione finanziaria e dal conto del bilancio, con le necessarie conseguenze, rispettivamente, sul patrimonio netto e sul risultato di amministrazione.

Con l'occasione, si rammenta che per la cancellazione di residui attivi valgono le disposizioni del comma 3 dell'art. 40 del testo coordinato e bisognerà, altresì, attivare le ulteriori verifiche di ipotesi di danno erariale, con le eventuali conseguenti denunce alla Procura della Corte dei conti, secondo le relative direttive emanate con la "Nota interpretativa in materia di denunce di danno erariale ai procuratori regionali presso le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti", prot. n. 9434 del 2 agosto 2007 del Procuratore generale presso la Corte dei conti.

Si ritiene utile, altresì, ribadire l'intera disciplina dell'avanzo di amministrazione, già trattata da questa Amministrazione, in ultimo con la circ. n. 4/2010, riguardo sia ai documenti sopra richiamati da allegare al rendiconto, sia alle modalità di determinazione ed alla corretta destinazione dell'avanzo. Si richiamano in particolare le disposizioni dell'articolo 15, comma 3, del testo coordinato, secondo cui si può disporre dell'avanzo di amministrazione solo "quando sia dimostrata l'effettiva esistenza". Ai sensi del comma 1 dell'art. 48 del testo coordinato, l'ente di piccole dimensioni ha facoltà di adottare il rendiconto generale in forma abbreviata "quando, nel primo esercizio o successivamente per due esercizi consecutivi, non supera due dei seguenti parametri dimensionali desunti dagli ultimi rendiconti generali approvati:

– totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2,5 milioni di euro;

– totale delle entrate accertate, con esclusione delle partite di giro: 1 milione di euro;

– dipendenti in servizio al 31 dicembre di ciascun anno considerato: 25 unità".

In tali ipotesi il conto del bilancio è composto dal solo rendiconto finanziario gestionale e lo stato patrimoniale, il conto economico e la nota integrativa sono predisposti secondo le precisazioni dei commi 9, 10 e 11 del citato art. 48; inoltre non è obbligatoria la relazione sulla gestione di cui alla lett. b) del comma 2 dell'art. 38.

5. Vincoli di spesa

Al rendiconto generale per l'esercizio 2013 vanno allegati anche i prospetti che dimostrano il rispetto delle norme di legge e degli indirizzi politico-amministrativi sulla spending review, che ad ogni buon fine si comprendono di seguito:

- le spese del personale non devono superare quelle registrate nel 2009, ex comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010 (vedi circ. n. 19 del 9 dicembre 2010 – pag. 4);

- l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale non può eccedere il 15% del monte salari tabellare (comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);

- l'ammontare complessivo del salario accessorio ed indennità varie non può superare quanto già corrisposto nel 2009 (comma 4 dell'art. 18 della legge regionale n. 11/2010);

- il fondo del trattamento accessorio del personale dirigenziale deve essere ridotto del 20% rispetto al 2012, secondo l'art. 20 della legge regionale n. 9/2013;

- i compensi corrisposti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo devono rispettare i limiti relativi alla fascia di appartenenza previsti dall'art. 17 della legge regionale n. 11/2010 e dal D.P.Reg. n. 7 del 20 gennaio 2012 (vedi circ. n. 6 del 29 febbraio 2012);

- l'ammontare delle spese non obbligatorie in termini di competenza e di cassa, ivi comprese le spese relative a consulenze, incarichi e collaborazioni, non può superare quello del 2009 detratto il 2% sul saldo finanziario di parte corrente, calcolato secondo la circolare di questa Assessorato n. 19 del 9 dicembre 2010 (comma 4 dell'art. 16 della legge regionale n. 11/2010);

- l'ammontare della spesa a copertura regionale per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza e sponsorizzazioni, non può superare quella sostenuta nell'anno 2009, ridotta del 20% (comma 1 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010);

- le spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza non possono superare il limite del 20% della spesa sostenuta per ciascuna voce nell'anno 2009 (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 – punto 11; vedi circ. n. 10/2011);

- le spese per sponsorizzazioni devono essere previste pari a zero o, se esistenti, devono essere adeguatamente motivate dall'ente (delibera di Giunta n. 207 del 5 agosto 2011 – punto 12 e circ. n. 10 del 2 novembre 2011);

- le spese per acquisti di beni e servizi non possono superare il 20% dell'analogia spesa sostenuta nell'anno 2011 (delibera di Giunta n. 317 del 4 settembre 2012 – punto 4 lettera b e circ. del 5 ottobre 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 43 parte I del 12 ottobre 2012);

- le spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi non possono superare il 50% della spesa soste-

nuta nell'anno 2011; il predetto limite può essere derogato solo per il 2013, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere; (delibera di Giunta n. 317/2012 e punto 4 lettera c) della citata circ. del 5 ottobre 2012);

- l'ammontare della spesa a copertura regionale per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista anche da leggi e regolamenti, distribuita gratuitamente o inviata ad altre amministrazioni, non supera il 50% rispetto al 2009 (comma 2 dell'art. 23 della legge regionale n. 11/2010).

Si rammentano, inoltre, le istruzioni della circolare della Ragioneria generale della Regione n. 17 dell'8 novembre 2013 in ordine alle disposizioni degli articoli 20, 22, 24 e 27 della legge regionale n. 9/2013, concernenti il contenimento delle spese per il personale, per le auto di servizio, per consulenze e per gli affitti. Più in particolare devono essere allegati:

- il prospetto riguardante il rispetto dell'art. 20 "Fondo salario accessorio del personale con qualifica dirigenziale", secondo cui a decorrere dall'1 gennaio 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale deve essere ridotto del 20 per cento;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 22 "Auto di servizio", che vieta di possedere e utilizzare auto di rappresentanza; le auto di servizio, esclusivamente in uso condiviso (car sharing), non possono superare i 1.300 c.c. di cilindrata;

- il prospetto per la dimostrazione degli oneri di cui all'art. 24 "Nomina di consulenti", per il quale gli enti regionali, comunque denominati, sottoposti a tutela e vigilanza dell'Amministrazione regionale, che beneficiano di trasferimenti a qualunque titolo a carico del bilancio regionale possono procedere solo eccezionalmente alla nomina di un consulente, per motivate e particolari esigenze e previa autorizzazione del Dipartimento regionale che esercita la vigilanza amministrativa;

- il prospetto dimostrativo degli oneri di cui all'art. 27 "Riduzione dei costi degli affitti", in ottemperanza alle disposizioni di detto articolo e secondo le istruzioni della circ. n. 17/2013 sopra richiamata; ai sensi del comma 4 dell'art. 27, i risparmi ottenuti dagli enti regionali per effetto di tali disposizioni devono essere acquisiti al bilancio della Regione ed a tal fine gli enti dovevano istituire nel bilancio di previsione dell'esercizio 2013 un capitolo di spesa dedicato ai "risparmi di spesa sui costi degli affitti ex comma 4 dell'art. 27 della legge regionale n. 9/2013" ove stanziare le risorse risparmiate: si sollecitano gli enti che non avessero ancora provveduto ad effettuare il versamento in entrata del bilancio regionale per l'anno 2014 al capitolo 3681 - capo 10.

Sul rispetto dei superiori vincoli di spesa è necessario anche relazionare nella nota integrativa; è il caso di sottolineare che il mancato rispetto dei limiti finanziari imposti dalla legge è fonte di responsabilità erariale ed amministrativa.

I collegi dei revisori dei conti dovranno asseverare tutti i dati predisposti dall'ente in ordine ai vincoli elencati nel presente paragrafo con apposita firma in calce e nella propria relazione al rendiconto generale dovranno anche dare conto del rispetto dei vincoli finanziari.

6. Altre disposizioni di spending review

Oltre alle disposizioni fin qui richiamate in materia di revisione della spesa, la cui attuazione deve avere speci-

fica e chiara visibilità nella complessiva informativa di bilancio resa con il rendiconto generale dell'anno 2013 secondo le presenti direttive, si ritiene utile elencare in via esemplificativa altre disposizioni valide per l'anno 2013, più specificamente rivolte a disciplinare alcuni aspetti dell'attività amministrativa degli enti pubblici, per l'attività dei soggetti coinvolti nella gestione della spesa degli enti pubblici: organi di amministrazione ed uffici degli enti, collegi dei revisori dei conti e Dipartimenti regionali che esercitano le funzioni di vigilanza amministrativa.

Si intende richiamare l'attenzione sulle seguenti disposizioni:

- le retribuzioni massime omnicomprensive dei dirigenti generali degli enti devono essere inferiori del 30% rispetto alla retribuzione minima dei dirigenti generali della Regione (delibera di Giunta n. 207/2011 - punto 16);

- l'indennità di mensa corrisposta non deve superare la misura massima giornaliera di € 7 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012 - punto 3.6);

- il trattamento giuridico ed economico del personale non deve essere superiore a quello stabilito per i dipendenti regionali (art. 31 della legge regionale n. 6/1997);

- i trattamenti economici complessivi dei dirigenti non apicali non possono superare quelli dei dirigenti di seconda fascia della Regione siciliana ridotti del 20% (deliberazione della Giunta di governo n. 452 del 30 novembre 2012);

- per i contratti di fornitura di beni o di servizi devono essere rispettati i parametri di qualità e prezzo messi a disposizione dalla Consip S.p.A (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- per gli appalti di beni e servizi di importi minori o uguali a € 100.000 è obbligatorio avvalersi della piattaforma SAE o Consip (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- le spese per comunicazioni cartacee devono essere ridotte nella misura del 50% rispetto a quelle sostenute nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- i costi per la produzione e conservazione di documenti cartacei devono essere ridotti nella misura di almeno il 30% rispetto a quelli sostenuti nel 2011 (deliberazione della Giunta di governo n. 317/2012);

- nei consigli di amministrazione e/o negli organi di controllo interno, gli incarichi ai dirigenti generali e al personale in quiescenza dell'Amministrazione regionale e degli enti devono essere a titolo gratuito (deliberazione della Giunta di governo n. 207/2011);

- il rimborso per gli spostamenti e missioni istituzionali effettuati utilizzando quale mezzo di trasporto l'aereo deve essere corrispondente al costo della tariffa in classe economica.

7. Adempimenti dei revisori dei conti

Oltre alle norme che disciplinano specificamente il rendiconto generale, contenute nel capo III del titolo II del testo coordinato, per le finalità della presente circolare rilevano le disposizioni generali relative al collegio dei revisori dei conti, contenute nel capo II del titolo VII del regolamento generale di contabilità (artt. da 79 a 83).

Il collegio dei revisori deve rendere la propria relazione al rendiconto generale (quale allegato ex lett. c del comma 2 dell'art. 38) esprimendo il proprio parere, obbligatorio e preventivo: a tal fine il documento contabile deve essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno

15 giorni prima della data prevista per la deliberazione dell'organo di vertice (cfr. comma 3 dell'art. 38 e comma 6 dell'art. 79 del testo coordinato).

Al riguardo il comma 6 dell'art. 79 del testo coordinato prevede il parere preventivo del collegio dei revisori anche sulle delibere di ricognizione e accertamento dei residui attivi e passivi, nonché per quelle di eliminazione per inesigibilità dei crediti iscritti nella situazione patrimoniale; per dette delibere afferenti i residui il testo coordinato stabilisce norme di dettaglio nei commi 4 e 5 dell'art. 40: anche in questi casi lo schema di delibera deve essere sottoposto all'organo interno di controllo almeno 15 giorni prima della delibera. Tali termini vanno tenuti presenti ai fini del rispetto del termine del 30 aprile (cfr. comma 4 dell'art. 38 del testo coordinato) per l'adozione del rendiconto generale da parte dell'ente.

I revisori dovranno farsi parte diligente con adeguato anticipo affinché tutti gli organi e gli uffici dell'ente coordinino le rispettive attività in tempo utile.

L'art. 47 del testo coordinato indica i contenuti minimi della relazione e fornisce un'esemplificazione delle attività di controllo propedeutiche ad essa; la relazione del collegio dei revisori si conclude:

- con un giudizio senza rilievi, se il rendiconto è conforme alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione e di valutazione di cui all'all. n. 14 al testo coordinato;
- con un giudizio positivo con rilievi;
- oppure con un giudizio negativo.

Per i casi di mancata acquisizione del parere del collegio dei revisori dei conti, è necessario richiamare i profili di illegittimità evidenziati in maniera consolidata dalla Ragioneria generale della Regione, peraltro supportati dai pareri dell'Ufficio legislativo e legale della Regione siciliana prot. n.15640/113.2003.11 del 18 settembre 2003, n. 21370/29511.2003 del 18 dicembre 2003 e n. 12840/131/09/11 del 12 agosto 2009. Si rammenta a tal proposito che l'eventuale parere reso dalla Ragioneria generale della Regione, ai sensi dell'art. 32 della legge regionale n. 6/1997 e successive modifiche e integrazioni, non può considerarsi assorbente né sostitutivo di quello dell'organo di controllo interno dell'ente.

Si ribadisce, inoltre, che i collegi dei revisori devono asseverare i prospetti elencati al superiore paragrafo 5.

Infine pare opportuno richiamare, tra i doveri dei revisori dei conti, quelli previsti dal comma 3 dell'art. 82 del testo coordinato e cioè l'obbligo di denuncia alla competente Procura regionale della Corte dei conti nei casi previsti dall'art. 90 del regolamento generale di contabilità e l'obbligo della denuncia all'autorità giudiziaria nei casi previsti dall'articolo 331 del codice di procedura penale.

In conclusione si ritiene utile elencare le precedenti circolari di questo Assessorato concernenti la redazione del rendiconto generale, le cui istruzioni vengono richiamate nella presente, che risultano comunque utili per ulteriori approfondimenti:

- circolare n. 8 del 17 marzo 2003, concernente "Relazione illustrativa del conto consuntivo o del bilancio di esercizio prevista dal comma 2 dell'art.17 della legge regionale n. 8/2000";
- circolare n. 8 del 10 maggio 2005, concernente "Articolo 53 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17: controllo sugli atti degli enti vigilati";

- circolare n. 4 del 4 febbraio 2009, concernente "Nuovo regolamento di contabilità secondo le disposizioni del D.P.R. n. 97/2003 coordinate con il D.P.Reg. n. 729/2006 – contabilità economico-patrimoniale";

- circolare n. 4 del 5 marzo 2010, concernente "Disciplina del risultato di amministrazione";
- circolare n. 9 del 23 aprile 2010, concernente "Rendiconto generale dell'esercizio 2009".

Si riportano di seguito anche gli atti con i quali sono state emanate nel tempo direttive in materia di spending review:

- circolare dell'Assessore regionale per l'economia del 5 ottobre 2012;

- circolare n. 15 del 28 settembre 2010, concernente "Disposizioni attuative degli articoli 22 e 23 della legge regionale 12 maggio 2010 n.11 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010";

- circolare n. 19 del 9 dicembre 2010, concernente "legge regionale 12 maggio 2010 n. 11 recante "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2010. - articolo 16, Patto di stabilità regionale";

- circolare n. 10 del 2 novembre 2011, concernente "Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e dei costi della politica. Deliberazione di Giunta regionale n. 207 del 5 agosto 2011. Attuazione punti 11, 12, 14 e 16 dell'atto di indirizzo.;

- circolare n. 3 dell'8 febbraio 2012, concernente "Patto di stabilità enti regionali. Certificazione ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 6 del 29 febbraio 2012, concernente "D.P. n.7/Serv.1% S.G. del 20 gennaio 2012 - determinazione compensi ex art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11. Circolare.;"

- circolare n. 10 del 6 marzo 2012, concernente "Chiarimenti ed integrazioni alla circolare n. 3/2012: Patto di stabilità enti regionali. Certificazioni ex comma 3, art. 16, legge regionale 12 maggio 2010, n. 11";

- circolare n. 17 dell'8 novembre 2013, concernente "Legge regionale 15 maggio 2013, n. 9 "Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2013. Legge di stabilità regionale" - articoli 20, 22, 24, 27 e 72".

Gli enti che alla data della presente avessero già adottato il rendiconto generale per l'anno 2013 in maniera anche parzialmente difforme da quanto qui indicato provvederanno con urgenza ad ogni opportuna modifica od integrazione.

Si invitano i Dipartimenti regionali ad interessare gli enti sottoposti alla propria vigilanza impartendo opportune disposizioni per l'osservanza delle presenti direttive, avvertendo sin d'ora che questa Amministrazione, qualora richiesto, non esprimerà positivamente il proprio parere sui documenti contabili redatti in maniera significativamente difforme.

Si invitano, altresì, gli organi di amministrazione degli enti a notificare, con urgenza, la presente ai rispettivi collegi dei revisori dei conti. I signori revisori vorranno assumere ogni utile iniziativa affinché gli enti osservino le presenti istruzioni.

La presente circolare sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana ed inserita nel sito internet consultabile al seguente indirizzo: <http://www.regione.sicilia.it/bilancio>.

L'Assessore: AGNELLO

(2014.24.1506)017

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ

CIRCOLARE 15 aprile 2014, n. 3.

Accordo condizionato - Affidamento diretto degli incarichi professionali - Procedure.

AGLI INGEGNERI CAPO DEGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
ALLE STAZIONI APPALTANTI DELL'ISOLA
AGLI ORDINI PROFESSIONALI INGEGNERI, ARCHITETTI, AVVOCATI E GEOMETRI
AI DIPARTIMENTI REGIONALI

Per l'acquisizione dei progetti e per lo svolgimento di altre attività accessorie alla progettazione o alla direzione lavori, quando già non comprese nell'oggetto dell'appalto di lavori, il codice dei contratti, di cui al D.Lgs. n. 163 del 2006, così come recepito con modifiche ed integrazioni dalla legge regionale n. 12/2011, prevede all'articolo 90, comma 6, il ricorso in via prioritaria agli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o di altre amministrazioni pubbliche, e in subordine, in caso di carenza di organico, difficoltà di rispettare i tempi, interventi di speciale complessità o di rilevanza architettonica o ambientale, ed anche per progetti integrali in cui sia necessario l'apporto di una pluralità di competenze, a:

- liberi professionisti singoli o associati;
- società di professionisti;
- società di ingegneria;
- consorzi stabili e raggruppamenti temporanei dei soggetti elencati.

Tale possibilità è subordinata all'accertamento e certificazione da parte del RUP delle condizioni ivi indicate.

La legge dedica molto spazio alle norme sulla redazione dei progetti e sugli affidamenti degli incarichi di progettazione, direzione lavori, supporto tecnico amministrativo al responsabile di procedimento, attività accessorie alla progettazione e alla direzione lavori, la cui procedura di affidamento viene ripartita secondo due fasce d'importo:

– per gli incarichi il cui onorario stimato sia di importo inferiore a 100 mila euro si ricorre a una procedura negoziata con almeno cinque concorrenti, previa adeguata pubblicità dell'esigenza di acquisire la prestazione professionale;

– per gli incarichi il cui onorario sia pari o superiore ai 100 mila euro, si ricorre a procedure aperte, ristrette o negoziate (quando compatibili).

In definitiva queste nuove norme sanciscono la fine del rapporto fiduciario tra committente e professionista e tendono a superarlo con meccanismi che dovrebbero consentire una valutazione oggettiva delle capacità dei professionisti. La normativa sui lavori pubblici è orientata a favorire la concorrenza anche per quanto riguarda i servizi di natura intellettuale e questo evidentemente è contrario all'impostazione liberale delle professioni, che proprio per salvaguardare il concetto di fiduciarietà ed evitare la concorrenza, si erano dotate (con una legge dello Stato) di tariffari minimi.

Oggi con il decreto sulle liberalizzazioni i tariffari minimi di ingegneri e architetti non sono più validi né per il settore privato né pubblico.

L'azione dell'Unione europea nel regolamentare gli appalti pubblici ha interessato anche il settore dei servizi che nel 1992 è stato oggetto di una specifica direttiva: la 92/50/CEE, modificata e integrata nella direttiva 2004/18/CE.

Il progetto di architettura viene quindi equiparato a un prodotto e l'attività del progettista a un servizio alla pari di altre attività di natura completamente diversa. La direttiva tratta senza distinzione i servizi commerciali e le prestazioni a carattere prevalentemente intellettuale come quelle svolte dagli ingegneri e dagli architetti, facendo venir meno le caratteristiche che contraddistinguono il libero professionista rispetto alle altre figure.

Fa eccezione la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, la cui disciplina si rinvie nell'art. 57 del codice e negli articoli 11, comma 3 della direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e 31 della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004.

Tale norma individua le ipotesi tassative nelle quali le amministrazioni sono legittimate a ricorrere alla procedura negoziata senza bando, sancendo, tuttavia, un obbligo di motivazione in ordine alla scelta di utilizzare tale eccezionale metodo di scelta del contraente.

Pertanto, nella delibera o determina a contrarre, di cui all'articolo 11 del codice dei contratti, la stazione appaltante è tenuta ad indicare la sussistenza di tutti i presupposti giuridici e di fatto legittimanti il ricorso alla procedura negoziata ex art. 57.

Infatti, come chiarito dalla giurisprudenza comunitaria, si tratta di una procedura che deroga al normale principio di concorrenzialità che domina la materia degli appalti pubblici, e, pertanto, i casi in cui essa è legislativamente consentita sono tassativi e da interpretarsi restrittivamente, con onere dell'amministrazione di motivare espressamente la sussistenza dei presupposti giustificativi (cfr. Corte di giustizia CE, 8 aprile 2008, n. 337).

In Sicilia, numerosi comuni, al fine di usufruire di risorse comunitarie, hanno presentato progetti redatti in passato da tecnici esterni, ai quali l'incarico professionale era stato conferito prima dell'entrata in vigore delle norme che impongono gara di evidenza pubblica per l'affidamento degli incarichi; in tale periodo era anche frequente il ricorso all'affidamento diretto, peraltro con accordo condizionato inteso a subordinare il pagamento del compenso al professionista all'avveramento del finanziamento dell'opera pubblica dal medesimo professionista progettista.

Essenzialmente, si tratta degli incarichi conferiti a liberi professionisti durante l'arco temporale che va dall'emanazione delle direttive comunitarie 92/50/CEE del 18 giugno 1992 (pubblicata nella G.U. n. L 209 del 24 luglio 1992), fino alla data di emanazione della legge regionale 2 agosto 2002 n. 7, con la quale è stata recepita in Sicilia la riforma dei lavori pubblici, di cui alla legge 109/94, emanata in armonia alle direttive europee in materia di lavori pubblici.

In merito alla suddetta problematica, è stata recentemente presentata un'interrogazione al Parlamento europeo, da parte dell'on.le Giovanni La Via, deputato del PPE, tendente a conoscere il parere della Commissione parlamentare sull'ammissibilità a finanziamento delle competenze tecniche dovute al progettista dell'opera pubblica da realizzare con fondi comunitari, incaricato senza gara di evidenza pubblica, ma nel rispetto delle leggi interne vigenti nella Regione siciliana al momento del conferimento dell'incarico.

La Commissione del Parlamento europeo ha risposto, precisando che "i finanziamenti UE possono essere concessi solo a progetti pienamente conformi alla normativa UE, compresa quella in materia di appalti pubblici. Per stabilire se i contratti di servizio pubblico per la progetta-

zione di lavori sono stati aggiudicati o meno in base alla normativa UE in materia di appalti pubblici all'epoca vigente, è necessario prendere in considerazione la data della decisione relativa all'aggiudicazione di detti contratti di servizio pubblico. Se le decisioni di cui sopra sono state adottate prima della fine del periodo di recepimento delle prime norme comunitarie che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi (Direttiva 92/50/CE), la questione dell'applicabilità della normativa UE non si pone. Se le decisioni sono state adottate dopo la fine del periodo di recepimento o se i contratti hanno subito sostanziali modifiche dopo detto periodo, occorre stabilire se le procedure di aggiudicazione utilizzate hanno rispettato le norme UE vigenti al momento dell'aggiudicazione stessa. Non è pertanto rilevante il fatto che norme regionali consentano procedure di aggiudicazione contrarie alle norme dell'UE. In particolare, per valutare se le procedure di aggiudicazione diretta siano conformi alla normativa UE, occorre stabilire tra l'altro quali precisi servizi siano stati aggiudicati in quale momento, se i contratti coprono i servizi effettivamente prestati, se e quando essi sono stati sostanzialmente modificati, se i servizi rientrano nel campo d'applicazione delle direttive sugli appalti pubblici in termini di valore, quali norme della direttiva applicabile avrebbero dovuto essere applicate all'oggetto, e se possa essere applicabile una deroga all'applicazione della direttiva. Si dovrà inoltre valutare se la lunga durata dei contratti denoti l'intento di escludere il contratto dall'applicazione del diritto dell'UE nel corso del tempo".

La Commissione, in modo inequivocabile, ha chiarito che, per i contratti aggiudicati prima delle direttive europee, dette norme non si applicano, mentre per la fattispecie rappresentata con la domanda, ha sostanzialmente precisato che il finanziamento di un'opera con fondi comunitari comprende le competenze tecniche professionali, ancorché l'incarico è stato conferito senza gara di evidenza pubblica prima della fine del periodo di recepimento delle prime norme comunitarie che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, ma nel rispetto delle leggi interne vigenti al momento del conferimento dell'incarico di cui alla direttiva 92/50/CEE.

Quindi, sulla base del suddetto parere della Commissione europea, le stazioni appaltanti possono effettuare una preventiva valutazione dell'ammissibilità a finanziamento comunitario delle competenze tecniche dei progetti presentati.

Occorre tenere anche presente che i vecchi incarichi sono stati fatti salvi e ritenuti legittimi, sulla base del principio che la disciplina della formazione di un atto è quella vigente nel momento in cui l'atto viene formato, dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, nel testo modificato con la legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.

Nell'eventualità di mancato finanziamento europeo, non è però possibile sopperire con fondi regionali, in quanto tale eventualità non è prevista dalla vigente legislazione regionale.

Tuttavia, si ritiene utile fare alcune precisazioni in merito ai rapporti contrattuali tra le stazioni appaltanti ed i professionisti incaricati, per la fattispecie di cui ci si occupa.

Innanzitutto, è bene precisare che la clausola contrattuale interna al rapporto di prestazione d'opera professionale e recante una condizione diretta a subordinare il pagamento del compenso al professionista ad un evento

futuro e incerto, qual è il finanziamento dell'opera pubblica dal medesimo professionista progettata, non è affatto da nullità.

Lo ha affermato la Suprema Corte di cassazione con la sentenza n. 15786 del 24 giugno 2013 che ha seguito gli stessi principi espressi dalla Corte a sezioni unite (Cass. SS.UU. 19 settembre 2005 n. 18450), che, pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato.

Va osservato che la fattispecie analizzata dalla Suprema Corte è datata 1994 quando ancora esistevano le tariffe professionali ed inoltre che dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità (non prevista) della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione. I Giudici hanno ricordato i principi ribaditi sempre in Cassazione con la sentenza n. 21235 del 5 ottobre 2009 con la quale si è affermato che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato".

In definitiva, la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, codice civile, del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.

Sulla questione, appare utile richiamare anche la sentenza n. 13469/2010, con la quale la Corte di Cassazione è tornata a discutere del contratto sottoposto a condizione sospensiva, puntualizzando alcune questioni in merito al comportamento tenuto dalle parti nello stato di pendenza, nonché alle conseguenze in caso di mancato avveramento della condizione dovuto al comportamento omissivo di una delle parti.

La, or non più, vexata *quaestio*, è (era) relativa al caso dell'amministrazione pubblica che commissiona un progetto ad un professionista, subordinando, l'erogazione del compenso, al finanziamento (regionale, nazionale, europeo et similia) dell'opera pubblica oggetto della progettazione.

Ci si era chiesto se, mancando il finanziamento, si dovesse ritenere, ai sensi dell'art. 1359 del codice civile, avverata la condizione, mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario all'avveramento di essa.

La Suprema Corte ha statuito che: «per ritenere applicabile o non applicabile l'art. 1359 del codice civile, a seguito del mancato avveramento della condizione suddetta il giudice di merito deve accettare se, in base ai doveri gravanti sull'amministrazione contraente in forza dell'art. 1358 del codice civile – secondo l'interpretazione datane dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte (Cass. SS.UU. 19 settembre 2005 n. 18450) - essa si sia attivata per ottenere il finanziamento e le iniziative prese a tal fine corrispondessero "ad uno standard esigibile di buona fede". Deve quindi accettare, ove non si sia attivata o abbia desistito dall'attivarsi, se ciò possa considerarsi, in

relazione alla situazione concretamente determinatasi, conforme agli obblighi nascenti dall'art. 1358 del codice civile, ovvero se ciò sia ingiustificabile alla stregua di tali obblighi.»

In tema di art. 1358 del codice civile non si può tacere dell'importanza dell'obbligo di buona fede che, secondo Cass. civ., sez. III, 15 febbraio 2007, n. 3462 costituisce un autonomo dovere giuridico, espressione di un generale principio di solidarietà sociale, applicabile in ambito contrattuale ed extracontrattuale, che impone di mantenere, nei rapporti della vita di relazione, un comportamento leale (specificantesi in obblighi di informazione e di avviso) nonché volto alla salvaguardia dell'utilità altrui, nei limiti dell'apprezzabile sacrificio.

Nello specifico del contratto sottoposto a condizione mista, va ricordata Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2003, n. 6423, secondo la quale questo tipo di contratto è soggetto alla disciplina tanto dell'art. 1358 del codice civile, che impone alle parti di comportarsi secondo buona fede durante lo stato di pendenza, quanto dell'art. 1359 del codice civile, secondo cui la condizione si considera avverata qualora sia mancata per causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario al suo avveramento.

In conclusione, secondo quanto statuito dalla Suprema Corte, i professionisti ai quali la P.A. abbia affidato un incarico subordinando l'erogazione del compenso al finanziamento dell'opera pubblica oggetto della progettazione, nel caso in cui il progetto non venga finanziato (mancato avveramento della condizione sospensiva) non avranno nulla a pretendere, essendo la clausola condizionante pienamente legittima, salva la dimostrazione che l'Amministrazione non abbia tenuto un comportamento secondo buona fede durante la pendenza della condizione, causando in tal modo l'avveramento della condizione (perdita del finanziamento).

Diversamente ove l'accordo sia stato preso prima dell'entrata in vigore della direttiva 92/50/CE pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. L 209 della Comunità europea in data 24 luglio 1992, i professionisti avranno diritto al compenso; a far data dall'entrata in vigore della suddetta direttiva eventuali accordi tra i professionisti ed i comuni saranno a carico di quest'ultimi.

*Il dirigente generale
del Dipartimento regionale tecnico: SANSONE*

(2014.24.1540)090

RETTIFICHE ED ERRATA-CORRIGE

AVVERTENZA. — **L'avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. **L'errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nella *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISO DI RETTIFICA

ASSESSORATO DELLA SALUTE

DECRETO 28 febbraio 2014.

Accreditamento istituzionale della struttura di medicina di laboratorio aggregata denominata "Consorzio D'Amico 1980", con sede legale in Torregrotta.

Nel decreto di cui in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parte I, n. 15 dell'11 aprile 2014, all'art. 2 - pag. 21 - l'aggregato di medicina di laboratorio "Consorzio Biogenesi scarl" deve essere correttamente letto: "Consorzio D'Amico 1980".

(2014.25.1563)102

*COPIA TRA
NON VAL*

La *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana è in vendita al pubblico:

AGRIGENTO - Edicola, rivendita tabacchi Alfano Giovanna - via Panoramica dei Templi, 31; Pusante Alfonso - via Dante, 70; Damont s.r.l. - via Panoramica dei Templi, 21;	MODICA - Baglieri Carmelo - corso Umberto I, 460.
ALCAMO - Arusio Maria Caterina - via Vittorio Veneto, 238; "Di Leo Business" s.r.l. - corso VI Aprile, 181; Libreria Pipitone Lorenzo - viale Europa, 61.	NARO - "Carpediem" di Celauro Gaetano - viale Europa, 3.
BAGHERIA - Carto - Aliotta di Aliotta Franc. Paolo - via Diego D'Amico, 30; Rivendita giornali Leone Salvatore - via Papa Giovanni XXIII (ang. via Consolare).	PALERMO - Edicola Romano Maurizio - via Empedocle Restivo, 107; "La Libreria del Tribunale" s.r.l. - piazza V. E. Orlando, 44/45; Edicola Badalamenti Rosa - piazza Castelforte, s.n.c. (Partanna Mondello); "La Bottega della Carta" di Scannella Domenico - via Caltanissetta, 11; Libreria "Campolo" di Gargano Domenico - via Campolo, 86/90; Libreria "Forense" di Valentini Renato - via Maqueda, 185; Di Stefano Claudio - via Autonomia Siciliana, 114; Libreria "Ausonia" di Argento Sergio - via Ausonia, 70/74; Grafill s.r.l. - via Principe di Palagonia, 87/91.
BARCELLONA POZZO DI GOTTO - Maimone Concetta - via Garibaldi, 307; Edicola "Scilipoti" di Stroscio Agostino - via Catania, 13.	PARTINICO - Lo Iacono Giovanna - corso dei Mille, 450.
BOLOGNA - Libr. giur. Edinform s.r.l. - via Irnerio, 12/5.	PIAZZA ARMERINA - Cartolibreria Armanna Michelangelo - via Remigio Roccella, 5.
CAPO D'ORLANDO - "L'Italiano" di Lo Presti Eva & C. s.a.s. - via Vittorio Veneto, 25.	PORTO EMPEDOCLE - MR di Matrona Giacinto & Matrona Maria s.n.c. - via Gen. Giardino, 6.
CASTELVETRANO - Cartolibreria - Edicola Marotta & Calia s.n.c. - via Q. Sella, 106/108.	RAFFADALI - "Striscia la Notizia" di Randisi Giuseppina - via Rosario, 6.
CATANIA - Essegici s.a.s. - via Francesco Riso, 56/60; Libreria La Paglia - via Etnea, 393/395; Cefat - piazza Roma, 18/15; Cartolibreria Giuridica-Professionale di Cavallaro Andrea - via Ruggero Settimo, 1.	SAN FILIPPO DEL MELA - "Di tutto un po'" di Furnari Maria Teresa - via Borgo G. Verga-Cattafi, 19.
FAVARA - Costanza Maria - via IV Novembre, 61; Pecoraro di Piscopo Maria - via Vittorio Emanuele, 41.	SAN MAURO CASTELVERDE - Garofalo Maria - corso Umberto I, 56.
GELA - Cartolibreria Eschilo di Simona Trainito - corso Vittorio Emanuele, 421.	SANT'AGATA DI MILITELLO - Edicola Ricca Benedetto - via Cosenz, 61.
GIARRE - Libreria La Señorita di Giuseppa Emmi - via Trieste, 39.	SANTO STEFANO CAMASTRA - Lando Benedetta - corso Vittorio Emanuele, 21.
LICATA - Edicola Santamarina Rosa - via Palma (ang. via Bramante).	SCIACCA - Edicola Coço Vincenzo - via Cappuccini, 124/a.
MAZARA DEL VALLO - "Flli Tudisco & C." s.a.s. di Tudisco Fabio e Vito Massimiliano - corso Vittorio Veneto, 150.	SIRACUSA - Cartolibreria Zimmitti Catia - via Necropoli Grotticelle, 25/0.
MENFI - Ditta Mistretta Vincenzo - via Inico, 188.	TERRASINI - Serra Antonietta - corso Vittorio Emanuele, 336.
MESSINA - Rag. Colosi Nicolò di Restuccia & C. s.a.s. - via Centonze, 227, isolato 66.	
MISILMERI - Ingrassia Maria Concetta - corso Vittorio Emanuele, 528.	

Le norme per le inserzioni nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana, parti II e III e serie speciale concorsi, sono contenute nell'ultima pagina dei relativi fascicoli.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - ANNO 2014

PARTE PRIMA

I) Abbonamento ai soli fascicoli ordinari, incluso l'indice annuale	
— annuale	€ 81,00
— semestrale	€ 46,00
II) Abbonamento ai fascicoli ordinari, incluso i supplementi ordinari e l'indice annuale:	
— soltanto annuale	€ 208,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,15
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

SERIE SPECIALE CONCORSI

Abbonamento soltanto annuale	€ 23,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 1,70
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

PARTI SECONDA E TERZA

Abbonamento annuale	€ 202,00
Abbonamento semestrale	€ 110,00
Prezzo di vendita di un fascicolo ordinario	€ 4,00
Prezzo di vendita di un supplemento ordinario o straordinario, per ogni sedici pagine o frazione	€ 1,15

Fascicoli e abbonamenti annuali di annate arretrate: il doppio dei prezzi suddetti.

Fotocopia di fascicoli esauriti, per ogni facciata	€ 0,18
--	--------

Per i paesi europei o extraeuropei, i prezzi di abbonamento e vendita sono rispettivamente, raddoppiati e triplicati. L'importo dell'abbonamento, **corredato dell'indicazione della partita IVA o, in mancanza, del codice fiscale del richiedente**, deve essere versato a mezzo **bollettino postale** sul c/c postale n. 00304907 intestato alla "Regione siciliana - Gazzetta Ufficiale - Abbonamento", ovvero direttamente presso l'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, indicando nella causale del versamento per quale parte della *Gazzetta* ("prima" o "serie speciale concorsi" o "seconda e terza") e per quale periodo (anno o semestre) si chiede l'abbonamento.

L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tali indicazioni.

In applicazione della circolare del Ministero delle Finanze - Direzione Generale Tasse - n. 18/360068 del 22 maggio 1976, il rilascio delle fatture per abbonamenti od acquisti di copie o fotocopie della *Gazzetta* deve essere esclusivamente richiesto, dattiloscritto, nella causale del certificato di accreditamento postale, o nel retro del postagiro o nella quietanza rilasciata dall'Istituto di credito che svolge il servizio di cassa per la Regione, unitamente all'indicazione delle generalità, dell'indirizzo completo di C.A.P. della partita I.V.A. o, in mancanza, del codice fiscale del versante, oltre che dall'esatta indicazione della causale del versamento.

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

I versamenti relativi agli abbonamenti devono pervenire improrogabilmente, pena la perdita del diritto di ricevere i fascicoli già pubblicati o la non accettazione, entro il 31 gennaio se concernenti l'intero anno o il 1° semestre ed entro il 31 luglio se relativi al 2° semestre.

I fascicoli inviati agli abbonati vengono recapitati con il sistema di spedizione in abbonamento postale a cura delle Poste Italiane S.p.A. oppure possono essere ritirati, a seguito di dichiarazione scritta, presso i locali dell'Amministrazione della *Gazzetta*.

L'invio o la consegna, a titolo gratuito, dei fascicoli non pervenuti o non ritirati, da richiedersi all'Amministrazione della *Gazzetta* entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione o alla presentazione della targhetta del relativo abbonamento.

Le spese di spedizione relative alla richiesta di invio per corrispondenza di singoli fascicoli o fotocopie sono a carico del richiedente e vengono stabilite, di volta in volta, in base alle tariffe postali vigenti.

AVVISO Gli uffici della *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00 ed il mercoledì dalle ore 16,15 alle ore 17,45. Negli stessi orari è attivo il servizio di ricezione atti tramite posta elettronica certificata (P.E.C.).

COPIA NON TRATTATA DAL SITO UFFICIALE DELLA G.U.R.S.
NON VALIDA PER LA COMMERCIALIZZAZIONE

VITTORIO MARINO, *direttore responsabile*

MELANIA LA COGNATA, *redattore*

SERISTAMPA di Armango Margherita - VIA SAMPOLO, 220 - PALERMO